



Blue Protection

**Vivi ogni giorno
in totale sicurezza**



BLUE PROTECTION

BENVENUTO NEL MONDO DI BLUE PROTECTION

BLUE PROTECTION è la copertura assicurativa flessibile ed affidabile che ti offre sempre la soluzione su misura.

Combinando i moduli assicurativi a tua disposizione potrai creare la copertura più adatta alle tue esigenze di protezione quotidiana.

Dai risposta ad ogni tua esigenza, sempre e ovunque modulando il tuo livello di protezione con:

MOBILITÀ	CASA	CYBER	SALUTE
TECH	DENTAL	PET	PET PLUS

Vivi ogni giorno in totale sicurezza, la tua serenità e quella dei tuoi cari è al centro dei nostri pensieri.

Di seguito troverai la guida che ti aiuterà nella consultazione della documentazione:

INDICE	Pag.
PRINCIPALI BENEFICI	4
INFORMAZIONI PRINCIPALI	6
INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO	8
LA COMPAGNIA ASSICURATIVA	9
DIP	(1/3) 11
DIP AGGIUNTIVO	(1/14) 15
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	(1/98) 31
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	(96/98) 126

I NOSTRI MODULI

SCEGLI LA SOLUZIONE SU MISURA PER TE

1. MOBILITÀ

La copertura completa in grado di fornire assistenza nel corso dei tuoi spostamenti.

- Assistenza che "segue" il conducente, non vincolata ad un unico veicolo.
- Team di assistenza disponibile 24 ore su 24 e servizi di tutela legale.
- Rete fornitori specializzata e capillare, in Italia e all'estero.
- Piattaforma digitale composta da esperti del settore informatico.

2. CASA

Un pronto intervento da parte di tecnici specializzati presso il tuo domicilio in caso di urgenza.

- Unico punto di contatto per la gestione delle emergenze nell'abitazione: con una telefonata si accede all'Assistenza di un idraulico, un elettricista, un fabbro o un vetraio.
- Assistenza per device fissi - offerta innovativa abbinata ad un prodotto casa.
- Estensione di garanzia per tutti i Beni (elettrodomestici, etc.) già presenti in casa.
- Possibilità di trasferire le coperture ad un nuovo domicilio in caso di trasloco.
- Tutti i componenti del nucleo familiare beneficiano delle coperture.

3. CYBER

Vicini a te e la tua famiglia in caso di imprevisti della vita quotidiana che richiedano la difesa dei tuoi interessi.

- Possibilità di recupero di spese legali relative a controversie riguardanti la vita privata.
- Supporto nelle controversie relative ad acquisti on-line.
- Gestione della rimozione del contenuto lesivo della reputazione on-line, su Social Network o siti internet.
- Supporto legale in caso di furto d'identità digitale legato al credito.

4. SALUTE

L'Assistenza sanitaria nata per offrirti le migliori prestazioni, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

- Una centrale di assistenza disponibile 24 ore su 24 per consulenze mediche ed altri servizi di supporto (ambulanze, trasferimenti programmati, fisioterapia...).
- Consulenza pediatrica d'urgenza in caso di infortunio e malattia dei propri figli.
- Contatto telefonico con un veterinario per ricevere informazioni sullo stato di salute del proprio animale domestico.
- In caso di gravi patologie o qualora si renda necessario un intervento chirurgico di particolare complessità, viene offerta una Second Opinion, ossia un parere medico complementare da parte di uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza.
- Teleconsultazione: consulto medici tramite video chiamata e la possibilità di ricevere una prescrizione medica.

5. TECH

Ti proteggiamo in caso di furto o danno accidentale dei tuoi dispositivi elettronici, nonché in caso di furto, smarrimento e/o utilizzo fraudolento delle tue Carte di pagamento.

- Assicuriamo il furto ed il danno accidentale, di norma non coperti dalle garanzie dei fabbricanti di dispositivi elettronici.
- Possibilità di pagamento diretto di hotel e trasporti in caso di furto delle tue Carte di pagamento registrate.
- Basta una telefonata per bloccare tutti i mezzi di pagamento registrati sull'Area Riservata.
- Notifica automatica in prossimità della scadenza delle tue Carte di pagamento.

6. DENTAL

La copertura per le urgenze odontoiatriche senza limiti di costo e frequenza grazie ad un Network di Dentisti convenzionati, altamente qualificati e presenti su tutto il territorio nazionale.

- Prestazioni odontoiatriche di prevenzione.
- Prestazioni odontoiatriche urgenti per infortunio o per evento acuto.
- Tariffe del Network estese ai componenti del nucleo familiare dell'Assicurato.
- Assistenza a domicilio e équipe medica 24 ore su 24 per prescrizione, recupero e consegna farmaci.

7. - 8. PET E PET PLUS

Vicino a te ed al tuo amico a quattro zampe per proteggervi nelle emergenze in viaggio e nella vita quotidiana.

- My Vet e assistenza d'emergenza: una Centrale Operativa a tua disposizione 24 ore su 24 per consulenze veterinarie urgenti.
- Ti supportiamo con un indennizzo in caso di ricovero o intervento chirurgico necessario al tuo animale domestico.
- Travel e Annullamento per sostenerti qualora il tuo amico peloso non possa più viaggiare con te.
- Tutela Legale per proteggerti da danni subiti o causati dal tuo animale domestico.
- Smarrimento e Benessere dedicato al modulo Pet Plus, un'attenzione in più per il tuo amico a quattro zampe.

COSA FARE PER ATTIVARE LE GARANZIE

La Polizza Blue Protection sarà attiva **dalle ore 24.00 della data di vendita**, fatto salvo il buon esito del pagamento del Premio, momento in cui il contratto si intenderà perfezionato.

COSA FARE IN CASO DI:

RIPENSAMENTO

Il Contraente potrà esercitare il proprio diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla data di stipula della Polizza Blue Protection, contattando il **Customer Care della Compagnia al Numero Verde 800 313999 o al Numero Urbano 06 42115217** dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento e il Premio sia stato pagato, la Compagnia provvederà a rimborsare al Contraente l'importo di Premio già versato.

DISDETTA

La Polizza Blue Protection ha durata di un anno (12 mesi), con il rinnovo automatico per i successivi 12 mesi a meno che il Contraente esprima la volontà di non proseguire la copertura comunicando la disdetta entro almeno 30 giorni dalla ricorrenza annuale della copertura.

Per fare questo è sufficiente contattare telefonicamente il **Customer Care della Compagnia al Numero Verde 800 313999 o al Numero Urbano 06 42115217** (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00), seguendo le istruzioni fornite, oppure inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Casella Postale 20131
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto - Roma

CAMBIO TARGA VEICOLO

Il Contraente potrà mantenere la sua attuale Polizza **Blue Protection Mobilità** e richiedere la variazione della targa del veicolo assicurato, contattando il **Customer Care della Compagnia al Numero Verde 800 313999 o al Numero Urbano 06 42115217** dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

CAMBIO DOMICILIO

Il Contraente potrà mantenere la sua attuale Polizza **Blue Protection Casa** e comunicare tempestivamente un eventuale cambio di domicilio, contattando il **Customer Care della Compagnia al Numero Verde 800 313999 o al Numero Urbano 06 42115217** dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

REGISTRAZIONE BENI IN PROTEZIONE

Per godere della massima protezione offerta dal modulo **Blue Protection Tech**, è necessario registrare **Carte di pagamento e dispositivi elettronici** di valore superiore a **€ 300**, nonché tutti gli smartphone indipendentemente dal loro valore all'interno dell'**Area Riservata** del **Portale Web** dedicato.

Sono assicurabili tutti i dispositivi elettronici per i quali **non siano trascorsi più di 36 mesi** dalla data di acquisto.

ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Contraente per usufruire delle prestazioni previste dal modulo **Blue Protection Dental**, sia in forma diretta che a rimborso, ha l'obbligo di **contattare preventivamente la Centrale Operativa al numero verde 800 313999 o al Numero Urbano 06 42115217**, attivo 24 ore su 24°, per ottenere informazioni sulla modalità di attivazione delle prestazioni e di denuncia del Sinistro.

In caso di prestazioni presso il Network, la Centrale Operativa si occuperà di fissare l'appuntamento presso uno dei Centri Odontoiatrici convenzionati, qualora invece l'Assicurato scelga di usufruire dei trattamenti al di fuori del Network, durante il contatto con la Centrale Operativa dovrà indicare il tipo di prestazione e fornire le generalità del medico odontoiatra che eseguirà le prestazioni.

VARIAZIONE CARTA DI PAGAMENTO

In caso di necessità di **cambiare la Carta di credito** utilizzata per il **pagamento** della Polizza Blue Protection attivata, il Contraente potrà farlo direttamente online, accedendo alla sua **Area Riservata** e selezionando l'opzione "**Variazione Carta di Pagamento**".

In questo modo le successive rate del Premio di Polizza verranno addebitate sulla nuova Carta di credito inserita dal Contraente.

SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente potrà contattare la Compagnia al seguente numero telefonico:

800 313999 dall'Italia (Numero Verde)
06 42115217 dall'Estero (Numero Urbano)

Per specifiche inerenti alle garanzie di ciascun modulo si rimanda ai relativi articoli "Obblighi in caso di Sinistro" contenuti nelle "Condizioni di Assicurazione".

CUSTOMER CARE

Dubbi? Per saperne di più i nostri operatori sono a tua disposizione.

Il **Customer Care della Compagnia** è attivo dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti:

800 313999 dall'Italia (Numero Verde)
06 42115217 dall'Estero (Numero Urbano)

CHI È AMEX AGENZIA ASSICURATIVA

Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. è una società del gruppo American Express con Sede Legale in Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma PEC: amexagenziaassicurativa@legalmail.it
Regolarmente iscritto nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) alla sez. A n. A000162575, sottoposto alla vigilanza dell'IVASS - Via del Quirinale 21 Roma, www.ivass.it - svolge un'attività di intermediazione assicurativa per conto delle compagnie di Assicurazione partner, dedicando un costante impegno nel fornire un servizio completo e trasparente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" desideriamo informarla che:

- 1.** Amex Agenzia Assicurativa S.r.l., con sede in Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma, è una Società del gruppo American Express che effettua intermediazione assicurativa per conto delle Compagnie assicurative Partner anche nei confronti di contraenti che non siano dei Titolari di Carta American Express nel rispetto della vigente normativa.
- 2a. Acquisito telefonico:** Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento dei dati informa che il nominativo del Cliente è presente nelle banche dati di Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. per avere fornito il consenso per finalità commerciali e che i dati richiesti nel corso del contatto telefonico saranno trattati con strumenti elettronici per la finalità di attivazione della copertura assicurativa nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. In caso di adesione alle offerte proposte da Amex Agenzia Assicurativa S.r.l., i dati personali raccolti verranno comunicati alla Compagnia di Assicurazione per consentire l'attivazione della relativa Polizza e l'emissione del contratto. La Compagnia di Assicurazione rivestirà comunque la qualifica di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali stessi, provvedendo a tutte le informative ed adempimenti previsti per legge. Rispetto a tali dati Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. opererà quale responsabile per il trattamento dei dati personali, incaricato dalla Compagnia.
- 2b. Acquisito online:** in caso di interesse alle offerte proposte da Amex Agenzia Assicurativa S.r.l., i dati personali verranno raccolti direttamente dalla Compagnia di Assicurazione per consentire l'attivazione della relativa Polizza e l'emissione del contratto. La Compagnia di Assicurazione riveste la qualifica di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali stessi, provvedendo a tutte le informative ed adempimenti previsti per legge.
- 3.** La raccolta e l'eventuale comunicazione dei dati ha natura obbligatoria per permettere alla Compagnia di Assicurazione di assolvere agli obblighi contrattuali, pertanto non sarà possibile procedere all'attivazione della Polizza in caso di mancato consenso al trattamento dei dati stessi.
- 4.** Il Cliente potrà sempre esercitare i suoi diritti ad esempio di accesso, rettifica, cancellazione, ai sensi del Regolamento UE o fare reclamo inviando una e-mail a Ufficio.Reclami.Amex@aexp.com

Per prendere visione dell'Informativa completa sulla protezione dei dati può consultare il link:
www.americanexpress.it/privacy.

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE

Nel rispetto della vigente normativa in materia di intermediazione assicurativa (Regolamento IVASS n° 40/2018 e relative modifiche) Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. ha adempiuto l'obbligo di raccogliere informazioni per valutare la coerenza del prodotto proposto con le richieste e le esigenze del Contraente.

CHI È INTER PARTNER ASSISTANCE?

Il prodotto Blue Protection è realizzato da INTER PARTNER ASSISTANCE, Rappresentanza Generale per l'Italia, 100% AXA Partners Holding S.A.

AXA Partners è un'unità operativa trasversale di AXA che offre una vasta gamma di soluzioni quanto a servizi di Assistenza, assicurazioni di viaggio e protezione del credito. AXA Partners si occupa, inoltre, di implementare soluzioni innovative provenienti dalla divisione AXA Innovation.

La sua missione consiste nell'aumentare la soddisfazione dei clienti Corporate con oltre 9.000 dipendenti al loro servizio sempre e ovunque.

QUAL È L'OBIETTIVO DI INTER PARTNER ASSISTANCE?

Il nostro scopo e la nostra cultura sono le nostre fondamenta più forti.

La nostra visione si traduce in "Empower people to live a better life":

- **Empowering** significa dare alle persone tranquillità, fiducia e capacità di agire;
- **People** ci riferiamo, prima di tutto, ai nostri clienti e, con accezione più ampia, ai consumatori, ai cittadini e alla comunità;
- **Better life** indica sia un oggi più appagante che un domani più forte.



ASSICURAZIONE "BLUE PROTECTION"

- DIP
- DIP AGGIUNTIVO
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Assicurazione MULTIRISCHIO

Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia -

100% AXA Partners Holding S.A. - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma

Iscritta in Italia all'albo imprese IVASS n. I.00014 - Registro delle Imprese di Roma

RM Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151

Prodotto: BLUE PROTECTION

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa Polizza presenta una serie di garanzie assicurative relative alla vita privata che possono essere personalizzate in fase di assunzione del contratto scegliendo tra i seguenti moduli: BLUE PROTECTION MOBILITÀ, BLUE PROTECTION CASA, BLUE PROTECTION CYBER, BLUE PROTECTION SALUTE, BLUE PROTECTION TECH, BLUE PROTECTION DENTAL, BLUE PROTECTION PET e BLUE PROTECTION PET PLUS.



Che cosa è assicurato?

È data facoltà al Cliente di personalizzare le garanzie in fase di assunzione del contratto, scegliendo tra i seguenti moduli che includono le sezioni indicate:

✓ Modulo 1: "BLUE PROTECTION MOBILITÀ"

per proteggere il tuo veicolo e i tuoi device mobili:

- Assistenza Veicoli
- Assistenza Digitale - Mobile
- Tutela Legale Circolazione

✓ Modulo 2: "BLUE PROTECTION CASA"

per proteggere la casa e i suoi contenuti:

- Assistenza Abitazione
- Assistenza Digitale Device Fissi - Home
- Estensione di Garanzia Elettrodomestici

✓ Modulo 3: "BLUE PROTECTION CYBER"

per proteggere te e la tua famiglia dai rischi nella vita privata, anche connessi ad internet:

- Tutela Legale Famiglia
- Cyber Risk

✓ Modulo 4: "BLUE PROTECTION SALUTE"

per proteggere te e la tua famiglia in caso di malattie improvvise e infortuni:

- Assistenza Medica
- Second Opinion
- Teleconsultazione

✓ Modulo 5: "BLUE PROTECTION TECH"

per proteggere dispositivi elettronici mezzi di pagamento:

- Protezione Carte di pagamento
- Protezione dispositivi elettronici

✓ Modulo 6: "BLUE PROTECTION DENTAL"

per proteggerti in caso di malattie e infortuni odontoiatrici:

- Spese Dentarie
- Assistenza alla Persona

✓ Modulo 7: "BLUE PROTECTION PET"

per proteggere l'animale domestico

- Sezione Assistenza (Base e Travel ed Annullamento)
- Sezione Prestazione Veterinaria d'emergenza
- Sezione Tutela Legale

✓ Modulo 8: "BLUE PROTECTION PET PLUS"

per proteggere l'animale domestico

- Sezione Assistenza (Base, Travel ed Annullamento e Smarrimento e Benessere)
- Sezione Prestazione Veterinaria d'emergenza
- Sezione Tutela Legale



Che cosa non è assicurato?

La Polizza non opera per le garanzie dei moduli non acquistati; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo dell'Assicurato. Di seguito alcune delle principali esclusioni:

- ✗ **BLUE PROTECTION MOBILITÀ**, conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida, conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni.
- ✗ **BLUE PROTECTION CASA**, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale.
- ✗ **BLUE PROTECTION CYBER**, le spese per controversie derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale.
- ✗ **BLUE PROTECTION SALUTE**, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni.
- ✗ **BLUE PROTECTION TECH**, Carte non registrate sul sito dedicato, dispositivi comprati da più di 36 mesi, smartphone non registrati sul portale indipendentemente dal loro valore e dispositivi elettronici di valore superiore a € 300 non registrati sul portale.
- ✗ **BLUE PROTECTION DENTAL**, prestazioni odontoiatriche non incluse nell'elenco delle prestazioni garantite.
- ✗ **BLUE PROTECTION PET**, animali diversi da cani/gatti, prestazioni veterinarie non incluse nell'elenco delle prestazioni garantite.
- ✗ **BLUE PROTECTION PET PLUS**, animali diversi da cani/gatti, prestazioni veterinarie non incluse nell'elenco delle prestazioni garantite.



Ci sono limiti di copertura?

In Polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati la carenza e i limiti previsti dal contratto per le singole garanzie.

Carenza:

- **Modulo 1 BLUE PROTECTION MOBILITÀ, Modulo 4 BLUE PROTECTION SALUTE, Modulo 5 BLUE PROTECTION TECH:** 30 giorni.
- **Modulo 2 BLUE PROTECTION CASA:** Sezione Abitazione 15 giorni, Sezione Estensione di Garanzia Elettrodomestici 30 giorni.
- **Modulo 3 BLUE PROTECTION CYBER:** Tutela Legale casi di responsabilità extracontrattuale o penale 15 giorni, per i casi restanti 90 giorni.
- **Modulo 6 BLUE PROTECTION DENTAL:** Prestazioni odontoiatriche sinistri da Infortunio 15 giorni, sinistri da malattia 90 giorni.
- **Modulo 7 BLUE PROTECTION PET e Modulo 8 BLUE PROTECTION PET PLUS:** Sezione Prestazioni Veterinarie sinistri da Infortunio 15 giorni, sinistri da malattia 30 giorni, Sezione Tutela Legale casi di responsabilità extracontrattuale o penale 15 giorni, per i casi restanti 90 giorni.

Di seguito alcuni dei limiti principali:

- ! **BLUE PROTECTION MOBILITÀ**
 - Soccorso strade. Limite € 150.
 - Assistenza Digitale Mobile. Limite 3 interventi per anno.
 - Tutela Legale Circolazione. Limite € 5.000.
- ! **BLUE PROTECTION CASA**
 - Assistenza Abitazione. Invio elettricista o idraulico, limite € 300.
 - Assistenza Digitale Device Fissi. Limite 3 interventi per anno.
 - Estensione Garanzia Elettrodomestici. Decurtazione del 1% o del 2,5%, secondo il tipo di elettrodomestico, per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del Bene e la data del Sinistro.
- ! **BLUE PROTECTION CYBER**
 - Tutela Legale Famiglia. Limite € 10.000.
 - Cyber Risk. Limite € 5.000.
- ! **BLUE PROTECTION SALUTE**
 - Assistenza medica. Limite 4 sinistri per anno.
 - Second Opinion. Limite 4 sinistri per anno.
 - Teleconsultazione. Limite 4 sinistri per anno.

! BLUE PROTECTION TECH

- Protezione Carte di pagamento. Limite € 2.000 in caso di uso fraudolento di Carte di pagamento, limite € 4.000 per anticipo pagamento hotel e € 500 per anticipo in caso di furto denaro personale.
- Protezione dispositivi. Limite di € 850 per smartphone/cellulari, limite di € 1.000 per computer, limite di € 850 per tablet, limite € 300 per gadget.

! BLUE PROTECTION DENTAL

- Prestazioni odontoiatriche (di Prevenzione o d'Urgenza), usufruite fuori Network: Massimo € 2.500 per anno.
- Assistenza alla Persona. Limite 3 sinistri per anno.

! BLUE PROTECTION PET

- Prestazione Veterinaria d'emergenza oltre limite di indennizzo.
- Sezione Tutela Legale oltre massimale € 10.000.

! BLUE PROTECTION PET PLUS

- Prestazione Veterinaria d'emergenza oltre limite di indennizzo.
- Sezione Tutela Legale oltre massimale € 30.000.



Dove vale la copertura?

- ✓ Ferme le eventuali estensioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
- ✓ Per la sezione Assistenza Stradale, l'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti in Italia, nell'Unione Europea e nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Islanda, Israele, Liechtenstein, F.Y.R.O.M. Macedonia, Madera, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina. Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell'elenco sopra riportato.
- ✓ La Teleconsultazione è disponibile anche dall'Estero.
- ✓ La sezione Tech Protection è valida anche durante i viaggi all'estero dell'Assicurato per una durata massima di 90 giorni per singolo viaggio.
- ✓ La Sezione Pet Plus, limitatamente alla garanzia 12 - Prolungamento del soggiorno, è valida in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando viene sottoscritto il contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della Polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno. In caso di Sinistro inoltre, l'Assicurato deve darne avviso tempestivamente all'assicuratore, con le modalità indicate in Polizza, fornendo l'eventuale documentazione richiesta insieme ad ogni informazione utile alla definizione del Sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o con frazionamento mensile o semestrale. Il Premio può essere pagato con sistemi di pagamento elettronico ed è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha durata annuale con tacito rinnovo e inizia alle dalle ore 24.00 della data riportata sul Certificato di Assicurazione.



DIP AGGIUNTIVO

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, Bruxelles, 7 boulevard du Régent, capitale sociale € 130.702.613 Gruppo AXA Partners, opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l'Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, tel. 06 42118.1. Sito internet: www.axapartners.it - e-mail: direzione.italia@ip-assistance.com indirizzo pec: ipaassicurazioni@pec.it.

Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della NBB (Banque Nationale de Belgique) e della FSMA (Autorités de surveillance des marchés financiers).

Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 176.718.675, e comprende il capitale sociale pari a € 130.702.613 e le riserve patrimoniali pari a € 13.913.888. L'indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 121.30%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axapartners.it. Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Questa Polizza presenta una serie di garanzie assicurative relative alla vita privata che possono essere personalizzate in fase di assunzione del contratto scegliendo tra i seguenti moduli:

- BLUE PROTECTION MOBILITÀ
- BLUE PROTECTION CASA
- BLUE PROTECTION CYBER
- BLUE PROTECTION SALUTE
- BLUE PROTECTION TECH
- BLUE PROTECTION DENTAL
- BLUE PROTECTION PET
- BLUE PROTECTION PET PLUS

Modulo 1 BLUE PROTECTION MOBILITÀ

ASSISTENZA VEICOLI

La Società, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

1. Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo).
2. Soccorso stradale.
3. Recupero difficoltoso.
4. Auto in sostituzione a seguito di guasto o incidente.
5. Auto in sostituzione a seguito di furto.
6. Servizio di accompagnamento.
7. Spese di albergo.
8. Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio.
9. Recupero del veicolo riparato.
10. Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto.
11. Invio pezzi di ricambio all'estero.
12. Rimpatrio del veicolo dall'estero.
13. Abbandono legale del veicolo all'estero.
14. Informazioni di carattere automobilistico.

ASSISTENZA DIGITALE MOBILE

Mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9 alle 13:

1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Mobile".

<p>Modulo 1 BLUE PROTECTION MOBILITÀ</p>	<p>2. Intervento a seguito di virus sull'Apparato Digitale "Mobile"</p> <p>TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE La Società rimborsa le spese legali previste in Polizza per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente ai seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; 2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale; 3. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; 4. il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale; 5. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale; 6. le controversie contrattuali riguardanti i veicoli di proprietà dell'Assicurato.
<p>Modulo 2 BLUE PROTECTION CASA</p>	<p>ASSISTENZA ABITAZIONE La Società, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Invio di un Elettricista in caso di urgenza. 2. Invio di un Idraulico in caso di urgenza. 3. Invio di un Fabbro/Falegname. 4. Invio di un Vetraio/Tapparellista in caso di urgenza. 5. Ripristino dell'abitabilità. 6. Sistemazione provvisoria d'emergenza. 7. Trasloco definitivo. <p>ASSISTENZA DIGITALE DEVICE FISSI - HOME Mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9 alle 13:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Home". 2. Intervento a seguito di virus sull'Apparato Digitale "Home". <p>ESTENSIONE DI GARANZIA ELETTRODOMESTICI L'Assicurato è coperto per i costi di riparazione del Bene indennizzabile in seguito a guasto durante il periodo di garanzia estesa. Qualora la riparazione non fosse possibile o il suo costo fosse superiore al valore del Bene indennizzabile stesso si provvederà all'indennizzo del Bene, decurtando il prezzo d'acquisto riportato sullo scontrino, come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le categorie Apparecchi Audiovisivi (Brown), Elettrodomestici (White): decurtazione del 1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del Bene indennizzabile e la data del Sinistro. • Per la categoria Dispositivi Informatici (Grey): decurtazione del 2,5% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del Bene indennizzabile e la data del Sinistro. <p>Si specifica che l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo d'acquisto comprensivo di IVA indicato sullo scontrino.</p>
<p>Modulo 3 BLUE PROTECTION CYBER</p>	<p>TUTELA LEGALE FAMIGLIA La Società rimborsa le spese legali previste in Polizza per i sinistri relativi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa; 2. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa; 3. azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; 4. controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dalle persone assicurate, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 250,00; 5. difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una Polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile; 6. le controversie che oppongano le persone assicurate ai propri collaboratori domestici regolarmente assunti; 7. le controversie con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali; 8. le controversie relative alla proprietà o alla locazione dell'immobile utilizzato come abitazione principale dagli Assicurati; 9. le controversie originate da contratti stipulati dall'Assicurato, sempre che il valore in lite sia

<p>Modulo 3 BLUE PROTECTION CYBER</p>	<p>superiore ad € 250,00;</p> <p>10. il ricorso nei casi di separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio; tale prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'Assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi.</p> <p>CYBER RISK La Società rimborsa le spese previste in Polizza per i sinistri relativi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lesione della reputazione on-line. 2. Furto d'identità digitale legato al credito. 3. Acquisti on-line/e-commerce.
<p>Modulo 4 BLUE PROTECTION SALUTE</p>	<p>ASSISTENZA MEDICA La Società, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consulto medico telefonico. 2. Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza. 3. Consulenza pediatrica d'urgenza. 4. Consulenza veterinaria d'urgenza. 5. Trasferimento sanitario programmato. 6. Assistenza infermieristica. 7. Invio fisioterapista. 8. Prelievo campioni. 9. Consegna esiti esami. 10. Assistenza psicologica. 11. Check Up. <p>SECOND OPINION La Società fornirà all'Assicurato, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la possibilità di ottenere un "parere medico complementare" da parte di uno specialista altamente qualificato e di ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive relativamente alle seguenti patologie: oncologiche, cerebrovascolari, neurologiche degenerative, del cuore e dei grandi vasi.</p> <p>TELECONSULTAZIONE La Società, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informazioni sanitarie. 2. "My Doctor"(accessibile tramite chiamata telefonica o video chiamata) <ul style="list-style-type: none"> • Teleconsultazione. • Prescrizione medica. 3. Reperimento e consegna farmaci.
<p>Modulo 5 BLUE PROTECTION TECH</p>	<p>PROTEZIONE CARTE DI PAGAMENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Blocco delle Carte di pagamento registrate. b) Notifica in prossimità della scadenza delle Carte di pagamento registrate. c) Anticipo pagamento diretto di spese di hotel e trasporti in caso di furto delle Carte di pagamento registrate. d) Anticipo in caso di furto del denaro personale all'estero. e) Uso fraudolento delle Carte di pagamento registrate. <p>PROTEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Danno accidentale e da liquido. b) Furto.
<p>Modulo 6 BLUE PROTECTION DENTAL</p>	<p>SPESE DENTARIE</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Prestazioni Odontoiatriche di Prevenzione. b) Prestazioni Odontoiatriche di Urgenza. <p>ASSISTENZA ALLA PERSONA</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Teleconsultazione. b) Prescrizione medica. c) Consegna farmaco. d) Invio baby sitter. e) Invio dog sitter. f) Invio spesa a casa.
<p>Modulo 67 BLUE PROTECTION PET</p>	<p>ASSISTENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza Base <ol style="list-style-type: none"> 01. Consulenza veterinaria d'urgenza. 02. Informazioni Veterinarie. 03. Spese ricerca per smarrimento. 04. Presa a carico spese pensione. 05. Spese funerarie. 06. Supporto psicologico. 07. Teleconsultazione. 08. Prescrizione medica.

	<p>09. Informazioni medico-sanitarie. 10. Supporto lettura referti medici. 11. Consegna farmaco veterinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assistenza Travel ed Annullamento 12. Prolungamento del soggiorno. 13. Annullamento viaggio. <p>PRESTAZIONE VETERINARIA D'EMERGENZA TUTELA LEGALE</p>
<p>Modulo 8 BLUE PROTECTION PET PLUS</p>	<p>ASSISTENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Assistenza Base 01. Consulenza veterinaria d'urgenza. 02. Informazioni Veterinarie. 03. Spese ricerca per smarrimento. 04. Presa a carico spese pensione. 05. Spese funerarie. 06. Supporto psicologico. 07. Teleconsultazione. 08. Prescrizione medica. 09. Informazioni medico-sanitarie. 10. Supporto lettura referti medici. 11. Consegna farmaco veterinario. Assistenza Travel ed Annullamento 12. Prolungamento del soggiorno. 13. Annullamento viaggio. Assistenza Smarrimento e Benessere 14. Smarrimento e ritrovamento. 15. Monitoraggio condizioni di salute. 16. Fisioterapia. <p>PRESTAZIONE VETERINARIA D'EMERGENZA TUTELA LEGALE</p>



Che cosa NON è assicurato?

<p>Esclusioni Modulo 1 BLUE PROTECTION MOBILITÀ</p>	<p>ASSISTENZA VEICOLI</p> <p>1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il tentato suicidio; eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; circolazione stradale di veicoli non previsti in Polizza (vedi GLOSSARIO, Veicolo); circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose; immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice; immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione; uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove; conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti; conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni; circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); qualora il mezzo non sia Assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche; appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale); <p>2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.</p> <p>3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa</p>
---	--

<p>Esclusioni Modulo 1 BLUE PROTECTION MOBILITÀ</p>	<p>nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.</p> <p>4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.</p> <p>Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.</p> <p>Nessun (ri)Assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale Sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/il (ri)Assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</p> <p>ASSISTENZA DIGITALE MOBILE</p> <p>La Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi; qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload; interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore; apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'Assistenza in caso di virus e di riconfigurazione; dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese; dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio); malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati; malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti; danno accidentale. <p>La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.</p> <p>TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE</p> <p>La garanzia è esclusa per:</p> <ol style="list-style-type: none"> danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni; fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, tumulti popolari; le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato; materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza; controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza; controversie contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza; controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (art. 28 legge 300/1970) o licenziamenti collettivi; il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla legge; le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'art. Oneri Indennizzabili; controversie relative a contratti di Agenzia, Rappresentanza o Mandato; controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza; di natura contrattuale nei confronti della Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia; controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250.
<p>Esclusioni Modulo 2 BLUE PROTECTION CASA</p>	<p>ASSISTENZA ABITAZIONE</p> <p>Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; atti di pura temerarietà dell'Assicurato; eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; <p>2) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.</p>

**Esclusioni
Modulo 2
BLUE PROTECTION
CASA**

3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.

ASSISTENZA DIGITALE DEVICE FISSI - HOME

La Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- b) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
- c) impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);
- d) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- e) apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'Assistenza in caso di virus e di riconfigurazione;
- f) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- g) dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio);
- h) malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa;
- i) centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali;
- j) malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- k) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- l) danno accidentale.

La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

ESTENSIONE DI GARANZIA ELETTRODOMESTICI

- a) Furto, danno accidentale, atti di vandalismo;
- b) telefoni cellulari e smartphone;
- c) utensili da giardinaggio alimentati elettricamente;
- d) caldaie;
- e) Beni originali venduti per mezzo di canali non autorizzati, in diretta concorrenza con i distributori autorizzati;
- f) Beni privi della garanzia originale del fabbricante valida in Italia;
- g) Beni privi di istruzioni per l'uso in italiano;
- h) Beni non acquistati come nuovi o modificati, ricostruiti o ristrutturati;
- i) Beni acquistati per essere rivenduti;
- j) spese di installazione o ricostruzione o modifica di un Bene;
- k) spese di pulizia, compreso a titolo puramente esemplificativo, filtri per lavatrici, video e cassette;
- l) le spese sostenute per la rettifica di eventuali blocchi (tranne il caso dei sistemi di raffreddamento delle apparecchiature di refrigerazione);
- m) i costi sostenuti per lo smaltimento dei Beni;
- n) eventuali costi sostenuti per l'accesso e la riparazione di apparecchiature incorporate in sistemi componibili;
- o) Beni utilizzati per scopi commerciali;
- p) spese sostenute in relazione a riparazioni per funzionamento, ispezioni o installazioni di routine, oppure oneri per chiamate di Assistenza laddove la ditta di riparazione autorizzata non possa trovare alcun difetto nel Bene;
- q) il software e altri accessori informatici non interamente assemblati dal produttore;
- r) danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle installazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- s) corrosione;
- t) danneggiamento da cattivo utilizzo o negligenza;
- u) fulmini, temporali o inondazioni;
- v) spese dovute a riparazioni eseguite da ditte non autorizzate dall'Assicuratore;
- w) eventuali costi diversi da quelli specificatamente coperti dalla garanzia originale del fabbricante.

TUTELA LEGALE FAMIGLIA

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato;
- d) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza;
- e) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza;
- f) controversie e procedimenti riferibili a Beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in Polizza;
- g) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di Beni immobili;
- h) controversie contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza;
- i) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- j) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- k) controversie riguardanti azioni di sfratto;
- l) controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (art. 28 legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;
- m) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- n) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla legge;
- o) le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'art. Oneri Indennizzabili;
- p) controversie relative a contratti di Agenzia, Rappresentanza o Mandato;
- q) controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza;
- r) di natura contrattuale nei confronti della Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia;
- s) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250.

CYBER RISK

Sono esclusi:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);
- c) le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- d) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale.

Inoltre, la garanzia non opera per le Controversie:

- e) derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto all'art. "Oneri Indennizzabili";
- f) di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti della Società e del Gruppo AXA, salvo quanto previsto all'art. "Oneri Indennizzabili";
- g) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
- h) non espressamente richiamate tra le voci dell'art. "Oneri Indennizzabili";
- i) di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del Bene;
- j) in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale.

Sono, inoltre, escluse dalla garanzia Cyber Risk le Controversie:

- k) di valore inferiore a € 250,00 (€ 200 per la garanzia Acquisti on-line/e-commerce);
- l) nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "community chiuse");
- m) aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento;
- n) nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall'Assicurato;
- o) nascenti da casi di omonimia;
- p) che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;
- q) nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all'Assicurato.

Inoltre si specifica che sono esclusi dall'operatività della garanzia Cyber Risk, nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:

- r) animali e vegetali;
- s) gioielli e/o Beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria;
- t) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio vedi definizione di "Viaggio" nel Glossario);
- u) Beni deperibili (cibo e bevande), medicinali, armi;
- v) materiale digitale scaricato on-line;
- w) oggetti per uso industriale;

**Esclusioni
Modulo 3
BLUE PROTECTION
CYBER**

Esclusioni Modulo 3 BLUE PROTECTION CYBER	<ul style="list-style-type: none"> x) Beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale); y) acquisti effettuati tramite aste on-line; z) veicoli a motore e natanti; aa) Beni non nuovi.
Esclusioni Modulo 4 BLUE PROTECTION SALUTE	<ul style="list-style-type: none"> 1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: <ul style="list-style-type: none"> a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il tentato suicidio; e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; f) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato; g) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio; h) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; 2) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società. 3) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. <p>Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale Sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</p>
Esclusioni Modulo 5 BLUE PROTECTION TECH	<p>Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere; b) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti; d) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura; e) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale; f) dolo o colpa dell'Assicurato; g) danni di ogni genere causati intenzionalmente dall'Assicurato, dai suoi componenti del Nucleo Familiare o da chiunque altro; h) negligenza dell'Assicurato (come ad esempio lasciare il Bene Assicurato in un luogo non sicuro, o incustodito, o fuori dalla portata dell'Assicurato stesso); i) danni causati con intento fraudolento; j) Beni non inclusi nella definizione di Carta registrata e dispositivo elettronico del Glossario; k) Beni non registrati sul sito dedicato, qualora la registrazione sia indicata come obbligatoria; l) interventi effettuati in assenza di preventivo consenso da parte della Società. <p>Esclusioni particolari paragrafo 1) PROTEZIONE CARTE DI PAGAMENTO</p> <p>Uso fraudolento delle Carte registrate.</p> <p>Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri derivanti direttamente od indirettamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) spese effettuate in modo fraudolento avvenute oltre 48 ore prima dal momento della denuncia di furto, scippo o rapina della Carta, comunicata all'emittente (blocco Carta); b) eventuali spese effettuate in modo fraudolento dopo la denuncia di furto, scippo o rapina della Carta, comunicata all'emittente (blocco Carta); c) uso fraudolento derivante da intenzionalità o complicità dell'Assicurato; d) transazioni effettuate con utilizzo del "codice segreto" (PIN) o altri eventuali sistemi di identificazione sicura effettuati attraverso codici di sicurezza e/o certificati digitali; e) Carte diverse da Carte di credito o di debito, quali tessere associative, Carte fedeltà, tessere collegate a un particolare negozio, Carte "frequent traveller", Carte carburante. <p>Esclusioni particolari paragrafo 2) PROTEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI</p> <p>La copertura non è operante per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) costi di sostituzione o ripristino di dati memorizzati sul Bene Assicurato o qualsiasi altro costo per la perdita o il danneggiamento di informazioni, dati o software contenuti nel Bene Assicurato;

	<ul style="list-style-type: none"> b) costi di riparazione per interventi correlati a un richiamo del produttore per il Bene o interventi svolti da soggetti non autorizzati dalla casa costruttrice; c) costi sostenuti a seguito dell'impossibilità di utilizzare il Bene Assicurato; d) qualsiasi altro costo diverso dal costo di riparazione o sostituzione dei Beni Assicurati; e) costi coperti dalla garanzia del produttore; f) danni indiretti risultanti dall'evento che ha causato il Sinistro; g) dispositivi confiscati da una società finanziaria o da un ente governativo (come la Polizia); h) nel caso non possa essere fornita la Prova di acquisto; i) per qualsiasi difetto del produttore su larga scala, guasto epidemico, risultante o meno in un richiamo del produttore; j) derivante alla responsabilità del produttore, come la non conformità del prodotto; k) relativo a un dispositivo il cui codice IMEI/numero seriale non può essere fornito o sia stato manomesso in qualsiasi modo. <p>A) Danno accidentale</p> <p>Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri derivanti direttamente od indirettamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) guasto, difetti intrinseci del Bene, imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione (anche in caso di richiamo da parte del produttore), vizi occulti; b) danno estetico; c) danni derivanti da Usura, vetustà, graduale deterioramento meccanico ed elettrico che non compromette la funzionalità; d) danno o mancato funzionamento generato da modifiche delle caratteristiche di origine del Bene o manomissione; e) danni causati o derivati dal mancato rispetto, nell'utilizzo o nella riparazione, delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del produttore; f) Assistenza, verifica, manutenzione o pulizia ordinaria; g) danno agli Accessori; h) danno correlato alla SIM Card; i) qualsiasi forma di virus informatico; j) danni causati da corpi estranei o sostanze normalmente non associate ai Beni assicurati; k) danni derivanti da incompatibilità del Bene Assicurato con kit auto o in generale all'installazione o montaggio di accessori utilizzati in combinazione con un dispositivo assicurato; l) nel caso il Bene non possa essere fornito al centro per la riparazione; m) danni derivanti da energia elettrica, che si tratti di riscaldamento, cortocircuito, sovratensione, caduta di potenza, mancato isolamento o influenza dell'elettricità atmosferica; n) riparazioni effettuate da fornitori non autorizzati dalla Società (in caso di riparazione/sostituzione); o) qualora il Bene fosse in possesso di terzi al momento del danno. <p>B) Furto</p> <p>La copertura assicurativa non opera e nessun indennizzo sarà dovuto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) furto avvenuto all'interno di un veicolo non custodito ad eccezione della sola ipotesi di furto all'interno di un veicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio regolarmente custodito di cui si possa provare la sosta attraverso apposito documento fiscale oppure in rimessa presso il garage privato; b) furto da un edificio o da altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, a meno che si sia verificato con scasso e/o effrazione; c) furto da qualsiasi veicolo commerciale, decappottabile o con copertura morbida; d) furto da qualsiasi veicolo a motore che l'Assicurato abbia lasciato incustodito, a meno che i Beni assicurati fossero stati collocati all'interno dello scomparto porta documenti, bagagliaio chiuso a chiave, portapacchi da tetto, borsa su misura chiusa a chiave o altro comparto interno nascosto, e il veicolo fosse chiuso e con tutti i sistemi di sicurezza attivi; e) furto non denunciato alle Autorità competenti entro 48 ore e, in caso di cellulari, non denunciato all'operatore telefonico per la registrazione nel database dei telefoni rubati e relativo blocco IMEI; f) se il Bene Assicurato sia stato lasciato incustodito in un luogo pubblico o venga sottratto da un edificio o altra proprietà a cui il pubblico abbia accesso, a meno che: <ul style="list-style-type: none"> - per entrare o uscire si sia verificato scasso, con conseguenti danni all'edificio; - il Bene Assicurato fosse conservato in un contenitore fisso e chiuso a chiave, che sia stato scassinato; g) furto e rapina commessi sull'Assicurato, fatta eccezione per i seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - furto con destrezza, purché la persona abbia indosso o a portata di mano i Beni assicurati; - furto commesso, strappando di mano o di dosso alla persona i Beni assicurati (scippo), o mediante violenza o minaccia alla sua persona (rapina). h) perdita o smarrimento del Bene; i) qualora il Bene fosse in possesso di terzi al momento del furto.
--	--

**Esclusioni
Modulo 6
BLUE PROTECTION
DENTAL**

SPESE DENTARIE

Restano sempre esclusi, e quindi non rimborsabili:

1. i trattamenti e/o i controlli per le seguenti specialità: chirurgia, radiologia (ad eccezione della Prestazione odontoiatrica di emergenza SD02 - Endorale per due elementi vicini), prostodonzia, periodonzia, ortopedia funzionale dei mascellari, ortodonzia, endodonzia, odontopediatria e qualsiasi altra specialità non espressamente contemplata all'Articolo 5 - Elenco delle prestazioni;
2. una condizione preesistente, come meglio descritta all'Articolo 8.1 - Patologie preesistenti.
3. emergenze chirurgiche maggiori dovute a traumi gravi che includono fratture mascellari o facciali e la perdita di sostanza calcificata e di denti. La presente Polizza non copre questo tipo di emergenza in quanto essa richiede l'intervento di un team medico multidisciplinare (chirurghi plastici, traumatologi, chirurghi maxillo-facciali e anestesisti) e l'uso di tecnologie e attrezzi diagnostici sofisticati. Il trattamento è in genere chirurgico e viene effettuato presso una struttura ospedaliera, ovvero non presso uno studio odontoiatrico;
4. interventi che richiedano anestesia generale o sedazione totale;
5. malattie o trattamenti per distonia maxillo-facciale;
6. i trattamenti ortodontici anche se associati alla chirurgia ortognatica, sia che precedano o che seguano l'intervento chirurgico;
7. i trattamenti delle neoplasie maligne alla bocca.

Sono inoltre escluse le conseguenze di:

8. dolo o colpa grave dell'Assicurato;
9. infortuni sofferti in stato di ubriachezza alla guida di veicoli in genere o conseguenza di proprie azioni delittuose;
10. alcolismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
11. malattie, stati patologici, difetti fisici e anomalie congenite preesistenti alla stipulazione della Polizza;
12. radioterapia o chemioterapia;

Sono infine esclusi dalla presente Assicurazione gli eventi:

13. (sia diretti che indiretti) derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche e indicazioni terapeutiche.
14. derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi tra cui a titolo meramente esemplificativo: speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, kitesurf, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A., bob, parkour, rally, bungee jumping, base jumping, bike trial, free climbing, canoa fluviale, salto dal trampolino con sci ed idrosci, alpinismo, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), hockey, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, rafting e canyoning;
15. derivanti da sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
16. derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente, o che comporti remunerazione su base contrattuale sia diretta sia indiretta;
17. derivanti dall'uso e guida di mezzi di locomozione subacquee;
18. derivanti dalla pratica di voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub, del Contraente o dell'Assicurato stesso, salvo quanto previsto dall'Articolo 2 - Estensione di garanzia;
19. derivanti dalla pratica di voli effettuati come pilota o membro dell'equipaggio su qualsiasi velivolo;
20. derivanti da stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, salvo quanto previsto dall'Articolo 2 - Estensione di garanzia;
21. subiti durante il periodo di arruolamento volontario in qualsiasi parte del mondo, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
22. derivanti dallo svolgimento di attività professionali che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco;
23. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

ASSISTENZA ALLA PERSONA

- 1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
 - a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
 - b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - d) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il tentato suicidio;
 - e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
 - f) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
 - g) gli sport praticati a livello professionale, nonché gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;

**Esclusioni
Modulo 6
BLUE PROTECTION
DENTAL**

- h) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- 2) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
- 3) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

**Esclusioni
Modulo 7
BLUE PROTECTION
PET**

- i) per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
- j) per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- k) per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- l) per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- m) per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- n) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- o) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- p) per Leishmania.
- q) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- r) ernie in genere;
- s) prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.

**Esclusioni
Modulo 8
BLUE PROTECTION
PET PLUS**

- Sono escluse dalla presente copertura le spese relative:
- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'Assicurazione;
 - b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
 - c) trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge;
 - d) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
 - e) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
 - f) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della Polizza;

- Inoltre la Società non copre le spese sostenute:
- g) per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
 - h) per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenza di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
 - i) per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
 - j) per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
 - k) per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
 - l) per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
 - m) per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
 - n) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
 - o) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
 - p) per Leishmania.
 - q) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
 - r) ernie in genere;
 - s) prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.



Ci sono limiti di copertura?

Limiti di copertura

BLUE PROTECTION MOBILITÀ - BLUE PROTECTION CASA - BLUE PROTECTION CYBER - BLUE PROTECTION SALUTE - BLUE PROTECTION TECH - BLUE PROTECTION DENTAL - BLUE PROTECTION PET - BLUE PROTECTION PET PLUS
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?	<p>In caso di richiesta di Assistenza L'Assicurato, o chi agisce in sua vece, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, al seguente numero telefonico: 800 313999 dall'Italia (numero verde) 06 42115217 dall'Estero (linea urbana)</p> <p>fornendo i dati anagrafici dell'Assicurato, numero di Polizza, il tipo di intervento richiesto e il numero di telefono al quale essere contattato.</p> <p>In caso di richiesta di rimborso La Società per la gestione dei Sinistri si avvale della proprio Ufficio Sinistri. Per avere informazioni su come denunciare un Sinistro, l'Assicurato potrà contattare il numero verde 800 313999 (numero verde) o il numero urbano 06 42115217 (linea urbana) scegliendo l'opzione corrispondente e seguendo le modalità in essa contenute.</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166). Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzodanneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Quando viene sottoscritto il contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della Polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno. In caso di Sinistro inoltre, l'Assicurato deve darne avviso tempestivamente all'Assicuratore, con le modalità indicate in Polizza, fornendo l'eventuale documentazione richiesta insieme ad ogni informazione utile alla definizione del Sinistro.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Il Premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o con frazionamento mensile o semestrale. Il Premio può essere pagato con sistemi di pagamento elettronico ed è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.
Rimborso	L'Assicurato potrà recedere dalla copertura assicurativa (cosiddetto diritto di ripensamento) entro 14 giorni dalla data di conclusione dell'adesione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Premio	La copertura assicurativa ha durata annuale con tacito rinnovo e inizia alle dalle ore 24.00 della data riportata sul Certificato di Assicurazione.
Rimborso	Non è prevista la sospensione della Polizza.



Come posso disdire la Polizza?

L'Assicurato potrà inviare la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa Polizza presenta una serie di garanzie assicurative relative alla vita privata che possono essere personalizzate in fase di assunzione del contratto scegliendo tra i moduli proposti.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: il costo di intermediazione medio, cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è pari a circa il 45 % del Premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a:</p> <p>Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Clienti; Casella Postale 20132, Via Eroi di Cefalonia, 00128 Spinaceto - Roma; numero fax: 0039.06.48.15.811, e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com.</p> <p>L'Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l'Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico,</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediazione; • negoziazione assistita; • arbitrato.
All'IVASS	<p>Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "Per il Consumatore - come presentare un reclamo".</p> <p>In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all'IVASS; corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; • reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria. <p>Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.axapartners.it.</p> <p>Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**
- **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

Condizioni di Assicurazione

INDICE

Pag.

Norme che regolano il Contratto in generale	2
MODULO 1 "BLUE PROTECTION MOBILITÀ"	6
Sezione - Assistenza Veicoli	7
Sezione - Assistenza Digitale Mobile	14
Sezione - Tutela Legale Circolazione	18
MODULO 2 "BLUE PROTECTION CASA"	22
Sezione - Assistenza Abitazione	23
Sezione - Assistenza Digitale Device Fissi - Home	27
Sezione - Estensione di Garanzia Elettrodomestici	32
MODULO 3 "BLUE PROTECTION CYBER"	35
Sezione - Tutela Legale Famiglia	36
Sezione - Cyber Risk	40
MODULO 4 "BLUE PROTECTION SALUTE"	46
Sezione - Assistenza Medica	47
Sezione - Second Opinion	52
Sezione - Teleconsultazione	53
MODULO 5 "BLUE PROTECTION TECH"	56
Sezione - Protezione Carte di Pagamento	59
Sezione - Protezione Dispositivi Elettronici	60
MODULO 6 "BLUE PROTECTION DENTAL"	66
Sezione - Spese Dentarie	67
Sezione - Assistenza alla Persona	73
MODULO 7 "BLUE PROTECTION PET"	76
Sezione - Assistenza Base	77
Sezione - Assistenza Travel ed Annullamento	79
Sezione - Prestazioni Veterinarie d'emergenza	79
Sezione - Tutela Legale	82
MODULO 8 "BLUE PROTECTION PET PLUS"	86
Sezione - Assistenza Base	87
Sezione - Assistenza Travel ed Annullamento	89
Sezione - Assistenza Smarrimento e Benessere	90
Sezione - Prestazioni Veterinarie d'emergenza	90
Sezione - Tutela Legale	93
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali	96

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'articolo 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

ART. 3. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Qualora la stipula della Polizza avvenga attraverso tecniche a distanza o fuori dai locali commerciali, in base alle vigenti disposizioni normative, il Contraente potrà recedere da quest'ultima **entro 14 giorni dalla data di stipula della Polizza**, contattando il Customer Care al numero verde **800 313999** o al numero urbano **06 42115217**, scegliendo l'opzione corrispondente e seguendo le istruzioni fornite.

Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento e il Premio sia stato pagato, la Società provvederà a rimborsare al Contraente l'importo di Premio già versato, al primo estratto conto utile (al netto delle imposte di legge, non rimborsabili).

ART. 4. DURATA DELLA POLIZZA, TACITO RINNOVO E DISDETTA

Il Contratto di Assicurazione ha validità annuale, decorre dalle ore 24.00 dal giorno stesso della stipula della Polizza (purché il Premio sia stato pagato nei termini previsti dalla Polizza) e coincide con la data riportata sul Certificato di Assicurazione. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

Qualora il Contraente voglia esercitare il diritto di disdetta, potrà farlo contattando il Customer Care al numero verde **800 313999** o al numero urbano **06 42115217**, scegliendo l'opzione corrispondente e seguendo le istruzioni fornite, oppure inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società al seguente indirizzo:

Casella Postale 20131
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto - Roma

Tale lettera raccomandata dovrà necessariamente contenere i seguenti dati:

- Nome e Cognome del Contraente;
- Proprio codice fiscale;
- Numero di Polizza indicato nel certificato di Polizza.

La Società ha facoltà di disdetta previa comunicazione scritta da inoltrare al Contraente con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di scadenza annuale della Polizza. Tale comunicazione potrà essere anticipata dalla Società anche tramite invio all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Contraente.

ART. 5. RECESSO PER SINISTRO

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, la Società o il Contraente possono recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, sempreché il Premio sia stato corrisposto.

ART. 6. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 7. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 8. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di Polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

ART. 9. VALUTA DI PAGAMENTO

Gli indennizzi vengono corrisposti in Italia in euro.

ART. 10. REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11. LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto d'Assicurazione è soggetto alla legge italiana.

ART. 12. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell'Assicurato.

ART. 13. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, comma 1, il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 14. DIRITTO DI RIVALSA

La Società è surrogata in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti di terzi responsabili degli eventi garantiti che hanno causato la necessità dell'intervento.

ART. 15. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE

La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle garanzie.

ART. 16. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI/LIMITI DI RESPONSABILITÀ

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto all'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

La Società non risponde di danni da interruzione dell'attività, ovvero ai Beni utilizzati o comunque sofferti nell'ambito dell'attività di natura professionale o commerciale a seguito di incidenti che avrebbero necessitato di manutenzione ordinaria o straordinaria.

La Società non può sostituirsi agli organismi locali o nazionali di soccorso di emergenza e pertanto, salvo stipulazione contrattuale contraria, la Società non risponde di eventuali spese sopravvenute in seguito al loro intervento.

L'Assicurato può decadere dai diritti di cui al presente contratto se non prende contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro, conformemente alle norme del Codice Civile. Pari decadenza è prevista qualora l'Assicurato non si renda disponibile per fare eseguire le riparazioni. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di Assistenza.

ART. 17. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme dettate in materia dalla legge italiana.

ART. 18. DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

18.1 Determinazione del Premio

La Polizza potrà essere costituita da uno o più moduli.

Il Premio lordo del singolo modulo, suddiviso in Premio unico o frazionato (mensile o semestrale) è riportato nell'allegato PDF «Blue Protection - PREMI» .

Il Contraente potrà optare se pagare il Premio in forma unica o frazionata e la scelta si applicherà automaticamente a tutti gli eventuali moduli selezionati al momento della stipula della Polizza.

Il Premio di Polizza è dato dalla somma dei premi dei singoli moduli ed è riportato nel Certificato di Assicurazione.

18.2 Pagamento del Premio

Il Contraente si impegna a corrispondere il Premio di Assicurazione a decorrere dalla data di stipula della Polizza, mediante addebito automatico su Carta di credito della quale è Titolare, in base alla frequenza di pagamento scelta (mensile, semestrale o annuale) e riportata sul Certificato di Assicurazione.

La raccolta dei premi pagati dal Contraente viene effettuata dalla Società.

Il pagamento del Premio costituisce valore di prova ai sensi dell'art. 1888 del Codice Civile.

ART. 19. MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

19.1 Mancato pagamento del Premio unico o della prima rata di Premio frazionato

Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento del Premio mediante addebito automatico su Carta di credito intestata al Contraente non dovesse andare immediatamente a buon fine, il Contraente autorizza la Società ad effettuare l'addebito del Premio unico o della prima rata in caso di Premio frazionato (mensile o semestrale) fino alle ore 24.00 del 5° giorno successivo alla data di stipula della Polizza (periodo durante il quale la Polizza rimarrà sospesa fino a pagamento del Premio); la Polizza verrà risolta di diritto nel caso in cui l'addebito non vada a buon fine entro i sopra indicati 5 giorni.

19.2 Mancato pagamento delle rate successive alla prima rata di Premio frazionato

Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento del Premio relativo alle rate successive alla prima rata di Premio frazionato mediante addebito automatico su Carta di credito intestata al Contraente non dovesse andare immediatamente a buon fine, il Contraente autorizza la Società ad effettuare l'addebito di tali rate (mensili o semestrali) secondo le seguenti modalità:

- in caso di frazionamento mensile: fino alle ore 24.00 del giorno antecedente la data prevista per il pagamento della rata successiva a quella per la quale è richiesta la corresponsione del Premio;
- in caso di frazionamento semestrale: fino alle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla data di scadenza della rata, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1901, 2° comma, C.C.; la Polizza verrà risolta di diritto, in entrambe le modalità, nel caso in cui il pagamento non avvenga entro i sopraindicati 30 giorni.

ART. 20. GARANZIE INCLUSE NEI MODULI ASSICURABILI

L'Assicurato ha la possibilità di comporre la propria Polizza scegliendo i moduli elencati nella seguente tabella:

MODULO	SEZIONI
MODULO 1: "BLUE PROTECTION MOBILITÀ"	<ul style="list-style-type: none">• Assistenza Veicoli• Assistenza Digitale - Mobile• Tutela Legale Circolazione
MODULO 2: "BLUE PROTECTION CASA"	<ul style="list-style-type: none">• Assistenza Abitazione• Assistenza Digitale Device Fissi - Home• Estensione di Garanzia Elettrodomestici
MODULO 3: "BLUE PROTECTION CYBER"	<ul style="list-style-type: none">• Tutela Legale Famiglia• Cyber Risk
MODULO 4: "BLUE PROTECTION SALUTE"	<ul style="list-style-type: none">• Assistenza Medica• Second Opinion• Teleconsultazione
MODULO 5: "BLUE PROTECTION TECH"	<ul style="list-style-type: none">• Protezione Carte di pagamento• Protezione Dispositivi Elettronici
MODULO 6: "BLUE PROTECTION DENTAL"	<ul style="list-style-type: none">• Spese Dentarie• Assistenza alla Persona
MODULO 7: "BLUE PROTECTION PET"	<ul style="list-style-type: none">• Assistenza Base• Assistenza Travel e Annullamento• Prestazioni Veterinarie d'emergenza• Tutela Legale
MODULO 8: "BLUE PROTECTION PET PLUS"	<ul style="list-style-type: none">• Assistenza Base• Assistenza Travel e Annullamento• Assistenza Smarrimento e Benessere• Prestazioni Veterinarie d'emergenza• Tutela Legale

MODULO 1: "BLUE PROTECTION MOBILITÀ"

GLOSSARIO

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTO IL MODULO

Assicurato:	il Contraente, nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Assistenza:	l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, tramite la Centrale Operativa.
Carenza (Periodo di):	periodo che intercorre fra la data di decorrenza della singola adesione e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
Centrale Operativa:	la Centrale Operativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Customer care:	il servizio di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma – costituito da risorse umane ed attrezzature, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 che si occupa di accogliere le richieste degli Assicurati inerenti il diritto di ripensamento, le disdette e di fornire tutte le informazioni legate al pre e al post vendita del prodotto BLUE PROTECTION.
Domicilio:	il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Furto:	il reato previsto all'art. 624 C.P., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto:	l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed impreveduto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria. Sono considerati egualmente guasti: <ul style="list-style-type: none">• l'errore carburante;• l'esaurimento carburante;• il gelo carburante;• la rottura e/o smarrimento chiavi;• il blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer;• la rottura o foratura dello pneumatico;• l'esaurimento batteria;• il furto totale e successivo ritrovamento.• il tentato furto o furto parziale;
Incendio:	la combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.

Incidente:	l'evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
Intermediario:	Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. - Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Massimale:	la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di Sinistro.
Paese di origine:	ai termini della presente Polizza si intende l'Italia.
Polizza:	il documento che prova il Contratto di Assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rete stradale pubblica:	ai sensi della presente Polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quartiere, F: Strade locali.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società:	INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma.
Veicolo:	ai sensi della presente Polizza si intende l'autoveicolo e il motoveicolo: <ul style="list-style-type: none">• ad uso privato, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q.li;• destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente;• con targa italiana;• di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;• con data di prima immatricolazione non anteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;• regolarmente Assicurato per la copertura RCA obbligatoria;• in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica e norme antinquinamento (bollino blu). Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a noleggio a breve termine, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice.

SEZIONE - ASSISTENZA VEICOLI

ART. 1 ESTENSIONE TERRITORIALE

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti in Italia, nell'Unione Europea e nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Islanda, Israele, Liechtenstein, F.Y.R.O.M. Macedonia, Madera, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina.

Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell'elenco sopra riportato.

ART. 2 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per anno, indipendentemente da quale veicolo l'Assicurato stia guidando per ciascun anno di validità della copertura; superato tale limite l'Assicurato potrà comunque contattare la Centrale Operativa per richiedere l'organizzazione della prestazione con costi a suo carico, a tariffe convenzionate.
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di Assistenza;
- con un Periodo di Carenza di 15 giorni dalla data di decorrenza della copertura.

ART. 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

01 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo)

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.

Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'Assicurato.

Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.

02 Soccorso stradale

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di Assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l'Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l'officina generica più vicina. Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il Sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di **€ 150,00** per Sinistro.

Si specifica che:

- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di Assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore al punto di Assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di Assistenza;
- in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'Assicurato;
- la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del Sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
- la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo Assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);

- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del Sinistro;
- si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo.

03 Recupero difficoltoso

Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato.

L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di **€ 250,00** per Sinistro.

04 Auto in sostituzione

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, o qualora al momento del Sinistro il punto di Assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo in sostituzione alle seguenti condizioni:

- a chilometraggio illimitato;
- per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni;
- compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
- di cilindrata 1.600 c.c.;
- con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'Assicurato.

Si specifica che:

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di Carta di credito;
- l'Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo;
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio".

05 Sostituzione a seguito di furto

Qualora l'Assicurato subisca il furto totale del veicolo, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un'autovettura a noleggio alle condizioni e con le modalità specificate nella prestazione "Auto in sostituzione" per un periodo massimo di 7 (sette) giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al Sinistro.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

06 Servizio di accompagnamento

Qualora l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo in sostituzione a seguito del Soccorso stradale, la Centrale Operativa potrà organizzare il servizio di accompagnamento.

La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di **€ 50,00** per Sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la Società rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.

07 Spese di albergo (prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio dell'Assicurato)

Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio e, al momento del Sinistro, il punto di Assistenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell'officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.

La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di **€ 75,00** per notte e per persona ed **€ 300,00** per Sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

Si specifica che:

- la prestazione opera anche a seguito di furto totale del veicolo previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio".

08 Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio (prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio dell'Assicurato)

Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio e necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, oppure in caso di furto totale del veicolo, la Centrale Operativa organizzerà il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un'auto in sostituzione.

La Società, terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti aerei entro il limite di **€ 500,00** per Sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
- il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di **€ 200,00** per Sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
- il costo del noleggio dell'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.

Si specifica che:

- in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri;

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "Auto in sostituzione";
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto la prestazione "Spese di albergo".

09 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)

Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell'immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell'Assicurato:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di **€ 500,00** per Sinistro;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di **€ 200,00** per Sinistro;
- un'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.

Si specifica che:

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'Assicurato;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "Auto in sostituzione";
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto la prestazione "Rimpatrio del veicolo".

10 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)

Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell'Assicurato:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di **€ 500,00** per Sinistro;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di **€ 200,00** per Sinistro;
- un'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.

Si specifica che:

- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'Assicurato;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "Auto in sostituzione";
- la Società potrà richiedere all'Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo;
- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto la prestazione "Rimpatrio del veicolo".

11 Invio pezzi di ricambio all'estero

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all'estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo. L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

La Società terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell'imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di € 500,00 per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

Obblighi dell'Assicurato:

- fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società per l'importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
- comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
- rimborsare quanto anticipato dalla Società al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con "mezzi eccezionali".

12 Rimpatrio del veicolo dall'estero

Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale o ritrovamento dopo il furto totale il veicolo Assicurato risulti danneggiato in modo tale da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di immobilizzo superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi,

la Società provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un'officina designata dall'Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto (dal momento dell'avvenuta comunicazione alla Centrale Operativa) entro il limite di € 1.500,00 per Sinistro.

Da tale prestazione sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo l'evento imprevisto, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. La Società provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell'officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso. La Società non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio. In caso di furto totale, la Società potrà richiedere all'Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.

13 Abbandono legale del veicolo all'estero

Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale o ritrovamento dopo il furto totale il valore commerciale del veicolo risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvederà al suo abbandono legale sul posto, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi sia organizzativi.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti necessari entro 15 (quindici) giorni. La mancata produzione dei documenti necessari all'abbandono legale del veicolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

14 Informazioni di carattere automobilistico

In caso di Sinistro l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa informazioni circa i seguenti argomenti:

- rete di Assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
- rete di Assistenza per riparazioni agli pneumatici;
- informazioni sul traffico della rete autostradale italiana;
- stazioni di rifornimento della rete autostradale italiana.

ART. 4 ESCLUSIONI GENERALI

1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
 - a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
 - b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il tentato suicidio;
 - e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
 - f) circolazione stradale di veicoli non previsti in Polizza (vedi GLOSSARIO, Veicolo);
 - g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
 - h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
 - i) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
 - j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
 - k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
 - l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
 - m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
 - n) qualora il mezzo non sia Assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
 - o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
2. La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
3. La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
4. La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente. Nessun (ri)Assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale Sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/il (ri)Assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al seguente numero telefonico:

800 313999 dall'Italia (numero verde)
06 42115217 dall'Estero (linea urbana)

Inoltre, dovrà comunicare:

- cognome e nome;
- n. Polizza;
- prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica Titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.). Gli interventi di Assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di Assistenza.

La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

SEZIONE - ASSISTENZA DIGITALE MOBILE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Apparato Digitale

"Mobile": apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (netbook, laptop), tablet, phablet, smartphone, smartwatch, di uso privato e di proprietà dell'Assicurato. Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici.

Assicurato/Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assistenza Digitale: attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell'operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all'installazione e/o la loro (ri)configurazione. Tale operazione può avvenire tramite l'Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio.

Assistenza in remoto: tipo di Assistenza digitale che viene fornita telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati come cobrowsing o videobrowsing), via chat oppure tramite mail, che mette in contatto l'Assicurato con la Piattaforma Digitale. Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.

Assistenza tecnica

a domicilio: tipo di Assistenza digitale che prevede l'invio di un tecnico specializzato presso il domicilio del Cliente o il luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente.

Cobrowsing: software di Assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di prendere possesso dell'apparato del Cliente (ad esempio Pc) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni.

Danno accidentale: il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell'Apparecchio garantito.

Fibra: servizio telefonico-internet che si avvale dell'utilizzo della fibra ottica. Porta a casa dell'utente un servizio dati e quindi necessita di un router capace di utilizzare questo tipo di segnale, tipicamente un apparato voip fornito dal gestore. Ci sono vari tipi di fibra. Il più comune è l'fttc (fibra fino al cabinet, l'ultima tratta di cavo rimane in rame, tipicamente l'impianto a casa del Cliente rimane un impianto tradizionale), fttb (fibra fino al building, quindi fino al piano terra del palazzo da lì rimangono cavi in rame quindi l'impianto domestico rimane tradizionale), fttth (fibra home, cioè la fibra sostituisce il rame nell'impianto domestico).

Malfunzionamento: il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale "Mobile", che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all'uso previsto dal venditore ma che non sia legato ad un danno accidentale.

Piattaforma Digitale: la Centrale Operativa specializzata nell'erogazione di Assistenza informatica.

Rete WiFi: Modalità di collegamento ad internet senza cavi o fili di apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa (DSL o fibra) o sim dati e genera un campo wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o libera. Le dimensioni e la potenza di una rete wifi variano, sono influenzati tra l'altro dallo spessore delle mura o da interferenze quali altre reti simili vicine.

Spettrometro: software di Assistenza che permette, tramite lo smartphone del Cliente, di analizzare i canali wifi presso il domicilio del Cliente al fine di eliminare problemi dovuti a più wifi attivi sullo stesso canale, ed ottimizzare l'utilizzo degli apparati.

Videobrowsing: software di Assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamera dello smartphone del Cliente per vedere gli apparati, l'impianto o i cavi inquadri.

ART. 6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

ART. 7 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9 alle 13 per fornire Assistenza. L'eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato, verrà organizzato entro un massimo di 8 ore lavorative;
- la copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'Assicurazione, ovvero la data di acquisto della Polizza.
- la Società potrà effettuare solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore
- la Società potrà prendere a carico solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano effettuati su Apparati Digitali "Mobile" provvisti di regolare licenza.
- la Società prende a carico massimo 3 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Mobile".

ART. 8 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nei casi previsti ai successivi punti 01) e 02), la Società si obbliga a prestare supporto informatico con le modalità sotto riportate:

01 Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Mobile"

Qualora l'Assicurato, a causa di malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l'operatività e se necessario riconfigurarla, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema. In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità dell'Apparato Digitale per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che l'apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che l'Apparato non è alimentato correttamente. Se le verifiche della Centrale Operativa non sono sufficienti a risolvere il problema, l'Assicurato verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella risoluzione del malfunzionamento, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione dell'Apparato Digitale, la Piattaforma Digitale, in accordo con la Centrale Operativa, invierà presso il domicilio dell'Assicurato (o il luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente) un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio). La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato. L'Assicurato si impegna a rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore). Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

02 Intervento a seguito di virus sull'Apparato Digitale "Mobile"

In caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l'Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema. In questa prima fase, avuta conferma che l'Assicurato sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla Centrale Operativa alcuni controlli basilari propedeutici all'Assistenza vera e propria. L'Assicurato verrà quindi trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante.

ART. 9 ESCLUSIONI (PARTICOLARI DI SEZIONE)

La Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- b) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
- c) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- d) apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'Assistenza in caso di virus e di riconfigurazione;
- e) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- f) dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio);
- g) malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- h) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- i) danno accidentale.

La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

Nessun (ri)Assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale Sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/il (ri)Assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Come fare la richiesta di Assistenza Digitale

Le prestazioni di Assistenza "Digitale" devono essere richieste, direttamente alla Centrale Operativa contattando il numero telefonico **800 313999 (numero verde)** oppure **06 42115217 (linea urbana)** nel momento in cui si verifica il Sinistro.

La Centrale Operativa è a disposizione **dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9 alle 13**, per fornire immediatamente Assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare la Centrale Operativa, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione;
- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax, eventuale indirizzo e-mail);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di Assistenza, la Società non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

SEZIONE - TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Arbitrato:	le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla Polizza.
Assicurato:	il Contraente, anche in qualità di trasportato e pedone.
Assistenza stragiudiziale:	l'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Controversia:	s'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di Assistenza legale.
Fatto generatore:	il fatto, l'inadempimento o la violazione di norme che dà origine alla controversia.
Vertenza contrattuale:	controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Vertenza extracontrattuale:	Controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.
Imputazione Colposa:	per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
Imputazione Dolosa:	per aver commesso volontariamente il reato/fatto imputato.
Parti:	il Contraente e la Società.
Sinistro:	l'insorgere della controversia derivante dal fatto generatore.
TAR:	tribunale Amministrativo Regionale.
Transazione:	accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale:	l'Assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).
Unico Sinistro:	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Veicolo:	il mezzo di trasporto di cui l'Assicurato ha fornito la targa alla Società.

ART. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

ART. 12 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di sostituzione del veicolo indicato in Polizza, ferma la validità e la continuazione della Polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo veicolo.

La Società assicura, alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato relativi all'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- **le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'Assicurato ha la residenza;**

- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'Autorità giudiziaria, o dall'Assicurato se autorizzato dalla Società;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014).

Art. 12.1 Massimale

Massimale per evento senza limite annuo (salvo dove diversamente indicato).

- € 5.000,00.

Art. 12.2 Prestazioni Garantite

È prevista la possibilità per l'Assicurato di ottenere informazioni su garanzie oggetto dell'Assicurazione, rischi assicurati, condizioni di Assicurazione, modalità e termini per la denuncia dei Sinistri, stato dei Sinistri in essere, tramite la Help on-line che risponde al numero telefonico **+ 39 06 0642115554** e che è attiva nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Art. 12.3 Oneri Indennizzabili

Gli Oneri Indennizzabili previsti operano per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente alle seguenti fattispecie:

1. l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
3. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
4. il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
5. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
6. le controversie contrattuali riguardanti i veicoli di proprietà dell'Assicurato.

ART. 13 IL SINISTRO

13.1 Insorgenza del Sinistro – Decorrenza della garanzia

Ai fini dell'operatività delle garanzie si precisa che:

- la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'Assicurazione;
- il fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'Assicurazione e nello specifico:

- dopo le ore 24.00 del 15° giorno di decorrenza dell'Assicurazione, ovvero la data di acquisto della Polizza per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali, (nello specifico i punti 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. Oneri Indennizzabili);

- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi.

- I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni per fatto illecito di terzi, il fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato.

13.2 Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia di Sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. - "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale.

La Società è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

13.3 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 14 ESCLUSIONI (PARTICOLARI DI SEZIONE)

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, tumulti popolari;
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato;
- d) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza;
- e) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza;
- f) controversie contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza;

g) controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (art. 28 legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;

h) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

i) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla legge;

j) le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'art. Oneri Indennizzabili;

k) controversie relative a contratti di Agenzia, Rappresentanza o Mandato;

l) controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza;

m) di natura contrattuale nei confronti della Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia;

n) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250.

ART. 15 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

15.1 Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di Sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista dall'Art- "Oneri Indennizzabili".

Il risarcimento diretto può essere applicato in presenza dei seguenti requisiti:

- Il Sinistro si è verificato soltanto tra due veicoli.

- Entrambi i veicoli coinvolti devono essere identificati, stati immatricolati in Italia e con una Polizza assicurativa in essere.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia di Sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la Società.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

15.2 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

a) informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

15.3 Come denunciare il Sinistro

La Società per la gestione dei Sinistri si avvale della proprio Ufficio Sinistri.

Per avere informazioni su come denunciare un Sinistro, l'Assicurato potrà contattare il numero verde **800 313999 (numero verde)** o il numero urbano **06 42115217 (linea urbana)**, scegliendo l'opzione corrispondente e seguendo le modalità in essa contenute.

MODULO 2: "BLUE PROTECTION CASA"

GLOSSARIO

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTO IL MODULO

Abitazione:	l'insieme dei locali costituenti l'intero fabbricato unifamiliare oppure una unità immobiliare, destinati a civile abitazione, il cui indirizzo è stato comunicato dall'Assicurato alla Società.
Allagamento:	eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.
Assicurato/Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione, domiciliato presso l'abitazione il cui indirizzo è stato comunicato alla Società.
Assistenza:	l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, tramite la Centrale Operativa.
Carenza (Periodo di):	periodo che intercorre fra la data di decorrenza della singola adesione e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
Centrale Operativa:	la Centrale Operativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.
Customer care:	il servizio di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma – costituito da risorse umane ed attrezzature, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 che si occupa di accogliere le richieste degli Assicurati inerenti il diritto di ripensamento, le disdette e di fornire tutte le informazioni legate al pre e al post vendita del prodotto BLUE PROTECTION.
Domicilio:	il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Esplosione:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Furto:	il reato previsto agli artt. 624 e 624-bis C.P., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio:	la combustione, con fiamma, di Beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Intermediario Italia:	Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. - Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma. il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Massimale:	la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di Sinistro.
Mezzi di chiusura:	robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno. Inferriate fissate al muro.
Polizza:	il documento che prova il Contratto di Assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Residenza:	il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società:	INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti 121 - 00156 – Roma.

SEZIONE - ASSISTENZA ABITAZIONE

ART. 16 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

ART. 17 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura; superato tale limite l'Assicurato potrà comunque contattare la Centrale Operativa per richiedere l'organizzazione della prestazione con costi a suo carico, a tariffe convenzionate.
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di Assistenza.
- con un Periodo di Carenza di 15 giorni dalla data di decorrenza della copertura.

ART. 18 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di cambio dell'indirizzo dell'abitazione indicato in Polizza, ferma la validità e la continuazione della Polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo indirizzo. Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo indirizzo per l'operatività della copertura assicurativa presso il nuovo indirizzo.

01 Invio di un Elettricista in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista con la Società.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di € 300,00 per Sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

02 Invio di un Idraulico in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:

- allagamento o infiltrazione nell'abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;

- mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato con la Società.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di **€ 300,00** per Sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

03 Invio di un Fabbro/Falegname

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro o di un falegname in caso di:

- furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell'abitazione;

la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato con la Società.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di **€ 300,00** per Sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato. In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

04 Invio di un Vetraio/Tapparellista in caso di urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio o di un tapparellista in caso di rottura di un vetro della porta d'ingresso o delle finestre/serrande dell'abitazione a seguito di furto o tentato furto, scoppio, esplosione la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato con la Società.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di **€ 300,00** per Sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato. In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

05 Ripristino dell'abitabilità

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'abitabilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di **€ 300,00** per Sinistro. In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

06 Sistemazione provvisoria d'emergenza

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione necessiti, per obiettive ragioni d'inagibilità, di una sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell'Assicurato e dei familiari in un albergo nei pressi dell'abitazione.

Resta a carico della Società il costo del pernottamento per la prima notte successiva al Sinistro entro il limite di **€ 300,00** per Sinistro e per anno. In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

07 Trasloco definitivo

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione o scoppio, abbia necessità di trasferire i Beni contenuti nella propria abitazione, divenuta definitivamente inagibile, presso un altro luogo all'interno del comune di residenza, la Centrale Operativa provvederà a reperire una società di traslochi o autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente. La Società terrà a proprio carico i relativi costi documentati entro il limite di **€ 1.000,00** per Sinistro e per anno, purché il trasloco venga effettuato entro 30 (trenta) giorni dal Sinistro come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il "Ripristino dell'abitabilità".

ART. 19 ESCLUSIONI GENERALI

1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
 - a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - c) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
 - d) atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
 - e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
2. La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
3. La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società. Nessun (ri)Assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale Sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/il (ri)Assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 20 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al seguente numero telefonico:

800 313999 (numero verde)

oppure

06 42115217 (linea urbana)

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà comunicare:

- cognome e nome;
- n. Polizza;
- prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica Titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).

Gli interventi di Assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di Assistenza.

La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

SEZIONE - ASSISTENZA DIGITALE DEVICE FISSI - HOME

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Apparato Digitale

"Home":

apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, smart tv, decoder, consolle da gaming, dispositivi di smarthome, di uso privato e di proprietà dell'Assicurato.

Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici.

Assicurato/Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assistenza Digitale: attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell'operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all'installazione e/o la loro (ri)configurazione.

Tale operazione può avvenire tramite l'Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio.

Assistenza in remoto: tipo di Assistenza digitale che viene fornita telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati come cobrowsing o videobrowsing), via chat oppure tramite mail, che mette in contatto l'Assicurato con la Piattaforma Digitale.

Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.

Assistenza tecnica a

domicilio:

tipo di Assistenza Digitale che prevede l'invio di un tecnico specializzato presso il domicilio del Cliente o il luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente.

Cobrowsing:

software di Assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di prendere possesso dell'apparato del Cliente (ad esempio Pc) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni.

Danno accidentale:

il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell'Apparecchio garantito.

Dispositivi

di smarthome:

IPcam, sensori apertura/chiusura porte, smart switch, sensori di fumo, sensori di allagamento, termostato, valvole termostatiche, sensori di temperatura, sensori di movimento, lampadine intelligenti, serratura elettronica.

Fibra:

servizio telefonico-internet che si avvale dell'utilizzo della fibra ottica. Porta a casa dell'utente un servizio dati e quindi necessita di un router capace di utilizzare questo tipo di segnale, tipicamente un apparato voip fornito dal gestore. Ci sono vari tipi di fibra. Il più comune è l'fttc (fibra fino al cabinet, l'ultima tratta di cavo rimane in rame, tipicamente l'impianto a casa del Cliente rimane un impianto tradizionale), fttb (fibra fino al bulding, quindi fino al piano terra del palazzo da lì rimangono cavi in rame quindi l'impianto domestico rimane tradizionale), fttH (fibra home, cioè la fibra sostituisce il rame nell'impianto domestico).

Impianto domestico:

in ambito digitale l'insieme di cavi e prese telefoniche nell'abitazione che ricevono il servizio dsl o fibra dall'esterno e lo trasmettono all'interno dell'abitazione. Tale servizio è generalmente garantito dal gestore del servizio telefonico solo fino alla prima presa (la più vicina rispetto all'ingresso dell'abitazione), il resto dell'impianto è responsabilità del Cliente. Alcune volte l'impianto riceve invece il segnale da una sim dati. In ambito di Assistenza Digitale può essere necessario mandare un tecnico a riparare, modificare o potenziare l'impianto domestico al fine di estendere il servizio ad alcuni ambienti della casa, o migliorarne la fruibilità.

- Italia:** il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
- Malf funzionamento:** il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale "Home" o della Rete Domestica, che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all'uso previsto dal venditore ma che non sia legato ad un danno accidentale.
- Piattaforma Digitale:** la Centrale Operativa specializzata nell'erogazione di Assistenza informatica.
- Rete domestica:** insieme delle connessioni wifi generate dagli apparati dell'utente nell'ambiente domestico, e dell'impianto domestico stesso.
- Rete Wifi:** modalità di collegamento ad internet senza cavi o fili di apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa (DSL o fibra) o sim dati e genera un campo wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o libera. Le dimensioni e la potenza di una rete wifi variano, sono influenzati tra l'altro dallo spessore delle mura o da interferenze quali altre reti simili vicine.
- Spettrometro:** software di Assistenza che permette, tramite lo smartphone del Cliente, di analizzare i canali wifi presso il domicilio del Cliente al fine di eliminare problemi dovuti a più wifi attivi sullo stesso canale, ed ottimizzare l'utilizzo degli apparati.
- Ultimo miglio:** termine che si utilizza nelle telecomunicazioni per identificare l'ultimo parte della tratta di cavo (rame o fibra) che porta il servizio telefonico a casa del Cliente. Il termine identifica la tratta che specificatamente va dall'armadio di strada alla prima presa telefonica dell'impianto domestico.
- Videobrowsing:** software di Assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamera dello smartphone del Cliente per vedere gli apparati, l'impianto o i cavi inquadrati.

ART. 21 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

ART. 22 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9 alle 13 per fornire Assistenza. L'eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato, verrà organizzato entro un massimo di 8 ore lavorative;
- la copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'Assicurazione, ovvero la data di acquisto della Polizza;
- la Società potrà effettuare solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore;
- la Società potrà prendere a carico solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano effettuati su Apparati Digitali "Home" provvisti di regolare licenza;
- la Società prende a carico massimo 3 interventi per anno sugli Apparati Digitali "Home".

ART. 23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nei casi previsti ai successivi punti 01), 02 e 03), la Società si obbliga a prestare supporto informatico con le modalità sotto riportate.

01 Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Home"

Qualora l'Assicurato, a causa di malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l'operatività e se necessario riconfigurarla, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità dell'Apparato Digitale per il quale chiede supporto, La Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che l'apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che l'Apparato non è alimentato correttamente. Se le verifiche della Centrale Operativa non sono sufficienti a risolvere il problema, l'Assicurato verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella risoluzione del malfunzionamento, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione dell'Apparato Digitale, la Piattaforma Digitale, in accordo con la Centrale Operativa, invierà presso il domicilio dell'Assicurato (o il luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente) un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio).

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato. L'Assicurato si impegna e si rende disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad apparato digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore). Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

02 Ripristino dell'operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale "Home")

Qualora l'Assicurato a causa di malfunzionamento della propria Rete Domestica necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, La Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente.

Se le verifiche della Centrale Operativa non fossero sufficienti a risolvere il problema, l'Assicurato verrà trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Domestica.

funzionamento della Rete Domestica. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Piattaforma Digitale il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, la Piattaforma Digitale in accordo con la Centrale Operativa invierà presso l'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio). La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato. L'Assicurato si impegna e si rende disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/ segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

03 Intervento a seguito di virus sull' Apparato Digitale "Home"

In caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l'Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema. In questa prima fase, avuta conferma che l'Assicurato sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla Centrale Operativa alcuni controlli basilari propedeutici all'Assistenza vera e propria. L'Assicurato verrà quindi trasferito telefonicamente alla Piattaforma Digitale che fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante.

ART. 24 ESCLUSIONI (PARTICOLARI DI SEZIONE)

La Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- b) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
- c) impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);
- d) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- e) apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'Assistenza in caso di virus e di riconfigurazione;
- f) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- g) dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio);
- h) malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa;
- i) centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali;
- j) malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- k) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- l) danno accidentale.

La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

ART. 25 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Come fare la richiesta di Assistenza Digitale.

Le prestazioni di Assistenza "Digitale" devono essere richieste, direttamente alla Centrale Operativa contattando il numero telefonico **800 313999 (numero verde)** oppure **06 42115217 (linea urbana)** nel momento in cui si verifica il Sinistro.

La Centrale Operativa è a disposizione **dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9 alle 13**, per fornire immediatamente Assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare la Centrale Operativa, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione;
- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di Assistenza, la Società non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

SEZIONE - ESTENSIONE DI GARANZIA ELETTRODOMESTICI

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Assicurato/Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione, proprietario del Bene indennizzabile.

Bene indennizzabile: un apparecchio di elettronica di consumo o elettrodomestico presente presso l'Abitazione dell'Assicurato per uso esclusivamente personale, con un prezzo minimo di acquisto di almeno **euro 150** e un prezzo massimo d'acquisto di **euro 2.500**, acquistato in un negozio in Italia (e non una zona Duty Free), oppure tramite un sito web laddove la società di vendita abbia la sede legale in Italia e il Bene viene venduto per essere utilizzato sul mercato italiano e non è incluso tra i Beni non coperti. Il fabbricante deve fornire una garanzia originale di almeno 24 mesi **per il Bene indennizzabile**.

Guasto: un malfunzionamento interno di un Bene indennizzabile che sarebbe stato coperto dalla garanzia originale del fabbricante dovuto solo ad un difetto dei materiali o della lavorazione e che determini il malfunzionamento del Bene indennizzabile rispetto allo scopo previsto.

Periodo di garanzia estesa: il periodo che inizia il giorno successivo al giorno di scadenza della garanzia originale del fabbricante (che dovrà essere di almeno 24 mesi) e termina 36 mesi dopo per tutte le categorie di prodotti ad esclusione della categoria "Grey" che ha una copertura che termina 12 mesi dopo.

ART. 26 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con un Periodo di Carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura;
- l'Assicurato deve fornire alla Società la ricevuta originale rilasciata dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d'acquisto del Bene indennizzabile.
- la garanzia estesa copre solo le spese di riparazione in caso di guasto del Bene indennizzabile successivamente alla scadenza della garanzia originale del fabbricante che dovrà essere di almeno 24 mesi.

ART. 27 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato è coperto per i costi di riparazione del Bene indennizzabile in seguito a guasto durante il periodo di garanzia estesa.

Qualora la riparazione non fosse possibile o il suo costo fosse superiore al valore del Bene indennizzabile stesso si provvederà all'indennizzo del Bene, decurtando il prezzo d'acquisto riportato sullo scontrino, come di seguito riportato:

- per le categorie Apparecchi Audiovisivi (Brown), Elettrodomestici (White): decurtazione del 1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del Bene indennizzabile e la data del Sinistro.
- per la categoria Dispositivi Informatici (Grey): decurtazione del 2,5% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del Bene indennizzabile e la data del Sinistro.

Si specifica che l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo d'acquisto comprensivo di IVA indicato sullo scontrino.

ELENCO BENI INDENNIZZABILI

APPARECCHI AUDIOVISIVI (BROWN)

Televisori

- TV LCD, Schermo al plasma
- TV Led
- Televisione - Smart TV
- Decoder HDVT
- Home Cinema

DVD & Video

- Lettore Blue Ray e DVD
- Registratore Digitale
- Lettore DVD portatile
- Registratore DVD
- Video Telefono
- Videoregistratore
- Videoproiettore

HI FI

- Audio Media Player
- Lettore CD
- Amplificatore
- Giradischi
- Sintonizzatore
- Altoparlanti
- Cuffie Audio
- Altoparlanti Hi Fi

Piccoli Elettrodomestici Audio

- Piattaforma Docking station MP3/ Ipod
- Radio portatile
- Radio, Lettore musicassette/CD portatile
- Altoparlanti portatili
- Minidisc
- Radiosveglia

ELETTRODOMESTICI (WHITE)

Grandi Elettrodomestici Raffreddare

- Frigo
- Congelatore
- Cantina vini

Lavare

- Asciugatrice
- Lavastoviglie
- Lavatrice

Cucinare

- Piano cottura
- Piano cottura elettrico
- Piano cottura a induzione
- Piano cottura vetroceramica
- Forno
- Forno a vapore
- Micro-onde
- Forno Mini
- Fornello (Piastra)

Cappe

- Cappa ad isola
- Cappa a camino
- Cappa telescopica

Aria Condizionata

- Condizionatore
- Ventilatore

Piccoli Elettrodomestici Cucinare

- Scaldavivande
- Macchina per il Pane
- Macchina Espresso
- Mixer, Robot Cucina

Altro

- Battitappeto
- Robot per le pulizie
- Aspirapolvere
- Pulitore a vapore
- Ferro da stiro
- Macchina da cucire
- Aspirapolvere portatile
- Umidificatore
- Deumidificatore
- Purificatore dell'aria

Cura della Persona

- Coperta elettrica
- Phon
- Arricciacapelli, Piastra capelli
- Spazzola elettrica
- Rasoio elettrico
- Spazzolino elettrico
- Bilancia pesapersona

Fitness

- Ellittica
- Stazioni fitness
- Tapis roulant
- Poltrona massaggiante
- Pedana vibrante
- Solarium/lettino solare
- Cyclette

DISPOSITIVI INFORMATICI (GREY)

Computer

- Desktop
- Laptop
- Notebook
- Tablet

Periferiche e Telefoni

- Telefono fisso
- Fax/Fotocopiatrice
- Stampanti
- Scanner

ART. 28 ESCLUSIONI (PARTICOLARI DI SEZIONE)

- a) Furto, danno accidentale, atti di vandalismo;
- b) telefoni cellulari e smartphone;
- c) utensili da giardinaggio alimentati elettricamente;
- d) caldaie;
- e) Beni originali venduti per mezzo di canali non autorizzati, in diretta concorrenza con i distributori autorizzati;
- f) Beni privi della garanzia originale del fabbricante valida in Italia;
- g) Beni privi di istruzioni per l'uso in italiano;
- h) Beni non acquistati come nuovi o modificati, ricostruiti o ristrutturati;
- i) Beni acquistati per essere rivenduti;
- j) spese di installazione o ricostruzione o modifica di un Bene;
- k) spese di pulizia, compreso a titolo puramente esemplificativo, filtri per lavatrici, video e cassette;
- l) le spese sostenute per la rettifica di eventuali blocchi (tranne il caso dei sistemi di raffreddamento delle apparecchiature di refrigerazione);
- m) i costi sostenuti per lo smaltimento dei Beni;
- n) eventuali costi sostenuti per l'accesso e la riparazione di apparecchiature incorporate in sistemi componibili;
- o) Beni utilizzati per scopi commerciali;
- p) spese sostenute in relazione a riparazioni per funzionamento, ispezioni o installazioni di routine, oppure oneri per chiamate di Assistenza laddove la ditta di riparazione autorizzata non possa trovare alcun difetto nel Bene;
- q) il software e altri accessori informatici non interamente assemblati dal produttore;
- r) danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle installazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- s) corrosione;
- t) danneggiamento da cattivo utilizzo o negligenza;
- u) fulmini, temporali o inondazioni;
- v) spese dovute a riparazioni eseguite da ditte non autorizzate dall'Assicuratore;
- w) eventuali costi diversi da quelli specificatamente coperti dalla garanzia originale del fabbricante.

ART. 29 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di guasto ad un Bene indennizzabile è necessario contattare la Società al seguente numero:

800 313999 (numero verde)

oppure

06 42115217 (linea urbana)

fornendo il nome dell'Assicurato, il marchio e il modello del Bene indennizzabile e la data in cui si è verificato il guasto. L'Assicurato dovrà fornire alla Società la ricevuta/scontrino originali rilasciati dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d'acquisto del Bene indennizzabile. La Società, una volta verificato che il Bene indennizzabile è effettivamente coperto, procederà all'invio di un riparatore presso il domicilio dell'Assicurato. Qualora la riparazione sul posto non fosse possibile la Società valuterà l'eventuale riparazione del Bene presso un centro autorizzato o procederà all'indennizzo del Bene.

In ogni caso, le spese non espressamente autorizzate dalla Società non saranno rimborsate.

MODULO 3: "BLUE PROTECTION CYBER"

GLOSSARIO

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTO IL MODULO

Arbitrato:	le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla Polizza.
Assicurato:	il Contraente e i componenti del suo Nucleo Familiare.
Assistenza stragiudiziale:	l'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Carenza (Periodo di):	periodo che intercorre fra la data di decorrenza della singola adesione e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Controversia:	s'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di Assistenza legale.
Customer care:	il servizio di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma – costituito da risorse umane ed attrezzature, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 che si occupa di accogliere le richieste degli Assicurati inerenti il diritto di ripensamento, le disdette e di fornire tutte le informazioni legate al pre e al post vendita del prodotto BLUE PROTECTION.
Fatto generatore:	il fatto, l'inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia.
Vertenza contrattuale:	controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Vertenza extracontrattuale:	controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.
Imputazione Colposa:	per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
Imputazione Dolosa:	per aver commesso volontariamente il reato/fatto imputato.
Intermediario:	Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. - Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma.
Massimale:	la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di Sinistro.
Nucleo Familiare:	l'insieme delle persone legate da vincolo coniugale, di parentela o di fatto con l'Assicurato risultanti dallo Stato di Famiglia.
Parti:	il Contraente e la Società.
Polizza:	il documento che prova il Contratto di Assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro:	l'insorgere della controversia derivante dal fatto generatore
Società:	INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti 121 - 00156 – Roma.
TAR:	tribunale Amministrativo Regionale.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale: l'Assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).

Unico Sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

SEZIONE - TUTELA LEGALE FAMIGLIA

ART. 30 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

ART. 31 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di seguito indicate vengono prestate per fatti inerenti alla vita privata, con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione.

La Società assicura, alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato relativi all'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- **le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'Assicurato ha la residenza;**
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'Autorità giudiziaria, o dall'Assicurato se autorizzato dalla Società;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- **gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;**
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

31.1 Massimale

Massimale per evento senza limite annuo (salvo dove diversamente indicato).

- **€ 10.000,00.**

31.2 Prestazioni garantite

È prevista la possibilità per l'Assicurato di ottenere informazioni su garanzie oggetto dell'Assicurazione, rischi assicurati, condizioni di Assicurazione, modalità e termini per la denuncia dei Sinistri, stato dei Sinistri in essere, tramite la Help on-line che risponde al numero telefonico + 39 06 42115554 e che è attiva nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

31.3 Oneri Indennizzabili

Vengono garantiti gli Oneri Indennizzabili previsti dall'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE per i sinistri relativi a:

1. difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
2. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
3. azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
4. controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dalle persone assicurate, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 250,00;
5. difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una Polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un Sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla Polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l'Assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice RC. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la Polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la Polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di Sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla Polizza ed al Sinistro di RC in primo rischio;
6. le controversie che oppongano le persone assicurate ai propri collaboratori domestici regolarmente assunti;
7. le controversie con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali;
8. le controversie relative alla proprietà o alla locazione dell'immobile utilizzato come abitazione principale dagli Assicurati;
9. le controversie originate da contratti stipulati dall'Assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 250,00;
10. il ricorso nei casi di separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio; tale prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'Assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi. L'eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'Assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:
 - a) la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad caso assicurativo gestito dalla Società;
 - b) vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

ART. 32 IL SINISTRO

32.1 Insorgenza del Sinistro - Decorrenza della garanzia

Ai fini dell'operatività delle garanzie si precisa che:

- la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'Assicurazione;
- il fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'Assicurazione e nello specifico:
 - dopo le ore 24.00 del 15° giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali (nello specifico i punti 1, 2, 3, 5 dell'art. Oneri Indennizzabili);
 - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni per fatto illecito di terzi, il fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

32.2 Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia di Sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. - "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale.

La Società non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

32.3 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 33 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

33.1 Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o alla Società qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di Sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista dall'art. Oneri Indennizzabili.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia di Sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la Società.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

33.2 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

33.3 Come denunciare il Sinistro

La Società per la gestione dei Sinistri si avvale della proprio Ufficio Sinistri.

Per avere informazioni su come denunciare un Sinistro, l'Assicurato potrà contattare il numero verde 800 313999 (numero verde) o il numero urbano 06 42115217 (linea urbana), scegliendo l'opzione corrispondente e seguendo le modalità in essa contenute.

ART. 34 ESCLUSIONI GENERALI

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato;
- d) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza;
- e) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove
- f) espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza;
- g) controversie e procedimenti riferibili a Beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in Polizza;
- h) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di Beni immobili;
- i) controversie contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza;
- j) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- k) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- l) controversie riguardanti azioni di sfratto;
- m) controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (art. 28 legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;
- n) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- o) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla legge;

- p) le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'art. Oneri Indennizzabili;
 q) controversie relative a contratti di Agenzia, Rappresentanza o Mandato;
 r) controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza;
 s) di natura contrattuale nei confronti della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia;
 t) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250.

SEZIONE - CYBER RISK

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

- Acquisti on-line/ e-commerce:** tutti i contratti aventi a oggetto Beni stipulati tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal professionista, nei quali il soggetto che effettua l'acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta. Il Bene deve essere consegnato tramite corriere espresso ovvero con sistemi similari che permettano la tracciabilità della spedizione.
- Anno assicurativo:** periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto.
- Cose:** gli oggetti materiali.
- Danni:** i danni risarcibili ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.
- Dati d'autenticazione:** i dati di login, la password, l'indirizzo IP, l'indirizzo e-mail, i dati delle Carte di credito, debito o pagamento.
- Dati d'identificazione:** tutti i Documenti identificativi personali, comprese le generalità ed il numero di telefono.
- Documenti identificativi personali:** Carta d'identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l'identità dell'intestatario e riconosciuto dalle Autorità Giudiziarie.
- Flooding:** intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/ Siti internet, l'intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.
- Furto d'Identità Digitale:** acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggirò realizzato per mezzo di internet, di dati d'identificazione o autenticazione dell'Assicurato, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell'Assicurato.
- Garanzia:** la copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, la Società procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.
- Gioielli e preziosi:** oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.

- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- Lesione della reputazione on-line:** offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione dell'Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell'Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet. Relativamente all'ambito penale la garanzia opera esclusivamente per i delitti contro l'onore previsti dal Codice Penale italiano, nello specifico l'ingiuria (art. 594 C.P.) e la diffamazione (art. 595 C.P.).
- Metallo prezioso:** oro e platino.
- Professionista:** la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
- Sito internet:** insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.
- Social Network:** comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.
- Viaggio:** i biglietti di viaggio e/o il soggiorno risultanti dal relativo contratto o documento di viaggio, acquistati on line (e-commerce).

ART. 35 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per le Controversie verificatesi in Italia.

ART. 36 ASSICURATI

In caso di Controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

ART. 37 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Avvalendosi del proprio Ufficio Sinistri per la gestione e la liquidazione dei Sinistri, accaduti nell'ambito della vita privata, INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia (la Società) assicura il Cyber Risk, la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet.

La garanzia Cyber Risk comprende i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato nei limiti della vigente tariffa professionale forense;
- **le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'Assicurato ha la residenza;**
- le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per legge, a carico dell'Assicurato e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società ai sensi del successivo art. "Gestione del Sinistro e libera scelta del legale";
- le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere, purché autorizzate dalla Società ai sensi del successivo art. "Gestione del Sinistro e libera scelta del legale";
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato;

- le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di Controversie garantite in Polizza;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500.

La Società fornisce l'Assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali extragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in Polizza.

37.1 Massimale

Massimale per evento senza limite annuo (salvo dove diversamente indicato).

- € 5.000,00.

37.2 Prestazioni garantite

È prevista la possibilità per l'Assicurato di ottenere informazioni su garanzie oggetto dell'Assicurazione, rischi assicurati, condizioni di Assicurazione, modalità e termini per la denuncia dei Sinistri, stato dei Sinistri in essere, tramite la Help on-line che risponde al numero telefonico + 39 06 421 15554 e che è attiva nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

37.3 Oneri Indennizzabili

Gli Oneri Indennizzabili previsti dalla garanzia Cyber Risk valgono per i seguenti casi (salvo quanto previsto dall'art.

"Esclusioni" e massimo per 1 (un) Sinistro all'anno per singola tipologia di caso):

01 Lesione della reputazione on-line:

- azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale risarcimento di tali Danni;
- intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad un **massimo di 3 volte** (3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).

02 Furto d'identità digitale legato al credito

Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il furto di identità.

03 Acquisti on-line/e-commerce

Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali relative esclusivamente ad Acquisti on-line/e-commerce, di controparte; la presente garanzia si intende prestata, per le Controversie che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata e limitatamente alle Controversie con **valore in lite superiore a € 200**.

Sono escluse le Controversie nei confronti dei servizi erogati da vettori (ad es. corrieri espressi, servizi postali) designati alla consegna del Bene e nei confronti dei vettori aerei, ma sono incluse le Controversie insorte prima della partenza del Viaggio (così come definito nel Glossario), ovvero limitate ai biglietti di viaggio e/o al soggiorno, acquistati on line.

Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti-on line/e-commerce e precisarne l'operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo: "il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore Beni conformi al contratto di vendita; si presume che i Beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

- sono idonei all'uso al quale servono abitualmente Beni dello stesso tipo;
- sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del Bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un Bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del Bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei Beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;

d) sono, altresì, idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti." È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. "Gestione del Sinistro e libera scelta del legale". Tutte le attività svolte dalla Società, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto la Società si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo possa essere sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.

ART. 38 ESCLUSIONI (PARTICOLARI DI SEZIONE)

Sono escluse dalla presente garanzia Cyber Risk:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);
- le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale.

Inoltre, la garanzia non opera per le Controversie:

- derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto all'art. "Oneri Indennizzabili";
- di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti della Società e del Gruppo AXA, salvo quanto previsto all'art. "Oneri Indennizzabili";
- per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
- non espressamente richiamate tra le voci dell'art. "Oneri Indennizzabili";
- di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del Bene;
- in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale.

Sono, inoltre, escluse dalla garanzia Cyber Risk le Controversie:

- di valore inferiore a € 250,00 (€ 200 per la garanzia Acquisti on-line/e-commerce);
- nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "community chiuse");
- aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento;
- nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall'Assicurato;
- nascenti da casi di omonimia;
- che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;
- nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all'Assicurato.

Inoltre si specifica che sono esclusi dall'operatività della garanzia Cyber Risk, nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:

- animali e vegetali;
- gioielli e/o Beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria;
- oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio vedi definizione di "Viaggio" nel Glossario);
- Beni deperibili (cibo e bevande), medicinali, armi;
- materiale digitale scaricato on-line;

- w) oggetti per uso industriale;
- x) Beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
- y) acquisti effettuati tramite aste on-line;
- z) veicoli a motore e natanti;
- aa) Beni non nuovi.

ART. 39 IL SINISTRO

39.1 Insorgenza del Sinistro - Decorrenza della garanzia

Ai fini dell'operatività delle garanzie Cyber Risk si precisa che:

- la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'Assicurazione;
- il fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'Assicurazione e nello specifico:
 - dopo le ore 24.00 del 15° giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali, (nello specifico i punti 1, 2 dell'art. Oneri Indennizzabili);
 - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni per fatto illecito di terzi, il fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Qualora coesistano una o più assicurazioni di Tutela legale sul medesimo rischio coperto dal presente contratto, la garanzia prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Qualora, relativamente agli Acquisti on-line, le Controversie dovessero riguardare Beni già oggetto di apposite coperture assicurative attinenti alla protezione dell'acquisto, la garanzia di cui alla garanzia Cyber Risk opera dopo esaurimento di quanto dovuto da queste altre assicurazioni.

39.2 Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia di Sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. - "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale.

La Società non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

39.3 Massimale

La Società gestisce e liquida il Sinistro di Tutela legale Cyber Risk fino al limite massimo per Sinistro, per Anno assicurativo, di € 5.000. Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un Sinistro accaduto nell'ambito della vita privata. Inoltre, per la gestione del Sinistro rientrante nell'ambito della garanzia di cui alla garanzia Cyber Risk, si precisano i seguenti massimali relativi alle attività sotto elencate:

1. attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato: **€ 1.000**;
2. intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding: **€ 2.500**.

39.4 Recupero delle somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 40 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

40.1 Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o alla Società qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di Sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista dall'art. Oneri Indennizzabili.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia di Sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la Società.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

40.2 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

40.3 Come denunciare il Sinistro

La Società per la gestione dei Sinistri si avvale della proprio Ufficio Sinistri.

Per avere informazioni su come denunciare un Sinistro, l'Assicurato potrà contattare il numero verde **800 313999 (numero verde)** o il numero urbano **06 42115217 (linea urbana)**, scegliendo l'opzione corrispondente e seguendo le modalità in essa contenute.

MODULO 4: "BLUE PROTECTION SALUTE"

GLOSSARIO

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTO IL MODULO

Assicurato:	il Contraente ed il suo Nucleo Familiare.
Assistenza:	l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, tramite la Centrale Operativa.
Carenza (Periodo di):	periodo che intercorre fra la data di decorrenza della singola adesione e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
Centrale Operativa:	la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Customer care:	il servizio di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma – costituito da risorse umane ed attrezzature, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 che si occupa di accogliere le richieste degli Assicurati inerenti il diritto di ripensamento, le disdette e di fornire tutte le informazioni legate al pre e al post vendita del prodotto BLUE PROTECTION.
Domicilio:	il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Day hospital:	la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.
Estero:	tutti i Paesi del Mondo esclusa l'Italia.
Familiare:	la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Inabilità temporanea (IT):	la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, di attendere alle proprie occupazioni.
Infortunio:	il Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea.
Intermediario:	Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. - Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma.
Istituto di cura:	l'istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Malattia:	ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio:

• improvvisa:	la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato;
• preesistente:	la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'Assicurazione.
Massimale:	la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di Sinistro.
Nucleo Familiare:	l'insieme delle persone legate da vincolo coniugale, di parentela o di fatto con l'Assicurato risultanti dallo Stato di Famiglia.
Paese di origine:	ai termini della presente Polizza si intende l'Italia;
Polizza:	il documento che prova il Contratto di Assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Residenza:	il luogo, in Italia, dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.
Ricovero/degenza:	la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l'erogazione dell'Assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società:	INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma.

SEZIONE - ASSISTENZA MEDICA

ART. 41 ESTENSIONE TERRITORIALE

Ferme le eventuali estensioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

ART. 42 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico della Società entro il limite di 4 (quattro) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura; superato tale limite l'Assicurato potrà comunque contattare la Centrale Operativa per richiedere l'organizzazione della prestazione con costi a suo carico, a tariffe convenzionate.
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di Assistenza;
- con un Periodo di Carenza di 15 giorni dalla data di decorrenza della copertura.

ART. 43 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

01 Consulto medico telefonico

La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire un consiglio medico di carattere generale.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

Il Consulto medico telefonico è disponibile anche dall'Estero.

02 Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto.

La prestazione viene fornita con costi a carico della Società.

Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, la Società organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente) e senza costi a suo carico. Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

L'invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza è disponibile in Italia.

03 Consulenza pediatrica d'urgenza

Qualora in caso di infortunio o malattia improvvisa del proprio figlio o della propria figlia (minori di anni 16), l'Assicurato necessiti di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesca a reperire il proprio specialista di fiducia, potrà contattare direttamente il servizio medico della Centrale Operativa per ottenere una consulenza telefonica pediatrica. La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita.

La Consulenza pediatrica d'urgenza è disponibile anche dall'Estero.

04 Consulenza veterinaria d'urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti, in caso di infortunio o malattia improvvisa del proprio animale domestico, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la Centrale Operativa per ottenere una consulenza telefonica veterinaria.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita per il proprio animale.

La Consulenza veterinaria d'urgenza è disponibile anche dall'Estero.

05 Trasferimento sanitario programmato

Previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico della Centrale Operativa e d'intesa con il medico curante dell'Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione per organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo qualora, a seguito di infortunio o malattia, sia necessario:

- il suo trasferimento presso l'istituto di cura dove deve essere ricoverato;
- il suo trasferimento dall'istituto di cura presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso;
- il suo rientro all'abitazione al momento della dimissione.

La Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato con costi a carico della Società e con i mezzi ritenuti più idonei a suo insindacabile giudizio, mediante:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto.

In base alle condizioni di salute dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire la necessaria Assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa possono essere curate sul posto;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;

- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

Il Trasferimento sanitario programmato è disponibile in Italia.

06 Assistenza infermieristica

Qualora l'Assicurato necessiti, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall'istituto di cura presso cui era ricoverato, sulla base di certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente), da personale specializzato (infermieristico o socio-assistenziale), potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l'invio di personale specializzato convenzionato. La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell'Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione possibile. La prestazione è fornita con un preavviso di 2 (due) giorni.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 10 (dieci) ore complessive.

L'Assistenza infermieristica è disponibile in Italia.

07 Invio fisioterapista

Qualora l'Assicurato necessiti, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall'istituto di cura presso cui era ricoverato, di essere assistito presso il proprio domicilio (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente) da un fisioterapista, sulla base del protocollo definito dal medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l'invio di personale specializzato convenzionato.

La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema al fine di offrire la migliore soluzione possibile. La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 2 (due) giorni.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo 10 (dieci) ore complessive.

L'invio fisioterapista è disponibile in Italia.

08 Prelievo campioni

Qualora l'Assicurato versi in una condizione di temporanea inabilità e necessiti di effettuare con urgenza un esame ematochimico, come da certificazione del medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa di organizzare il prelievo presso il proprio domicilio (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente). La prestazione è fornita con un preavviso di 2 (due) giorni.

La Società terrà a proprio carico i costi relativi al prelievo, mentre restano a carico dell'Assicurato i costi degli esami e degli accertamenti diagnostici effettuati presso i laboratori di analisi convenzionati con la Centrale Operativa.

Il Prelievo campioni è disponibile in Italia.

09 Consegna esiti esami

Qualora l'Assicurato versi in una condizione di temporanea inabilità e necessiti di ritirare con urgenza i referti di accertamenti diagnostici o esami ematochimici effettuati, come da certificazione del medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa di recapitarli presso il proprio domicilio (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente) o consegnarli al medico curante.

La Centrale Operativa provvederà ad inviare un corrispondente al domicilio dell'Assicurato (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente), al quale consegnare la delega per il ritiro dei documenti.

La prestazione è fornita con un preavviso di 2 (due) giorni. La Società terrà a proprio carico il costo della consegna degli esiti, mentre il costo degli esami resta a carico dell'Assicurato.

La Consegna esiti esami è disponibile in Italia.

10 Assistenza psicologica

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di assistenza psicologica a seguito di infortunio o malattia di particolare gravità, la Centrale Operativa potrà organizzare una visita (o eventualmente anche un consulto telefonico) con uno specialista.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per sinistro e per anno assicurativo.

11 Check Up

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un Check Up presso le proprie strutture convenzionate, usufruendo di una tariffa convenzionata.

Si specifica che il costo relativo al Check Up resta a carico dell'Assicurato.

Per poter effettuare il Check Up, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa, scegliere la struttura sanitaria e successivamente prenotare in proprio la prestazione presso la struttura sanitaria prescelta.

L'Assicurato potrà facoltativamente dare conferma alla Centrale Operativa della data e del luogo della prenotazione, per usufruire di un servizio personalizzato di remind dell'appuntamento tramite mail.

Il Check Up potrà essere effettuato:

- dall'Assicurato ed il suo nucleo familiare;
- in un'unica soluzione (salvo diversa indicazione da parte della struttura sanitaria);
- una volta l'anno presso le strutture convenzionate;
- completo di ogni esame sotto riportato.

Di seguito vengono riportate le prestazioni, differenziate tra Uomo e Donna, incluse nel Check Up:

ANALISI DI LABORATORIO

DONNA

- Azotemia
- Cloremia
- Sodiemia
- Potassiemia
- Colesterolo totale (LDL e HDL)
- Creatininemia
- Emocromo completo con formula
- Gamma GT
- Glicemia
- PCR
- Transaminasi (GOT, GPT)
- Trigliceridi
- Uricemia
- T3, T4, TSH
- Esami urine completo
- HBsAg,
- HCV
- HIV = Ab Anti HIV

UOMO

- Azotemia
- Cloremia
- Sodiemia
- Potassiemia
- Colesterolo totale (LDL e HDL)
- Creatininemia
- Emocromo con formula
- Gamma GT
- Glicemia
- PCR
- Transaminasi
- Trigliceridi
- Uricemia
- Esami urine completo
- HBsAg
- HCV
- HIV = Ab Anti HIV

VISITE/ESAMI DIAGNOSTICI

DONNA

- Visita Senologica
- Ecografia mammaria bilaterale
- Visita Ginecologica con Pap Test

UOMO

- ECG di base
- Visita Cardiologica

DONNA - SOPRA I 40 ANNI

IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA:

- ECG di base
- Visita cardiologica
- Mammografia

UOMO - SOPRA I 40 ANNI

IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA:

- Ecografia addominale completa
- Visita Urologica con misurazione PSA (totale e free)

SEZIONE - SECOND OPINION

ART. 44 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

ART. 45 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico della Società entro il limite di 4 (quattro) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di Assistenza;
- con un Periodo di Carenza di 15 giorni dalla data di decorrenza della copertura.

ART. 46 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

01 Second Opinion

La Società fornirà all'Assicurato, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la possibilità di ottenere un "parere medico complementare" da parte di uno specialista altamente qualificato e di ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive relativamente alle seguenti patologie:

- oncologiche;
- cerebrovascolari;
- neurologiche degenerative, tra le quali sclerosi multipla;
- del cuore e dei grandi vasi.

Il parere medico complementare, inviato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà:

- l'opinione dello specialista;
- eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
- risposte a possibili quesiti.

La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all'Assicurato, e non intende modificare l'orientamento diagnostico del medico curante.

La Second Opinion non è ripetibile e non potrà pertanto essere richiesta per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta.

La Società terrà a proprio carico le spese del consulto.

SEZIONE - TELECONSULTAZIONE

ART. 47 ESTENSIONE TERRITORIALE

Ferme le eventuali estensioni territoriali previste per le singole prestazioni (vedi Teleconsultazione), l'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

ART. 48 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico della Società entro il limite di 4 (quattro) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di Assistenza;
- con un Periodo di Carenza di 15 giorni dalla data di decorrenza della copertura.

ART. 49 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

01 Informazioni sanitarie

La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni sanitarie in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire informazioni riguardanti:

- reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

02 "My Doctor":

Il servizio "My Doctor" è un servizio semplice e innovativo, complementare all'Assistenza sanitaria di base dell'Assicurato. È accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, tramite chiamata telefonica o video chiamata attraverso una linea dedicata. È disponibile a domicilio, in ufficio, in trasferta per motivi di lavoro o in vacanza.

02.1 "Teleconsultazione"

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa, la Centrale Operativa trasferirà la chiamata alla propria équipe medica che valuterà, con il consenso dell'Assicurato, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata, il tutto protetto dal segreto medico.

La Teleconsultazione è disponibile anche dall'Estero.

02.2 "Prescrizione medica"

Nel caso in cui l'équipe medica lo ritenga necessario, la Centrale Operativa potrà inviare un medico a domicilio (o al luogo dove questi risiede temporaneamente) o in alternativa, successivamente alla consulenza telefonica e nel caso in cui questa preveda l'assunzione di un farmaco, trasmettere una ricetta medica bianca presso la farmacia più vicina al luogo in cui trova l'Assicurato in Italia, in modo che quest'ultimo o un suo delegato possano acquistare il medicinale prescritto.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita.

La Prescrizione medica in seguito alla Teleconsultazione è disponibile solo in Italia.

03 Reperimento e consegna farmaci

Qualora l'Assicurato, versi in condizioni di temporanea inabilità, potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente). La Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo in cui si trova l'Assicurato il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore successive.

La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

ART. 50 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (COMUNI A TUTTE LE SEZIONI)

In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al seguente numero telefonico:

800 313999 (numero verde)

oppure

06 42115217 (linea urbana)

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà comunicare:

- cognome e nome;
- n. Polizza;
- prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato.

Esclusivamente per la **SEZIONE - SECOND OPINION**, l'Assicurato o il familiare o persona terza, da loro delegata, deve:

1. contattare la Centrale Operativa, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 (esclusi i giorni festivi) ai numeri sopra riportati. La Centrale Operativa, verificata la regolarità della richiesta, provvederà all'apertura del dossier comunicando le modalità di svolgimento della prestazione ed invierà il "questionario dati anamnestici";
2. spedire alla Società, al seguente indirizzo:

Casella postale 20138

Via Eroi di Cefalonia

00128 Spinaceto Roma

- una copia di un documento di identità valido;
- la documentazione clinica completa, il proprio numero di Polizza e il numero del Sinistro (fornito dall'operatore della Centrale Operativa al momento della denuncia);
- il "questionario dati anamnestici" sottoscritto dallo stesso e dal suo medico curante;
- l'autorizzazione a contattare il suo medico curante;
- l'autorizzazione alla Società circa il trattamento dei dati forniti;
- l'autocertificazione dell'Assicurato nella quale dichiara che il proprio caso non rientra tra le fattispecie oggetto di esclusione.

Il servizio medico della Centrale Operativa:

- è a disposizione per fornire informazione circa la raccolta della documentazione clinica completa (dati anamnestici ed esami eseguiti) e la compilazione del "questionario dati anamnestici";
- verifica la completezza dei dati e della documentazione ed eventualmente richiede nuove specifiche all'interessato ed al suo medico curante;
- invia la documentazione completa, con le soluzioni tecnologiche più rapide, ad un centro convenzionato prescelto dalla Centrale Operativa;
- comunica all'interessato il nome dello specialista e/o del centro convenzionato a cui è stata inviata la documentazione;
- invia il parere medico complementare all'interessato o al suo medico curante, contenente l'opinione dello specialista sul caso clinico, eventuali suggerimenti terapeutici e le risposte alle eventuali domande;
- su esplicita richiesta, restituisce la documentazione inviata dall'interessato.

La prestazione potrà essere erogata solo al ricevimento, da parte della Società, della documentazione completa.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica Titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).

Gli interventi di Assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di Assistenza.

La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

ART. 51 ESCLUSIONI GENERALI

1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
 - a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
 - b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - d) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il tentato suicidio;
 - e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
 - f) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
 - g) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
 - h) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
2. La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
3. La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

Nessun (ri)Assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale Sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/il (ri)Assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

MODULO 5: "BLUE PROTECTION TECH"

GLOSSARIO

Accessori:	oggetti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, caricatori, custodie protettive, auricolari, forniti nella confezione assieme al Bene Assicurato al momento dell'acquisto o acquistati nuovi (assieme al Bene Assicurato o meno).
Assicurato:	il Contraente ed il suo Nucleo Familiare.
Beni assicurati/Beni:	i dispositivi elettronici e gli oggetti personali indicati nell'elenco puntuale, coperti dalle garanzie di Polizza.
Carenza (Periodo di):	periodo che intercorre fra la data di decorrenza della Polizza/registrazione del Bene sul sito, e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
Carta registrata:	la Carta di pagamento (Carte di credito o di debito) registrata dall'Assicurato sul sito dedicato. Sono escluse le Carte carburante e Carte fedeltà.
Centrale Operativa:	la Centrale Operativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.
Codice IMEI:	acronimo di International Mobile Equipment Identity, codice univoco identificativo di ciascun cellulare/smartphone.
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Costi di riparazione:	costi necessari per le spese di chiamata del tecnico, la diagnostica del danno, i materiali, la logistica e la manodopera per la riparazione del componente o dei componenti che hanno subito il danno accidentale o da liquido.
Customer care:	il servizio di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma – costituito da risorse umane ed attrezzature, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 che si occupa di accogliere le richieste degli Assicurati inerenti il diritto di ripensamento, le disdette e di fornire tutte le informazioni legate al pre e al post vendita del prodotto BLUE PROTECTION.
Danno accidentale:	il danno con rottura chiaramente visibile, causato da azione fortuita ed esterna (non derivante da difetto, guasto o provocato deliberatamente da qualcuno), che pregiudichi il corretto funzionamento del Bene Assicurato.
Danno da liquido:	corrosione di uno o più componenti del Bene a causa di un azione fortuita ed esterna, che pregiudichi il corretto funzionamento del Bene Assicurato.
Danno estetico:	danno non strutturale che non influisce sulla funzionalità del Bene Assicurato, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo graffi, ammaccature e segni causati da usura.
Denaro personale:	contante di proprietà dell'Assicurato, ed utilizzato esclusivamente per uso personale.
Dispositivo elettronico:	dispositivo elettronico di proprietà dell'Assicurato o di suo familiare convivente, utilizzato esclusivamente per uso personale dell'Assicurato e presente sull'elenco puntuale di seguito specificato: A. Telefoni cellulari / smartphone B. Computer portatili: laptop / notebook C. Tablet D. Gadget, ovvero in particolare i Beni che seguono: <ul style="list-style-type: none">• Sistemi audio portatili (lettori CD, MP3/4)• Cuffie / auricolari bluetooth• Navigatori portatili• Smartwatch• E-reader / Kindle Sono esclusi i dispositivi elettronici di proprietà aziendale utilizzati dall'Assicurato anche o esclusivamente per scopi professionali o commerciali.

Dispositivo ricondizionato: (Grado A)	dispositivo funzionante, in buone condizioni, con SIM non bloccata e confezionato in una scatola neutra. Questo dispositivo è già stato utilizzato e poi rinnovato dopo un rigoroso processo di sanificazione, recupero e messa a punto. Può riportare lievi imperfezioni (appena visibili ad occhio nudo).
Dispositivo sostitutivo:	il dispositivo sostitutivo fornito a seguito di Sinistro, in caso di furto, danno non riparabile o la cui riparazione risulti antieconomica, da parte del fornitore autorizzato dalla Società. Il Bene Assicurato viene sostituito con un prodotto sostitutivo di pari caratteristiche, nuovo o ricondizionato (grado A). Qualora il medesimo modello di Bene non fosse più disponibile, il Bene verrà sostituito con uno di pari specifiche tecniche e caratteristiche funzionali.
Estero:	tutti i paesi del Mondo, esclusa l'Italia.
Fornitore autorizzato:	fornitore di servizi di Assistenza e riparazione, per i dispositivi elettronici elencati, autorizzato dalla Società.
Franchigia:	la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato.
Furto:	il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto:	il guasto improvviso e impreveduto di qualsiasi componente del Bene Assicurato derivante da un permanente difetto meccanico, elettrico o elettronico, che causa l'interruzione improvvisa della sua funzione.
Indennizzo:	la somma dovuta ai sensi di Polizza dalla Società in caso di Sinistro.
Intermediario:	Amex Agenzia Assicurativa S.r.l. - Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Nucleo Familiare:	l'insieme delle persone legate da vincolo coniugale, di parentela o di fatto conviventi con l'Assicurato e risultanti dallo Stato di Famiglia.
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prezzo di acquisto:	valore del Bene Assicurato nuovo al momento dell'acquisto, incluse le tasse, come da prova di acquisto.
Prova di acquisto:	lo scontrino/ fattura emesso da un rivenditore professionale, contenente le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none">• nome dell'Assicurato o del componente del suo Nucleo Familiare (se disponibile);• data di acquisto;• descrizione della marca, del modello e dell'IMEI nel caso di smartphone, se disponibile;• prezzo di acquisto originale;• nome e indirizzo del rivenditore professionale.
Riparazione antieconomica:	costo della riparazione che eccede il costo di sostituzione del Bene Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società:	INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti 121 - 00156 – Roma.
Usura:	inevitabile deterioramento del Bene Assicurato derivante dal normale uso.
Viaggio:	il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, oltre 50 Km dal domicilio dell'Assicurato in Italia.

Valore attuale a nuovo:

si intende il valore commerciale di acquisto del Bene Assicurato nuovo al momento della denuncia del Sinistro. Qualora il Bene Assicurato non fosse più in commercializzazione, si intende il valore di acquisto di un Bene nuovo di caratteristiche simili, mai inferiori, al Bene originariamente acquistato.

Viaggio:

il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, oltre 50 Km dal domicilio dell'Assicurato in Italia.

Tabella garanzie e massimali

"BLUE PROTECTION TECH"			
PROTEZIONE CARTE DI PAGAMENTO			
GARANZIE		MASSIMALI	
Uso fraudolento di Carte di pagamento		€ 2.000 (€ 150 per singola Carta)	
Anticipo pagamento diretto di hotel e trasporti in caso di furto delle Carte di pagamento		€ 4.000	
Anticipo in caso di furto del denaro personale all'estero		€ 500	
Servizio di blocco di tutte le Carte di pagamento registrate		✓	
Notifica della scadenza delle Carte di pagamento registrate		✓	
PROTEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI			
CATEGORIA DI BENE	NUMERO DI BENI IN COPERTURA	PREZZO D'ACQUISTO (IVA INCLUSA)	MASSIMALI
A) Smartphone / Cellulari	Fino ad un massimo di 2 per Polizza	Da un minimo di € 150 ad un massimo di € 2.000	€ 850
B) Computer	Illimitati	Da un minimo di € 150 ad un massimo di € 5.000	€ 1.000
C) Tablet		Da un minimo di € 150 ad un massimo di € 2.500	€ 850
D) Gadget		Da un minimo di € 150 ad un massimo di € 1.000	€ 300

ART. 52 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie sono valide nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano; e durante i viaggi all'estero dell'Assicurato per una durata massima di 90 giorni per singolo viaggio.

ART. 53 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società fornisce le garanzie specificate nei seguenti paragrafi:

1. PROTEZIONE CARTE DI PAGAMENTO 2. PROTEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI

1. PROTEZIONE CARTE DI PAGAMENTO

1 Operatività delle garanzie

Alle garanzie si applica un **Periodo di Carenza di 30 giorni**, a partire dalla data di registrazione delle Carte di pagamento sul sito dedicato.

2 Garanzie

L'Assicurato può registrare i propri mezzi di pagamento (Carte di credito, Carte di debito) sul sito dedicato www.blue-protection.it senza limitazione del numero di Carte.

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, fornisce le seguenti garanzie:

a) Blocco delle Carte di pagamento registrate.

In caso di furto o smarrimento delle Carte registrate, l'Assicurato può contattare la Centrale Operativa per richiederne il blocco e qualora possibile l'emissione di una nuova Carta.

b) Notifica in prossimità della scadenza delle Carte di pagamento registrate.

La Società invierà all'Assicurato una notifica via email in prossimità alla data di scadenza delle Carte di pagamento registrate.

c) Anticipo pagamento diretto di spese di hotel e trasporti in caso di furto delle Carte di pagamento registrate.

Qualora l'Assicurato in viaggio si trovi nell'impossibilità di sostenere delle spese di hotel o di trasporto, a causa di furto delle proprie Carte di pagamento registrate, la Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) entro il limite stabilito, come specificato nella tabella delle garanzie e massimali. L'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. La Centrale Operativa addebiterà l'importo dell'anticipo sulla nuova Carta di pagamento che sarà emessa.

d) Anticipo in caso di furto del denaro personale all'estero.

Qualora l'Assicurato, mentre si trova all'estero, subisca il furto del denaro personale insieme alle Carte registrate, e debba sostenere spese impreviste di prima necessità, la Centrale Operativa potrà anticipare una somma di denaro per far fronte al pagamento delle stesse entro il limite stabilito, come specificato nella tabella delle garanzie e massimali. L'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. La Centrale Operativa addebiterà l'importo dell'anticipo sulla nuova Carta di pagamento che sarà emessa. La prestazione non è operante nei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria.

e) Uso fraudolento delle Carte di pagamento registrate.

Il rischio assicurato è l'uso fraudolento da parte di un terzo della Carta di pagamento registrata in conseguenza di furto della stessa. La Società garantisce il rimborso delle transazioni effettuate in modo fraudolento da un terzo avvenute nelle 48 ore precedenti al blocco della Carta.

Nei casi in cui l'emittente della Carta provveda a rimborsare l'Assicurato, il rimborso sarà pari all'importo della franchigia posta a carico del Titolare, entro il massimale stabilito nella tabella delle garanzie e massimali.

Nei casi in cui l'emittente della Carta non provveda a rimborsare l'Assicurato, la Società rimborserà le transazioni effettuate in modo fraudolento avvenute nelle 48 ore precedenti al blocco, entro il massimale stabilito nella tabella delle garanzie e massimali.

2. PROTEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI

1 Operatività delle Garanzie

- Per usufruire delle garanzie è necessario che:
 - a) i dispositivi elettronici/gli oggetti personali siano stati acquistati nuovi. Nel caso in cui il Bene sia stato sostituito durante il periodo della garanzia legale con un Bene nuovo o rigenerato da parte di un centro Assistenza del Produttore, sarà onere dell'Assicurato comunicare alla Società il nuovo modello e, nel caso di cellulari, l'identificativo IMEI, attraverso il sito dedicato, e la relativa documentazione.
 - b) la data di acquisto degli stessi sia certificabile dalla Prova di acquisto;
 - c) i dispositivi elettronici, con un prezzo di acquisto pari o superiore a € 300 siano registrati sul sito dedicato www.blue-protection.it, fatta eccezione per gli smartphones/telefoni cellulari la cui registrazione è richiesta indipendentemente dal prezzo di acquisto;
 - d) gli smartphones/telefoni cellulari siano registrati, con indicazione obbligatoria del Codice IMEI, sul sito dedicato www.blue-protection.it, indipendentemente dal prezzo di acquisto;
 - e) la data di acquisto non sia anteriore a 36 mesi dalla data di accadimento del Sinistro;
 - f) il Prezzo di acquisto rientri in quelli indicati nella Tabella garanzie e massimali.
- Le garanzie operano con costi a carico della Società, con il **limite di 1 Sinistro per ciascuna categoria di Beni** durante ciascun anno di validità della copertura.
- Alle garanzie si applica un **Periodo di Carenza**:
 - **di 30 giorni, a partire dalla data di registrazione dei Beni Assicurati** sul sito dedicato per i Beni la cui registrazione sia obbligatoria. In caso di modifica del Bene dovuta a cambio dello stesso da parte dell'Assicurato, a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza oppure a sostituzione in garanzia da parte del produttore/distributore, verrà conteggiata nuovamente una carenza di 30 giorni sul nuovo Bene registrato;
 - **di 30 giorni, a partire dalla data di decorrenza della Polizza** per i Beni per i quali non è obbligatoria la registrazione.

2 Garanzie

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono e in base a quanto specificato nella Tabella delle garanzie e massimali, copre i seguenti rischi:

a) Danno accidentale e da liquido

Il rischio coperto è il danno materiale e diretto subito dai Beni Assicurati da danno accidentale e da liquido, come definiti nel Glossario.

La Società, a propria esclusiva discrezione, **procederà alla riparazione del Bene o provvederà a fornire un dispositivo sostitutivo se il Bene è ritenuto non riparabile o la riparazione risultasse antieconomica.**

In caso di mancata gestione diretta da parte della Società del processo di riparazione/sostituzione, la Società riconoscerà un indennizzo pari:

- al valore della fattura di riparazione, fermo il massimale per categoria di Bene e comunque con il limite del Prezzo di acquisto originale del Bene danneggiato;
- in caso di riparazione antieconomica o impossibilità di riparare, al valore della fattura/scontrino per l'acquisto di un nuovo Bene di pari caratteristiche tecniche, fermo il massimale per categoria di Bene e comunque con il limite del Prezzo di acquisto originale del Bene danneggiato.

b) Furto

Il rischio coperto è il danno materiale e diretto subito dai Beni Assicurati da furto, avvenuto con una delle seguenti modalità:

- con strappo/scippo, strappando i Beni Assicurati di mano o di dosso alla persona;
- furto del Bene in possesso dell'Assicurato purché portato dallo stesso (a mano, in una tasca del proprio abbigliamento, ecc.);
- mediante violenza alla persona o minaccia (rapina);
- mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, con scasso e/o effrazione effettuati, in particolare, attraverso:
 - rottura o forzatura delle serrature e/o dei mezzi di chiusura (che siano regolarmente chiusi) del fabbricato in cui i Beni sono riposti, oppure praticando una breccia nei muri o pavimenti o soffitti del fabbricato stesso, ovvero attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
 - forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave, situato in un

parcheggio regolarmente custodito (di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio) o in rimessa presso garage privato.

La Società, a propria esclusiva discrezione, **provvederà a fornire un dispositivo sostitutivo.**

In caso di mancata gestione diretta da parte della Società del processo di sostituzione, la Società riconoscerà un indennizzo pari al valore della fattura/scontrino per l'acquisto di un nuovo Bene di pari caratteristiche tecniche, fermo il massimale per categoria di Bene e comunque con il limite del Prezzo di acquisto originale del Bene danneggiato.

3 Franchigia

La Società effettua la riparazione, la sostituzione o l'eventuale indennizzo a seguito dell'applicazione di una **Franchigia per singolo Sinistro pari a € 75 in caso di danno accidentale/danno da liquido e a € 100 in caso di furto**. In caso di riparazione o sostituzione, l'Assicurato dovrà sostenere il costo della franchigia prima dell'effettiva riparazione o sostituzione del Bene Assicurato.

ART. 54 ESCLUSIONI GENERALI

Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:

- a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- d) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- f) dolo o colpa dell'Assicurato.
- g) danni di ogni genere causati intenzionalmente dall'Assicurato, dai suoi componenti del Nucleo Familiare o da chiunque altro.
- h) negligenza dell'Assicurato (come ad esempio lasciare il Bene Assicurato in un luogo non sicuro, o incustodito, o fuori dalla portata dell'Assicurato stesso).
- i) danni causati con intento fraudolento.
- j) Beni non inclusi nella definizione di Carta registrata e dispositivo elettronico del Glossario.
- k) Beni non registrati sul sito dedicato, qualora la registrazione sia indicata come obbligatoria
- l) interventi effettuati in assenza di preventivo consenso da parte della Società.

55.1 Esclusioni particolari paragrafo 1

1. PROTEZIONE CARTE DI PAGAMENTO

Uso fraudolento delle Carte registrate

Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri derivanti direttamente od indirettamente da:

- a) spese effettuate in modo fraudolento avvenute oltre 48 ore prima dal momento della denuncia di furto, scippo o rapina della Carta, comunicata all'emittente (blocco Carta);
- b) eventuali spese effettuate in modo fraudolento dopo la denuncia di furto, scippo o rapina della Carta, comunicata all'emittente (blocco Carta);
- c) uso fraudolento derivante da intenzionalità o complicità dell'Assicurato;
- d) transazioni effettuate con utilizzo del "codice segreto" (PIN) o altri eventuali sistemi di identificazione sicura effettuati attraverso codici di sicurezza e/o certificati digitali;
- e) Carte diverse da Carte di credito o di debito, quali tessere associative, Carte fedeltà, tessere collegate a un particolare negozio, Carte "frequent traveller", Carte carburante.

55.2 Esclusioni particolari paragrafo 2

2. PROTEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI

La copertura non è operante per:

- a) costi di sostituzione o ripristino di dati memorizzati sul Bene Assicurato o qualsiasi altro costo per la perdita o il danneggiamento di informazioni, dati o software contenuti nel Bene Assicurato;
- b) costi di riparazione per interventi correlati a un richiamo del produttore per il Bene o interventi svolti da soggetti non autorizzati dalla casa costruttrice;
- c) costi sostenuti a seguito dell'impossibilità di utilizzare il Bene Assicurato;
- d) qualsiasi altro costo diverso dal costo di riparazione o sostituzione dei Beni Assicurati;
- e) costi coperti dalla garanzia del produttore;
- f) danni indiretti risultanti dall'evento che ha causato il Sinistro;
- g) dispositivi confiscati da una società finanziaria o da un ente governativo (come la Polizia);
- h) nel caso non possa essere fornita la Prova di acquisto;
- i) per qualsiasi difetto del produttore su larga scala, guasto epidemico, risultante o meno in un richiamo del produttore;
- j) derivante alla responsabilità del produttore, come la non conformità del prodotto;
- k) relativo a un dispositivo il cui codice IMEI/numero seriale non può essere fornito o sia stato manomesso in qualsiasi modo.

a) Danno accidentale

Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri derivanti direttamente od indirettamente da:

- a) guasto, difetti intrinseci del Bene, imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione (anche in caso di richiamo da parte del produttore), vizi occulti;
- b) danno estetico;
- c) danni derivanti da Usura, vetustà, graduale deterioramento meccanico ed elettrico che non compromette la funzionalità;
- d) danno o mancato funzionamento generato da modifiche delle caratteristiche di origine del Bene o manomissione;
- e) danni causati o derivati dal mancato rispetto, nell'utilizzo o nella riparazione, delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del produttore;
- f) Assistenza, verifica, manutenzione o pulizia ordinaria;
- g) danno agli Accessori;
- h) danno correlato alla SIM Card;
- i) qualsiasi forma di virus informatico;
- j) danni causati da corpi estranei o sostanze normalmente non associate ai Beni assicurati;
- k) danni derivanti da incompatibilità del Bene Assicurato con kit auto o in generale all'installazione o montaggio di accessori utilizzati in combinazione con un dispositivo assicurato;
- l) nel caso il Bene non possa essere fornito al centro per la riparazione;
- m) danni derivanti da energia elettrica, che si tratti di riscaldamento, cortocircuito, sovratensione, caduta di potenza, mancato isolamento o influenza dell'elettricità atmosferica;
- n) riparazioni effettuate da fornitori non autorizzati dalla Società (in caso di riparazione/sostituzione);
- o) qualora il Bene fosse in possesso di terzi al momento del danno.

b) Furto

La copertura assicurativa non opera e nessun indennizzo sarà dovuto nei seguenti casi:

- a) furto avvenuto all'interno di un veicolo non custodito ad eccezione della sola ipotesi di furto all'interno di un veicolo chiuso a chiave e situato in un parcheggio regolarmente custodito di cui si possa provare la sosta attraverso apposito documento fiscale oppure in rimessa presso il garage privato;
- b) furto da un edificio o da altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, a meno che si sia verificato con scasso e/o effrazione;
- c) furto da qualsiasi veicolo commerciale, decappottabile o con copertura morbida;
- d) furto da qualsiasi veicolo a motore che l'Assicurato abbia lasciato incustodito, a meno che i Beni assicurati fossero stati collocati all'interno dello scomparto porta documenti, bagagliaio chiuso a chiave, portapacchi da tetto, borsa su misura chiusa a chiave o altro comparto interno nascosto, e il veicolo fosse chiuso e con tutti i sistemi di sicurezza attivi;

- e) furto non denunciato alle Autorità competenti entro 48 ore e, in caso di cellulari, non denunciato all'operatore telefonico per la registrazione nel database dei telefoni rubati e relativo blocco IMEI;
- f) se il Bene Assicurato sia stato lasciato incustodito in un luogo pubblico o venga sottratto da un edificio o altra proprietà a cui il pubblico abbia accesso, a meno che:
 - per entrare o uscire si sia verificato scasso, con conseguenti danni all'edificio;
 - il Bene Assicurato fosse conservato in un contenitore fisso e chiuso a chiave, che sia stato scassinato;
- g) furto e rapina commessi sull'Assicurato, fatta eccezione per i seguenti casi:
 - furto con destrezza, purché la persona abbia indosso o a portata di mano i Beni assicurati;
 - furto commesso, strappando di mano o di dosso alla persona i Beni assicurati (scippo), o mediante violenza o minaccia alla sua persona (rapina).
- h) perdita o smarrimento del Bene;
- i) qualora il Bene fosse in possesso di terzi al momento del furto.

ART. 56 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

56.1 Come denunciare il Sinistro

La Società per la gestione dei Sinistri si avvale della proprio Ufficio Sinistri.

Per denunciare un Sinistro, l'Assicurato dovrà contattare il numero verde **800 313999 (numero verde)** o il numero urbano **06 42115217 (linea urbana)**, scegliendo l'opzione corrispondente.

L'Assicurato dovrà attenersi alle indicazioni fornite dall'operatore per la gestione del Sinistro.

Ogni ritardo nella comunicazione del Sinistro alla Società potrà compromettere il diritto alla prestazione, così come la mancata consegna della documentazione richiesta ai fini della valutazione del Sinistro.

56.2 In caso di Sinistro Uso Fraudolento delle Carte di pagamento registrate

- a) contattare il prima possibile la Centrale Operativa al numero telefonico sopra indicato per comunicare il furto della Carta e procedere al blocco della stessa;
- b) effettuare entro 48 ore dalla scoperta dell'uso fraudolento una denuncia circostanziata all'Autorità competente;
- c) inviare il prima possibile la seguente documentazione:
 - formale e circostanziata denuncia di Sinistro contenente l'esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l'ora (utilizzando l'apposito modulo di denuncia);
 - copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti;
 - copia dell'estratto conto della Carta con evidenza degli importi contestati, inclusa evidenza di data e ora;
 - prova di mancato rimborso da parte dell'emittente della Carta;
 - identificativo IBAN del conto corrente presso il quale l'Assicurato eventualmente richiede l'accredito dell'indennizzo.

56.3 In caso di Sinistro di cui alla garanzia furto:

- a) effettuare entro 48 ore dalla scoperta del furto una denuncia circostanziata all'Autorità competente evidenziando, oltre alle circostanze del furto, i riferimenti obbligatori del Bene e in particolare: la marca, il modello ed il numero di telefono qualora il Bene ne sia provvisto;
- b) in caso di telefoni cellulari/smarphone, provvedere a bloccare la SIM ed IMEI entro 48 ore;
- c) contattare appena possibile (e comunque non oltre 48 ore dal furto) l'Ufficio Sinistri al numero telefonico sopra indicato per comunicare il furto del dispositivo elettronico o dell'oggetto personale, fornendo una descrizione dettagliata dell'evento;
- d) l'Assicurato dovrà inviare il prima possibile la seguente documentazione:
 - formale e circostanziata denuncia di Sinistro contenente l'esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l'ora (utilizzando l'apposito modulo di denuncia);
 - copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti;
 - prova di acquisto (come definita nel Glossario), riportante tutti i dettagli utile all'identificazione del Bene, con data di emissione non antecedente i 36 mesi dalla data di accadimento del Sinistro;
 - in caso di telefono cellulare, dichiarazione dell'operatore telefonico di avvenuto blocco dell'IMEI del cellulare rubato;
 - ogni altro documento indicato dall'operatore telefonicamente.

56.4. In caso di Sinistro di cui alla garanzia Danno accidentale e Danno da liquido:

a) Contattare il prima possibile (e comunque non oltre 48 ore) l'Ufficio Sinistri al numero telefonico sopra indicato per comunicare il danno accidentale/da liquido del dispositivo elettronico, fornendo una descrizione dettagliata dell'evento.

L'Assicurato dovrà informare la Società prima di procedere con qualsiasi intervento di riparazione da parte di qualsiasi fornitore di servizi di Assistenza e seguire eventuali istruzioni aggiuntive ricevute dalla stessa.

b) L'Assicurato dovrà inviare il prima possibile la seguente documentazione:

- formale e circostanziata denuncia di Sinistro contenente l'esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo, l'ora (utilizzando l'apposito modulo di denuncia);
- Prova di acquisto (come definita nel Glossario), riportante tutti i dettagli utili all'identificazione del Bene, con data di emissione non antecedente i 36 mesi dalla data di accadimento del Sinistro.

56.5 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e gestione del Sinistro - Protezione dispositivi elettronici

L'Assicurato dovrà recapitare il dispositivo danneggiato presso il centro riparazioni del fornitore autorizzato della Società, indicato dall'operatore: il recapito avverrà attraverso consegna di persona o spedizione, a seconda del dispositivo e delle istruzioni ricevute dall'operatore. In caso di spedizione, la Società si occuperà della logistica con i costi a proprio carico, fornendo al Cliente le informazioni necessarie.

L'Assicurato dovrà provvedere al pagamento della Franchigia, come previsto al punto 3 - Franchigia, in favore della Società e seguendo le istruzioni fornite dall'operatore.

Se la richiesta viene accettata la Società provvede alla riparazione/sostituzione del Bene.

In caso di riparazione

Il centro riparazione effettuerà una diagnosi del danno per verificare la natura del Sinistro:

- se il Sinistro non risulta liquidabile a termini di Polizza, il dispositivo assicurato verrà restituito all'Assicurato a spese della Società;
- se il Sinistro è coperto, e la riparazione non è possibile o è antieconomica, si procederà con la sostituzione.
- in tutti gli altri casi, le riparazioni saranno eseguite dal centro di riparazione del fornitore autorizzato.
- se le riparazioni autorizzate dalla Società invalidano la garanzia del produttore, la Società riparerà o sostituirà il dispositivo per il rimanente periodo di garanzia del produttore, in linea con i termini e le condizioni della garanzia stessa.

Prima di consegnare il dispositivo assicurato per la riparazione, l'Assicurato dovrà:

- rimuovere tutti i blocchi dal dispositivo, inclusi eventuali blocchi, password personali, PIN, ecc.;
- nel caso di smartphone, dovrà essere rimosso in particolare qualsiasi blocco di sicurezza specifico dell'operatore, inclusi ad esempio "Trova il mio iPhone" di Apple e l'APP "Trova il mio dispositivo" di Google. In caso contrario, il Sinistro potrà subire ritardi nella gestione e/o il dispositivo verrà restituito all'utente.
- eseguire un backup ed eliminare tutti i dati, file, software, memorizzati sul dispositivo poiché verranno cancellati come parte del processo di riparazione.
- non inviare la SIM o la scheda di memoria o il carica batterie o altri accessori o articoli non correlati alla riparazione come il manuale o la scatola in quanto potrebbero andare distrutti o smarriti presso il centro di riparazione.

In caso di sostituzione

In caso di furto, impossibilità di riparare o riparazione antieconomica - queste ultime determinate dal centro riparazioni del fornitore autorizzato - il dispositivo verrà sostituito.

Se il Bene non può essere sostituito con un dispositivo identico, della stessa vetustà e in medesime condizioni, verrà sostituito con uno di specifiche tecniche e caratteristiche comparabili tenendo conto della vetustà e delle condizioni del dispositivo originale. Non è possibile garantire che il dispositivo sostitutivo sarà dello stesso colore dell'articolo originale. La consegna del dispositivo sostitutivo potrà avvenire solo presso indirizzi in Italia.

In caso di sostituzione del Bene, il Bene danneggiato diviene di proprietà della Società.

Indennizzo

In caso di mancata gestione diretta da parte della Società del processo di riparazione/sostituzione, la Società provvederà all'indennizzo dei costi di riparazione/sostituzione sostenuti dall'Assicurato.

In tal caso, l'Assicurato dovrà fornire la seguente documentazione aggiuntiva:

- **in caso di riparazione:** fotocopia dello scontrino fiscale o ricevuta/fattura di riparazione, rilasciata dal centro di Assistenza tecnica autorizzato dal produttore che ha effettuato la riparazione, contenente nome del Cliente, codice IMEI/numero seriale del dispositivo e prezzo pagato per la riparazione;
- **in caso di impossibilità di riparare il Bene:** fotocopia della dichiarazione attestante la non riparabilità del Bene, rilasciata dal centro di Assistenza tecnica autorizzato dal produttore che ha effettuato tale valutazione. Il documento deve contenere il codice IMEI/numero seriale ed il nome dell'Assicurato.
- **in caso di impossibilità di riparare un telefono cellulare:** dichiarazione dell'operatore telefonico di avvenuto blocco dell'IMEI del cellulare rubato;
- **in caso di riacquisto del Bene da parte dell'Assicurato:** documento di riacquisto fiscalmente valido (scontrino fiscale o ricevuta/fattura), riportante la descrizione del Bene (dati del Cliente, marca e modello, codice IMEI/numero seriale ove presente). In mancanza di riacquisto del Bene da parte dell'Assicurato non sarà possibile procedere alla liquidazione del danno.

In caso di sostituzione del Bene, il Bene danneggiato diviene di proprietà della Società.

Se richiesto, l'Assicurato dovrà inviare il dispositivo elettronico danneggiato, a sue spese, all'indirizzo indicato dalla Società.

Documentazione ulteriore

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere all'Assicurato ulteriori informazioni in relazione al Sinistro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- descrizione completa del prodotto, inclusi numero del modello, numero di serie o altri codici identificativi, ove disponibili;
- fotografie del dispositivo elettronico;
- indicazione di eventuali testimoni e qualsiasi informazione aggiuntiva, denuncia alle Autorità competenti e rapporti assicurativi. È necessario che l'Assicurato fornisca le informazioni richieste, a sue spese, entro e non oltre sei mesi dalla data del danno.

MODULO 6: "BLUE PROTECTION DENTAL"

GLOSSARIO

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTO IL MODULO

Assicurato:	persona fisica (che non abbia ancora compiuto il 75° anno) il cui interesse è tutelato dal Contratto di Assicurazione. È possibile assicurare una sola persona fisica.
Assicurazione (contratto di):	contratto con cui viene trasferito un rischio dall'Assicurato all'Assicuratore, a fronte del pagamento di un Premio concordato.
Carenza (Periodo di):	periodo che intercorre fra la data di decorrenza della singola adesione e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
Cavo orale:	porzione anatomica comprendente bocca, labbra, mucosa buccale, denti, gengive, i due-terzi anteriori della lingua, pavimento orale sub-linguale, palato duro, trigone retro molare. Sono escluse le ghiandole salivari maggiori, l'orofaringe, la rinofaringe, l'ipofaringe e le sedi limite tra la cavità orale e la faringe.
Centrale Operativa:	la Centrale Operativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.
Centro odontoiatrico convenzionato:	struttura odontoiatrica ove operano uno o più medici odontoiatri professionisti appartenenti al Network.
Contraente:	persona fisica che stipula il Contratto di Assicurazione.
Dentista:	medico odontoiatra abilitato all'esercizio della professione in Italia.
Esclusioni:	evento non coperto dalle garanzie previste nel Contratto di Assicurazione.
Infortunio:	evento dannoso derivante da causa fortuita, violenta ed esterna che determini lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Malattia:	ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non conseguente ad infortunio.
Massimale:	somma massima, stabilita in Polizza, fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a prestare una garanzia e/o prestazione.
Network:	rete convenzionata di strutture odontoiatriche e di professionisti medici odontoiatri abilitati, che erogano prestazioni odontoiatriche esclusivamente previo contatto con la Centrale Operativa, visualizzabile al seguente indirizzo: www.axapartners.it/it/pagina/network-convenzionato-blue-protection .
Nucleo Familiare:	il coniuge/convivente more uxorio del Contraente, i figli fiscalmente a carico, anche non conviventi, i figli fiscalmente non a carico purchè conviventi (fino al 26° anno).
Pagamento diretto:	modalità di liquidazione della prestazione da parte della società mediante accollo, autorizzato dall'Assicurato e convenuto con il Network, del costo di trattamenti odontoiatrici fruiti dall'Assicurato stesso. L'accollo è l'accordo tra un debitore (l'Assicurato) e INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia per cui quest'ultima si assume il debito dell'Assicurato verso il fornitore.
Patologie preesistenti:	patologie insorte precedentemente alla data di stipula del Contratto di Assicurazione.
Premio:	somma dovuta all'Assicuratore come corrispettivo per l'assunzione dei rischi previsti dal contratto.
Prevenzione Odontoiatrica:	uno degli eventi elencati all'art. 5.1 - Prestazioni Odontoiatriche di Prevenzione, misure o azioni destinate a promuovere la salute orale, al fine di evitare la formazione di carie dentarie o malattie periodontali.

Sinistro:	il verificarsi dell'evento assicurato dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società:	INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia.
Urgenza Odontoiatrica:	uno degli eventi elencati all'art. 5.2 - Prestazioni Odontoiatriche di Urgenza derivante da Infortunio o Malattia, che richieda cure odontoiatriche urgenti che si manifestino con gonfiore e/o dolore e/o sanguinamento e che implichi procedure o servizi, coperti dalla presente Assicurazione.

SEZIONE - SPESE DENTARIE

ART. 1 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

ART. 2 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Le prestazioni oggetto della presente Polizza sono garantite a condizione che:

- l'Assicurato non abbia superato i 75 anni (per maggiori informazioni, fare riferimento all'art. 8.3 – Limiti di età);
- siano rese necessarie da una patologia insorta dopo la Data di Decorrenza della Copertura (Articolo 8.1 – Patologie preesistenti);
- siano comprese nell'elenco all'Articolo 5 - Elenco delle prestazioni;
- siano state preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa;
- siano state giudicate necessarie da un dentista;
- vengano effettuate in una struttura autorizzata all'erogazione delle prestazioni sanitarie-odontoiatriche secondo le disposizioni di legge vigenti nel Paese.

ART. 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, nei termini e nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, riconosce le spese sostenute dall'Assicurato, per sottoporsi a trattamenti odontoiatrici previsti dall'art. 5 – Prestazioni Garantite (Prestazioni odontoiatriche di prevenzione e Prestazioni odontoiatriche di Urgenza, derivanti da Infortunio o Malattia).

L'Assicurato ha la facoltà di scelta relativamente alla struttura/dentista presso cui effettuare i trattamenti.

Qualora l'Assicurato desideri recarsi in un Centro odontoiatrico convenzionato, dovrà rivolgersi alla Centrale Operativa ed avrà diritto ad ottenere la prestazione:

- con i costi a completo carico della Società;
- con pagamento diretto della prestazione dalla Società alla struttura;
- senza limiti nella frequenza di utilizzo;
- con massimale illimitato.

Qualora invece l'Assicurato scegliesse una struttura non appartenente al Network, avrà diritto al rimborso della spesa sostenuta nel limite dell'importo indicato nella colonna "Rimborso per trattamenti eseguiti fuori Network" di cui alla Tabella delle Prestazioni e dei Rimborsi, entro il massimale di € 2.500 per anno assicurativo.

ART. 4 ESTENSIONE DI GARANZIA

L'Assicurazione è operante anche per gli infortuni al cavo orale:

- derivanti da guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dagli eventi citati;
- conseguenti di movimenti tellurici;
- subiti durante viaggi effettuati come passeggero su velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da Società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile. Sono inoltre inclusi gli infortuni subiti in qualità di passeggero a bordo di elicotteri messi a disposizione dalle Autorità preposte per effettuare interventi di soccorso tecnico urgente;
- subiti in conseguenza di forzato dirottamento dell'aereo sul quale viaggia l'Assicurato, compreso l'eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l'Assicurato è stato dirottato fino alla località di arrivo definitiva prevista dal biglietto aereo;
- derivanti dalla partecipazione a competizioni, corse e gare e relative prove o allenamenti aventi carattere ricreativo e non professionale e ciò limitatamente agli sport di pratica comune e non menzionati all'Articolo 9 - Esclusioni che segue.

ART. 5 PRESTAZIONI GARANTITE

La presente Polizza garantisce all'Assicurato le seguenti prestazioni:

5.1 Prestazioni Odontoiatriche di prevenzione

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE DI PREVENZIONE				
TITOLO	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO	Per trattamenti eseguiti nel Network	Rimborso per trattamenti eseguiti fuori Network
Esame clinico visita odontoiatrica specialistica	Esame clinico (diagnosi, prognosi e piano di trattamento)	Esame clinico (diagnosi, prognosi e piano di trattamento)	100% dei costi a carico della Società, senza limiti di frequenza, con massimale illimitato.	€ 26,00
Igiene Orale	Detartrasi + lezione per il mantenimento dell'igiene orale	Ablazione tartaro su tutto il complesso tramite ultrasuoni oppure tramite curettaggio manuale superficiale, lezioni per il mantenimento dell'igiene orale		€ 45,00
Ionofluorizzazione	Assorbimento di fluoro nello smalto (lucidatura)	Applicazione topica fluoro o lucidatura		€ 20,00

5.2 Prestazioni Odontoiatriche di urgenza (gonfiore e/o dolore e/o sanguinamento)

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE DI URGENZA				
TITOLO	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO	Per trattamenti eseguiti nel Network	Rimborso per trattamenti eseguiti fuori Network
Anestesia	Anestesia locale	Anestesia locale per elemento dentale (o porzione)	100% dei costi a carico della Società, senza limiti di frequenza, con massimale illimitato.	€ 22,00
Radiologia	Radiografia per 1 o 2 denti congiunti	Endorale per uno o due elementi vicini		€ 22,00
Otturazione	Otturazione per carie semplice	Cavità di I e V Classe Black		€ 40,00
	Otturazione per carie profonde	Cavità di II Classe Black due pareti		€ 70,00
Rifacimento di parte del dente	Ricostruzione in amalgama	Ricostruzione coronale in amalgama a più cuspidi		€ 95,00
	Ricostruzione in composito	Ricostruzione coronale in composito		€ 120,00
Estrazioni	Semplice	Estrazione semplice di dente o radice		€ 30,00
Reimpianto	Reinserimento di dente avulso	Reimpianto elemento dentale		€ 80,00
Devitalizzazioni - asportazioni del nervo (compresa anestesia)	Monocanalare	Apertura camera pulpare + rimozione polpa e strumentazione canale + otturazione canalare per un canale		€ 70,00
	Bicanalare	Apertura camera pulpare + rimozione polpa e strumentazione canale + otturazione canalare per due canali		€ 110,00
	Tricanalare	Apertura camera pulpare + rimozione polpa e strumentazione canale + otturazione canalare per tre canali	€ 160,00	
Medicazioni canalari - devitalizzazione	Cura farmacologica durante il trattamento	Medicazioni canalari e sedute per apacificazione	€ 35,00	
Riparazione	Riparazione di fratture nella parte acrilica, cura stomatiti		€ 40,00	

ART. 6 MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

6.1 Per l'operatività della presente Assicurazione è condizione indispensabile che l'Assicurato si rivolga preventivamente alla Centrale Operativa ed ottenga la necessaria autorizzazione, pena decadenza del diritto al pagamento o al rimborso della prestazione. La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24.

L'elenco completo delle strutture convenzionate è consultabile al seguente indirizzo:

www.axapartners.it/it/pagina/network-convenzionato-blue-protection.

6.2 Rivolgendosi alla Centrale Operativa l'Assicurato potrà prenotare e far organizzare la visita odontoiatrica presso una struttura convenzionata appartenente al Network, in una data che soddisfi le esigenze dell'Assicurato stesso e della struttura.

Qualora l'Assicurato scelga di rivolgersi ad una struttura fuori Network, dovrà comunque indicare all'operatore della Centrale Operativa il nominativo ed il recapito del dentista che eseguirà l'intervento, autorizzando la Centrale Operativa a contattare eventualmente il dentista.

ART. 7 ALTRE PRESTAZIONI (NON COPERTE) FRUIBILI A TARIFFE CONVENZIONATE

Per tutta la durata del presente contratto, l'Assicurato potrà usufruire, per tutti i casi non coperti dalla presente assicurazione, delle tariffe convenzionate presso il network messo a disposizione dalla Società (disponibile sul sito axa-assistance.it).

I componenti del Nucleo familiare dell'Assicurato potranno altresì usufruire delle tariffe convenzionate presso il network.

Le tariffe convenzionate sono consultabili al seguente indirizzo:

<https://www.axapartners.it/it/pagina/network-convenzionato-blue-protection>.

Per avere diritto alla tariffa convenzionata l'Assicurato dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione contattando la Centrale Operativa.

ART. 8 LIMITAZIONI DI COPERTURA

Art. 8.1 Patologie preesistenti

Restano escluse dalle garanzie di cui alla presente Polizza gli eventi riconducibili a condizioni patologiche pregresse, cioè antecedenti la Data di Inizio della Copertura indicata sul Certificato personale di Assicurazione.

Premesso che il giudizio di preesistenza si basa su principi medico-scientifici, si specifica comunque che per "condizioni patologiche preesistenti" si intende la condizione che, prima della Data di Inizio della Copertura:

- a) si sia evidenziata per la prima volta, si sia acuitizzata o abbia manifestato sintomi che avrebbero dovuto condurre una persona normalmente prudente/diligente a richiedere una diagnosi, un trattamento o una cura;
- b) abbia richiesto l'assunzione dietro prescrizione medica di medicinali;
- c) abbia fatto sottoporre l'Assicurato alle cure di un medico o per la quale un medico abbia raccomandato una cura.

Art. 8.2 Periodo di carenza

Fermo quanto stabilito dall'Articolo 8.1 - Patologie preesistenti, si precisa che, a partire dalla Data di Inizio della Copertura, è previsto un Periodo di Carenza assoluta iniziale di 90 (novanta) giorni per tutti i trattamenti non conseguenti ad Infortunio del cavo orale. Per i trattamenti conseguenti ad infortunio è operante un Periodo di Carenza assoluta iniziale di 15 (quindici) giorni.

Art. 8.3 Limiti di Età

L'età massima per l'adesione alla presente Polizza è fissata al 70° (settantesimo) anno di età compiuto. Resta stabilito che la copertura assicurativa cesserà automaticamente alla ricorrenza annuale immediatamente successiva al compimento del 75° (settantacinquesimo) anno di età dell'Assicurato.

ART. 9 ESCLUSIONI

Restano sempre esclusi, e quindi non rimborsabili:

1. i trattamenti e/o i controlli per le seguenti specialità: chirurgia, radiologia (ad eccezione della Prestazione odontoiatrica di Urgenza SD02 - Endorale per due elementi vicini), prostodonzia, periodonzia, ortopedia funzionale dei mascellari, ortodonzia, endodonzia, odontopediatria e qualsiasi altra specialità non espressamente contemplata all'Articolo 5 - Elenco delle prestazioni;
2. una condizione preesistente, come meglio descritta all'Articolo 8.1 - Patologie preesistenti.
3. emergenze chirurgiche maggiori dovute a traumi gravi che includono fratture mascellari o facciali e la perdita di sostanza calcificata e di denti. La presente Polizza non copre questo tipo di emergenza in quanto essa richiede l'intervento di un team medico multidisciplinare (chirurghi plastici, traumatologi, chirurghi maxillo-facciali e anestesisti) e l'uso di tecnologie e attrezzi diagnostici sofisticati. Il trattamento è in genere chirurgico e viene effettuato presso una struttura ospedaliera, ovvero non presso uno studio odontoiatrico;
4. interventi che richiedano anestesia generale o sedazione totale;
5. malattie o trattamenti per distonia maxillo-facciale;
6. i trattamenti ortodontici anche se associati alla chirurgia ortognatica, sia che precedano o che seguano l'intervento chirurgico;
7. i trattamenti delle neoplasie maligne alla bocca.

Sono inoltre escluse le conseguenze di:

8. dolo o colpa grave dell'Assicurato;
9. infortuni sofferti in stato di ubriachezza alla guida di veicoli in genere o conseguenza di proprie azioni delittuose;
10. alcolismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
11. malattie, stati patologici, difetti fisici e anomalie congenite preesistenti alla stipulazione della Polizza;
12. radioterapia o chemioterapia;

Sono infine esclusi dalla presente Assicurazione gli eventi:

13. (sia diretti che indiretti) derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche e indicazioni terapeutiche.
14. derivanti dalla pratica di sport estremi o pericolosi tra cui a titolo meramente esemplificativo: speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, kitesurf, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A, bob, parkour, rally, bungee jumping, base jumping, bike trial, free climbing, canoa fluviale, salto dal trampolino con sci ed idrosci, alpinismo, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), hockey, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, rafting e canyoning;
15. derivanti da sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
16. derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente, o che comporti remunerazione su base contrattuale sia diretta sia indiretta;
17. derivanti dall'uso e guida di mezzi di locomozione subacquei;
18. derivanti dalla pratica di voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub, del Contraente o dell'Assicurato stesso, salvo quanto previsto dall'Articolo 2 - Estensione di garanzia;
19. derivanti dalla pratica di voli effettuati come pilota o membro dell'equipaggio su qualsiasi velivolo;
20. derivanti da stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, salvo quanto previsto dall'Articolo 2 - Estensione di garanzia;
21. subiti durante il periodo di arruolamento volontario in qualsiasi parte del mondo, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
22. derivanti dallo svolgimento di attività professionali che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco;
23. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

ART. 10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per richiedere qualsiasi tipo di intervento o prestazione coperti dalla presente Assicurazione l'Assicurato deve prima di tutto contattare la Centrale Operativa al numero telefonico:

800 313999 dall'Italia (numero verde)

Oppure

06 42115217 (linea urbana)

Fornendo le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- numero del Certificato personale di Assicurazione (o nome del programma assicurativo);
- tipo di richiesta;
- indirizzo o recapito anche se temporaneo;
- numero di telefono a cui essere rintracciato.

- ottenere la necessaria autorizzazione, pena decadenza dal diritto al pagamento o al rimborso della prestazione;
- verificare la tipologia di intervento e se esso è incluso nella presente Polizza;
- ricevere informazioni sulle strutture odontoiatriche convenzionate sul territorio nazionale dove è possibile eseguire l'intervento;
- scegliere se eseguire l'intervento presso una struttura convenzionata (in Network) o non convenzionata (fuori Network).

In caso di intervento odontoiatrico incluso nella presente Assicurazione, l'Assicurato avrà diritto:

- per i trattamenti eseguiti nel Network: al pagamento diretto da parte della Società alla struttura odontoiatrica dei costi relativi alla prestazione erogata, con i costi a completo carico della Società, senza limiti nella frequenza di utilizzo e con massimale illimitato;
- per i trattamenti eseguiti fuori Network: al rimborso dei costi della prestazione entro il massimale previsto per ciascuna prestazione nella Tabella delle Prestazioni e dei Rimborsi (artt. 5.1 e 5.2), e comunque entro il limite massimo di € 2.500 per anno assicurativo.

Per avere diritto a tale rimborso l'Assicurato dovrà:

- indicare all'operatore della Centrale Operativa il nominativo e il recapito telefonico del dentista di propria fiducia che eseguirà l'intervento, autorizzando la Centrale Operativa a contattare eventualmente il dentista;
- compilare ed inviare il Modulo di Denuncia Dental presente sul sito www.blue-protection.it;
- fornire a proprie spese tutte le informazioni mediche e i certificati, le prescrizioni e la documentazione necessaria per la valutazione del Sinistro eventualmente richiesta dalla Società, esprimendo il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 - GDPR;
- presentare alla Società, in originale, le fatture, distinte o ricevute debitamente quietanzate con il dettaglio delle singole prestazioni eseguite.

Se l'intervento odontoiatrico non è incluso nella presente assicurazione, contattando la Centrale Operativa della Compagnia l'Assicurato avrà comunque diritto ad usufruire delle tariffe convenzionate concordate dalla Società nei centri appartenenti al network, il cui elenco è consultabile all'indirizzo:

<https://www.axapartners.it/it/pagina/network-convenzionato-blue-protection>.

Il "TARIFFARIO" è invece consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.axapartners.it/it/pagina/network-convenzionato-blue-protection>.

ART. 11 GESTIONE DEI SINISTRI – CONTROVERSIE IN CASO DI SINISTRO

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze del Sinistro le Parti si impegnano, con scrittura privata tra le Parti, a conferire mandato ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di Assicurazione. La proposta di convocare il Collegio Medico può in ogni caso partire da una qualsiasi delle Parti (inclusa la Società) la quale, dopo aver verificato la disponibilità dell'altra (ossia, nel caso della Società, del Contraente o dell'Assicurato) all'attivazione della procedura conciliatoria, provvede a nominare, per iscritto, il medico designato e a raccogliere il nome del medico a sua volta designato dall'altra Parte. Il terzo medico viene scelto dalle Parti, sopra una terna di nomi proposta dai medici designati; in caso di disaccordo è il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico, ad effettuare la designazione.

Nominato il terzo medico, la parte attrice convoca il Collegio Medico, invitando l'altra parte a presentarsi. Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza dell'Assicurato e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese del terzo medico. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

SEZIONE – ASSISTENZA ALLA PERSONA

ART. 12 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano

ART. 13 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia opera:

- per assicurati che non abbiano superato i 75 anni (per maggiori informazioni, fare riferimento all'art. 8.3 - Limiti di età);
- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura; superato tale limite l'Assicurato potrà comunque contattare la Centrale Operativa per richiedere l'organizzazione della prestazione con costi a suo carico, a tariffe convenzionate;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di Assistenza;

ART. 14 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Per tutta la durata del presente contratto, l'Assicurato potrà usufruire delle seguenti prestazioni e servizi:

01 "Teleconsultazione"

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa, la Centrale Operativa trasferirà la chiamata alla propria équipe medica che valuterà, con il consenso dell'Assicurato, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata, il tutto protetto dal segreto medico.

02 Prescrizione medica

Nel caso in cui il servizio medico lo ritenga necessario, la Centrale Operativa potrà inviare un medico a domicilio (o al luogo dove questi risiede temporaneamente) o in alternativa, successivamente alla consulenza telefonica e nel caso in cui questa preveda l'assunzione di un farmaco, trasmettere una ricetta medica bianca presso la farmacia più vicina al luogo in cui trova l'Assicurato in Italia, in modo che quest'ultimo o un suo delegato possano acquistare il medicinale prescritto.

La Prescrizione medica in seguito alla Teleconsultazione è disponibile solo in Italia.

03 Consegna farmaco

Qualora l'Assicurato versi in condizioni di temporanea inabilità, potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente). La Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo in cui si trova l'Assicurato il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore successive.

La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

04 Invio baby sitter

Qualora l'Assicurato, nei 10 (dieci) giorni successivi all'accadimento di uno degli eventi di cui all'art. 5, non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione o prescrizione medica, dei propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro familiare in grado di provvedervi, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso la propria abitazione una baby sitter.

La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 (tre) giorni per Sinistro e 4 (quattro) ore per giorno.

05 Invio dog sitter

Qualora l'Assicurato, nei 10 (dieci) giorni successivi all'accadimento di uno degli eventi di cui all'art. 5, non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione o prescrizione medica, del proprio cane, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare un dog sitter che presterà Assistenza all'animale domestico.

La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 (tre) giorni per Sinistro e 4 (quattro) ore per giorno.

06 Invio spesa a casa

Qualora l'Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, comprovata da certificazione o prescrizione del medico curante, nei 10 (dieci) giorni successivi all'accadimento di uno degli eventi di cui all'art. 5, potrà richiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna al proprio domicilio di generi alimentari o di prima necessità con il massimo di 2 (due) buste per Sinistro.

La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e della nota necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna entro le 24 (ventiquattro) ore successive.

La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.

ART. 15 ESCLUSIONI

1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
 - a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
 - b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - d) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il tentato suicidio;
 - e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
 - f) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
 - g) tutti gli sport praticati a livello professionale nonché le gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
 - h) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;

2. La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
3. La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

Sono inoltre escluse tutte le prestazioni verso Assicurati che abbiano compiuto il 75° anno (per maggiori informazioni, fare riferimento all'art. 8.3 – Limiti di età).

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale Sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America

ART. 16 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al seguente numero telefonico:

800 313999 dall'Italia (numero verde)

Oppure

06 42115217 (linea urbana)

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste

Inoltre dovrà comunicare:

- cognome e nome;
- numero Polizza;
- prestazione richiesta;
- (eventuale) indirizzo o recapito temporaneo;
- numero di telefono al quale essere contattato.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di Assistenza, la Società non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

MODULO 7: "BLUE PROTECTION PET"

GLOSSARIO

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTO IL MODULO

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ovvero il proprietario dell'Animale domestico.
Animale domestico:	il cane o gatto di proprietà dell'Assicurato, identificato tramite il numero di microchip/tatuaggio o di libretto sanitario, necessariamente riportato sul certificato di Polizza. È possibile assicurare un solo Animale domestico.
Assistenza:	l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia.
Carenza (Periodo di):	periodo che intercorre fra la data di decorrenza della singola adesione e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.
Centro veterinario convenzionato:	struttura veterinaria ove operano uno o più medici veterinari professionisti appartenenti al Network.
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Domicilio:	il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Estero:	tutti i Paesi del Mondo esclusa l'Italia.
Familiare:	la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Inabilità temporanea (IT):	la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, di attendere alle proprie occupazioni.
Infortunio:	il Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea.
Istituto di cura:	la struttura veterinaria, regolarmente autorizzata per diagnosi e cure, presso la quale viene effettuato l'intervento chirurgico.
Italia:	il territorio della Repubblica italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Malattia:	ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio:
- improvvisa:	la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato;
- preesistente:	la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'Assicurazione.
Massimale:	la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di Sinistro.
Network:	rete convenzionata di strutture veterinarie e di professionisti medici veterinari abilitati, che erogano prestazioni veterinarie esclusivamente previo contatto con la Centrale Operativa, visualizzabile all'indirizzo mail www.axapartners.it/it/pagina/network-convenzionato-blue-protection .
Paese d'origine:	ai termini della presente Polizza si intende l'Italia.
Polizza:	il documento che prova il Contratto di Assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Residenza:	il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società:	INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma.

SEZIONE - ASSISTENZA BASE

ART. 1 ESTENSIONE TERRITORIALE E CONDIZIONE DI ASSICURABILITÀ

L'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Ai fini dell'assicurabilità, si precisa che l'animale domestico deve necessariamente avere un'età compresa tra i 3 mesi e i 10 anni non compiuti, nonché essere stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per legge, norme o regolamenti, anche locali.

01 Consulenza veterinaria d'urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti, in caso di infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la Centrale Operativa per ottenere consulenza telefonica veterinaria.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita.

02 Informazioni veterinarie

(Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi)

La Centrale Operativa, in caso di Sinistro, è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell'Animale domestico relativamente ai seguenti argomenti:

- indirizzi di cliniche veterinarie;
- indirizzi di veterinari;
- farmacie veterinarie.
- formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi;
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani;
- informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
- informazioni su documenti necessari per viaggi all'Estero;
- obbligatorietà delle vaccinazioni per l'espatrio..

03 Spese ricerca per smarrimento

Qualora l'Animale domestico dell'Assicurato sia stato dichiarato scomparso alle Autorità competenti, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca per tutte le spedizioni organizzate da Organismi salvataggio civili o militari o da Organismi specializzati pubblici o privati fino a concorrenza del massimale di € 1.000,00.

04 Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter

In caso di ricovero dell'Assicurato la Centrale Operativa è a disposizione per fornire Assistenza nella ricerca e nella presa a carico di una pensione disponibile ad ospitare l'Animale domestico durante l'assenza per ricovero dell'Assicurato. In alternativa, la Centrale Operativa, d'accordo con l'Assicurato, effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'Assicurato.

La prestazione è fornita entro il limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 6 giorni.

05 Spese funerarie/eutanasia

La Società prenderà a carico le spese funerarie in seguito ad infortunio o malattia che abbia comportato il decesso dell'Animale domestico entro il **limite di € 75,00**.

Saranno altresì coperte le spese relative all'abbattimento terapeutico dell'Animale domestico (sacrificio necessario) qualora queste siano conseguenti ad intervento chirurgico ed a seguito di precisa indicazione del medico veterinario, entro il **limite di € 100,00**.

06 Supporto psicologico

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di Assistenza psicologica a seguito del decesso dell'Animale domestico, la Centrale Operativa potrà organizzare una visita con uno specialista.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di 5 sedute per Sinistro e per anno assicurativo.

MY VET

07 Teleconsultazione

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di organizzare un consulto veterinario telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa del proprio animale domestico, la Centrale Operativa trasferirà la chiamata al proprio servizio medico veterinario che valuterà, con il consenso dell'Assicurato, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata, il tutto protetto dal segreto medico.

08 Prescrizione medica

Nel caso in cui l'Assicurato lo richieda, il servizio medico veterinario provvederà, successivamente alla consulenza telefonica e nel caso in cui questa preveda l'assunzione di un farmaco, a trasmettere una ricetta medica bianca presso la farmacia più vicina al luogo in cui trova l'Assicurato, in modo che quest'ultimo o un suo delegato possano acquistare il medicinale prescritto.

09 Informazioni medico-sanitarie

Il servizio medico della Centrale Operativa, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, potrà fornire, in caso di infortunio o malattia dell'Animale domestico, informazioni relative a:

- reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie;
- segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'Estero.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

10 Supporto lettura referti medici

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di supporto nella lettura, comprensione e valutazione di un referto veterinario, la Centrale Operativa potrà mettere in contatto l'Assicurato con il servizio medico della Società che provvederà ad analizzare il referto e fornire il chiarimento richiesto.

11 Consegna farmaco veterinario

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di reperire urgentemente un farmaco veterinario, conseguentemente a infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico e non possa allontanarsi dal quest'ultimo, potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio

domicilio (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente).

La Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo in cui si trova l'Assicurato il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore successive.

La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

SEZIONE - ASSISTENZA TRAVEL ED ANNULLAMENTO

ART. 2 ESTENSIONE TERRITORIALE E CONDIZIONE DI ASSICURABILITÀ

L'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano; esclusivamente la prestazione 12 – Prolungamento del soggiorno ha validità per il mondo intero. Tutte le prestazioni sono operanti per animali (gatti o cani) che non abbiano superato il 10° anno di vita.

12 Prolungamento del soggiorno

Qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per malattia improvvisa o infortunio del proprio animale domestico, documentato da idonea certificazione veterinaria, la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell'Assicurato e dei compagni di viaggio fino ad un massimale di **€ 1.000**.

13 Annullamento viaggio

La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate e non rimborsate, trattenute dal Tour Operator o dalla Compagnia Aerea o di navigazione, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- a) decesso dell'animale domestico
- b) intervento chirurgico salvavita dell'animale domestico.

Massimale: **€ 1.000** per Sinistro e per anno.

Sono compresi nell'eventuale rimborso delle somme pagate e non rimborsate anche:

- i costi di gestione pratica;
- le fees di agenzia;
- i visti;
- le tasse aeroportuali non rimborsabili;
- gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della Polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio.

SEZIONE - PRESTAZIONE VETERINARIA D'EMERGENZA

ART. 3 ESTENSIONE TERRITORIALE E CONDIZIONE DI ASSICURABILITÀ

L'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Ai fini dell'assicurabilità, si precisa che l'animale domestico deve necessariamente avere un'età compresa tra i 3 mesi e i 10 anni non compiuti, nonché essere stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

3.1 Periodo di carenza

Si precisa che, a partire dalla Data di Inizio della Copertura, è previsto un Periodo di Carenza assoluta iniziale di 30 (trenta) giorni per tutti i trattamenti non conseguenti ad Infortunio dell'animale domestico. Per i trattamenti conseguenti ad infortunio è operante un Periodo di Carenza assoluta iniziale di 15 (quindici) giorni.

Qualora, a causa di infortunio o malattia, fosse necessaria l'erogazione di una delle prestazioni elencate nella **TABELLA A) PRESTAZIONI VETERINARIE GARANTITE**, la Società liquiderà il corrispondente importo forfettario.

TABELLA A) PRESTAZIONI VETERINARIE GARANTITE		
PRESTAZIONE VETERINARIA	IMPORTO FORFETTARIO LIQUIDATO	LIMITE DI INDENNIZZO ANNUO
Intervento chirurgico eseguito in struttura convenzionata	€ 400,00	€ 1.200,00
Intervento chirurgico eseguito in struttura NON convenzionata	€ 300,00	€ 900,00
Ricovero senza intervento chirurgico in struttura convenzionata	€ 300,00	€ 600,00
Ricovero senza intervento chirurgico in struttura NON convenzionata	€ 200,00	€ 400,00
Visita veterinaria / Medicazione (entrambe solo a seguito intervento chirurgico)	€ 100,00	€ 200,00

ART. 4 ESCLUSIONI

Sono escluse dalla presente copertura le spese relative:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'Assicurazione;
- guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge;
- partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della Polizza;

Inoltre la Società non copre le spese sostenute:

- per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
- per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;

- per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
- per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- per Leishmania.
- malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- ernie in genere;
- prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc.) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.

ART. 5 CRITERI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Per usufruire delle prestazioni della sezione **Assistenza Base**, l'Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, al numero telefonico:

800 313999 dall'Italia (numero verde)

oppure

06 42115217 (linea urbana)

Fornendo le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- numero del Certificato personale di Assicurazione (o nome del programma assicurativo);
- tipo di richiesta;
- indirizzo o recapito anche se temporaneo;
- numero di telefono a cui essere rintracciato.

Per usufruire della Prestazione Veterinaria d'Emergenza, qualora l'Assicurato desideri conoscere il Network delle strutture convenzionate, potrà contattare per informazioni la Società dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30 (esclusi i giorni festivi), al numero telefonico:

800 313999 dall'Italia (numero verde)

oppure

06 42115217 (linea urbana)

Per richiedere l'indennizzo previsto dalla sezione **Prestazione Veterinaria d'Emergenza**, l'Assicurato dovrà inviare alla Società la denuncia del Sinistro tramite i seguenti documenti:

- Modulo di Denuncia Pet/Pet Plus presente sul sito **www.blue-protection.it**;
- copia della prescrizione del medico veterinario contenente la diagnosi, la data di insorgenza e una breve anamnesi dell'Animale domestico;
- dettagliata relazione del medico veterinario attestante la natura della patologia e le prestazioni effettuate in caso di Intervento chirurgico;
- altra documentazione sanitaria compresi i relativi referti clinici, copia delle prescrizioni degli accertamenti, dei trattamenti e delle cure in genere, visite veterinarie e medicazioni, precedenti e successivi all'eventuale ricovero o all'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto l'Animale domestico;
- copia delle fatture, notule, distinte e ricevute.

La denuncia deve essere inviata tramite raccomandata a:

Casella postale 20138
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto Roma

oppure tramite mail all'indirizzo: Sinistri@axa-assistance.com

Per richiedere l'indennizzo previsto dalla sezione **Assistenza Travel ed Annullamento**, l'Assicurato dovrà inviare alla Società la denuncia del Sinistro tramite i seguenti documenti:

- 1) Modulo di Denuncia Pet/Pet Plus presente sul sito www.blue-protection.it;
- 2) ogni documentazione comprovante l'avvenuta o mancata liquidazione da parte del Tour Operator o dalla Compagnia Aerea o di navigazione;
- 3) copia della prescrizione del medico veterinario contenente la diagnosi, la natura della patologia e le prestazioni relative all'intervento chirurgico salvavita;
- 4) copia del certificato di decesso dell'Animale domestico.

La denuncia deve essere inviata tramite raccomandata a:

Casella postale 20138
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto Roma

oppure tramite mail all'indirizzo: Sinistri@axa-assistance.com

L'elenco completo delle strutture convenzionate è consultabile al seguente indirizzo:

www.axapartners.it/it/pagina/network-convenzionato-blue-protection.

La società liquiderà l'importo forfettario, previsto nella tabella A), corrispondente alla prestazione veterinaria eseguita.

La società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione veterinaria o esiti di esami strumentali qualora lo ritenga necessario.

SEZIONE - TUTELA LEGALE

ART. 6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

ART. 7 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale convenuto, pari ad € 10.000, e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato relativi all'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese

per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;

- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'Assicurato ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'Autorità giudiziaria, o dall'Assicurato se autorizzato dalla Società;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

ART. 8 PRESTAZIONI GARANTITE

La presente copertura è operante per casi di vita privata, relativi a proprietà, possesso, uso dell'animale domestico.

Vengono garantiti gli Oneri Indennizzabili previsti dall'**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE** per i sinistri relativi a:

- a) procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali del delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa
- b) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui l'Assicurato sia garantito da un'Assicurazione di Responsabilità Civile idonea a coprire il rischio. In tal caso, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante, per effetto di una esclusione oppure perché la fattispecie in esame non è prevista tra i Rischi assicurati, la presente copertura opera in primo rischio;
- c) controversie per danni extracontrattuali subiti dall'animale dovuti a fatto illecito di terzi;
- d) controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori di Beni e servizi collegati alla proprietà, custodia o possesso dell'animale da affezione, purché il valore in lite sia superiore ad € 500,00.

ART. 9 ESCLUSIONI

La presente copertura non è operante nei seguenti casi:

1. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto dall'art. Prestazioni Garantite;
2. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
3. controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
4. controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
5. controversie per il recupero crediti;
6. controversie tra comproprietari del medesimo animale domestico;
7. controversie di valore inferiore a € 250,00;
8. controversie contrattuali con IPA;
9. controversie non direttamente riferibili alle prestazioni di cui alla **TABELLA A) PRESTAZIONI VETERINARIE GARANTITE**.

ART. 10 IL SINISTRO

10.1 Insorgenza del Sinistro - Decorrenza della garanzia

Ai fini dell'operatività delle garanzie si precisa che:

- la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'Assicurazione;
- il fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'Assicurazione e nello specifico:
 - dopo le ore 24.00 del 15° giorno di decorrenza dell'Assicurazione, ovvero la data di acquisto della Polizza per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali, (nello specifico i punti 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. Oneri Indennizzabili);
 - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni per fatto illecito di terzi, il fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato.

10.2 Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia di Sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. - "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale.

La Società è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

10.3 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 11 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

11.1 Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia di Sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la Società.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

11.2 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

11.3 Come denunciare il Sinistro

La Società per la gestione dei Sinistri si avvale del proprio Ufficio Sinistri.

Per avere informazioni su come denunciare un Sinistro, l'Assicurato potrà contattare il **numero verde 800 313999 (numero verde)** o il **numero urbano 06 42115217 (linea urbana)**, scegliendo l'opzione corrispondente e seguendo le modalità in essa contenute.

MODULO 8: "BLUE PROTECTION PET PLUS"

GLOSSARIO

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTO IL MODULO

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ovvero il proprietario dell'Animale domestico.
Animale domestico:	il cane o gatto di proprietà dell'Assicurato, identificato tramite il numero di microchip/tatuaggio o di libretto sanitario, necessariamente riportato sul certificato di Polizza. È possibile assicurare un solo Animale domestico.
Assistenza:	l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia.
Carenza (Periodo di):	Periodo che intercorre fra la data di decorrenza della singola adesione e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.
Centro veterinario convenzionato:	veterinaria ove operano uno o più medici veterinari professionisti appartenenti al Network.
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Domicilio:	il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Estero:	tutti i Paesi del Mondo esclusa l'Italia.
Familiare:	la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Inabilità temporanea (IT):	la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, di attendere alle proprie occupazioni.
Infortunio:	il Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea.
Istituto di cura:	la struttura veterinaria, regolarmente autorizzata per diagnosi e cure, presso la quale viene effettuato l'intervento chirurgico.
Italia:	il territorio della Repubblica italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Malattia:	ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio:
- improvvisa:	la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato;
- preesistente:	la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'Assicurazione.
Massimale:	la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di Sinistro.
Network:	rete convenzionata di strutture veterinarie e di professionisti medici veterinari abilitati, che erogano prestazioni veterinarie esclusivamente previo contatto con la Centrale Operativa, visualizzabile all'indirizzo mail www.axapartners.it/it/pagina/network-convenzionato-blue-protection .
Paese d'origine:	ai termini della presente Polizza si intende l'Italia.
Polizza:	il documento che prova il Contratto di Assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Residenza:	il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società:	INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti, n. 121 – 00156 Roma.

SEZIONE - ASSISTENZA BASE

ART. 1 ESTENSIONE TERRITORIALE E CONDIZIONE DI ASSICURABILITÀ

L'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Ai fini dell'assicurabilità, si precisa che l'animale domestico deve necessariamente avere un'età compresa tra i 3 mesi e i 10 anni non compiuti, nonché essere stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

01 Consulenza veterinaria d'urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti, in caso di infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la Centrale Operativa per ottenere consulenza telefonica veterinaria.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita.

02 Informazioni Veterinarie

(Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi)

La Centrale Operativa, in caso di Sinistro, è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell'Animale domestico relativamente ai seguenti argomenti:

- indirizzi di cliniche veterinarie;
- indirizzi di veterinari;
- farmacie veterinarie.
- formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi;
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani;
- informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
- informazioni su documenti necessari per viaggi all'Estero;
- obbligatorietà delle vaccinazioni per l'espatrio.

03 Spese ricerca per smarrimento

Qualora l'Animale domestico dell'Assicurato sia stato dichiarato scomparso **alle Autorità competenti, la Centrale Operativa terrà** a proprio carico le spese ordinarie di ricerca per tutte le spedizioni organizzate da Organismi di salvataggio civili o militari o da Organismi specializzati pubblici o privati fino a concorrenza del massimale di € 1.500,00.

04 Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter

In caso di ricovero dell'Assicurato la Centrale Operativa è a disposizione per fornire Assistenza nella ricerca e nella presa a carico di una pensione disponibile ad ospitare l'Animale domestico durante l'assenza per ricovero dell'Assicurato. In alternativa, la Centrale Operativa, d'accordo con l'Assicurato, effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'Assicurato.

La prestazione è fornita entro il limite di € 100,00 al giorno per un massimo di 9 giorni.

05 Spese funerarie/eutanasia

La Società prenderà a carico le spese funerarie in seguito ad infortunio o malattia che abbia comportato il decesso dell'Animale domestico entro il **limite di € 100,00**.

Saranno altresì coperte le spese relative all'abbattimento terapeutico dell'Animale domestico (sacrificio necessario) qualora queste siano conseguenti ad intervento chirurgico ed a seguito di precisa indicazione del medico veterinario, entro il limite di **€ 150,00**.

06 Supporto psicologico

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di Assistenza psicologica a seguito del decesso dell'Animale domestico, la Centrale Operativa potrà organizzare una visita con uno specialista.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di 5 sedute per Sinistro e per anno assicurativo.

MY VET

07 Teleconsultazione

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di organizzare un consulto veterinario telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa del proprio animale domestico, la Centrale Operativa trasferirà la chiamata al proprio servizio medico veterinario che valuterà, con il consenso dell'Assicurato, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata, il tutto protetto dal segreto medico.

08 Prescrizione medica

Nel caso in cui l'Assicurato lo richieda, il servizio medico veterinario provvederà, successivamente alla consulenza telefonica e nel caso in cui questa preveda l'assunzione di un farmaco, a trasmettere una ricetta medica bianca presso la farmacia più vicina al luogo in cui trova l'Assicurato, in modo che quest'ultimo o un suo delegato possano acquistare il medicinale prescritto.

09 Informazioni medico-sanitarie

Il servizio medico della Centrale Operativa, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, potrà fornire, in caso di infortunio o malattia dell'Animale domestico, informazioni relative a:

- reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie;
- segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'Estero.

La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

10 Supporto lettura referti medici

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di supporto nella lettura, comprensione e valutazione di un referto veterinario, la Centrale Operativa potrà mettere in contatto l'Assicurato con il servizio medico della Società che provvederà ad analizzare il referto e fornire il chiarimento richiesto.

11 Consegna farmaco veterinario

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di reperire urgentemente un farmaco veterinario, conseguentemente a infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico e non possa allontanarsi dal quest'ultimo, potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente). La Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo in cui si trova l'Assicurato il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore successive.

La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

SEZIONE - ASSISTENZA TRAVEL ED ANNULLAMENTO

ART. 2 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano

Ai fini dell'assicurabilità, si precisa che l'animale domestico deve necessariamente avere un'età compresa tra i 3 mesi e i 10 anni non compiuti, nonché essere stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per legge, norme o regolamenti, anche locali.

12 Prolungamento del soggiorno

Qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per malattia improvvisa o infortunio del proprio animale domestico, documentato da idonea certificazione veterinaria, la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell'Assicurato e dei compagni di viaggio **fino ad un massimale di € 2.000**.

13 Annullamento viaggio

La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate e non rimborsate, trattenute dal Tour Operator o dalla Compagnia Aerea o di navigazione, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- a) decesso dell'animale domestico
- b) intervento chirurgico salvavita dell'animale domestico.

Massimale: € 2.000 per Sinistro e per anno.

Sono compresi nell'eventuale rimborso delle somme pagate e non rimborsate anche:

- i costi di gestione pratica;
- le fees di agenzia;
- i visti;
- le tasse aeroportuali non rimborsabili;
- gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della Polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio.

SEZIONE - ASSISTENZA SMARRIMENTO E BENESSERE

La presente Sezione omaggia il Contraente con il **device localizzatore Kippy Evo**, che verrà spedito dalla Kippy Srl Italia, all'indirizzo comunicato dal Contraente alla stipula del contratto.

Insieme al device il Contraente riceverà anche le istruzioni relative alle modalità di attivazione e d'uso del localizzatore, e i contatti di Kippy Srl Italia per tutte le necessità riguardanti l'utilizzo di Kippy Evo.

Il costo del canone telefonico annuale resterà a carico della Società per l'intera durata del rapporto assicurativo.

In caso di interruzione del rapporto assicurativo, qualora l'Assicurato desiderasse mantenere attivo il localizzatore, dovrà provvedere autonomamente al pagamento del canone telefonico annuale (ferma restando la gratuità del device Kippy Evo). Ulteriori informazioni sul device Kippy sono disponibili sul sito www.blue-protection.it nella sezione scopri di più del modulo PET PLUS.

14 Smarrimento e Ritrovamento

Nel caso in cui l'Assicurato smarrisce l'animale assicurato, e lo stesso venisse ritrovato ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi o un biglietto ferroviario per raggiungere il luogo del ritrovamento. La Società terrà a proprio carico i costi del taxi o del biglietto ferroviario fino ad un **massimo di € 100,00 per Sinistro**.

15 Monitoraggio condizioni di salute

Qualora l'Assicurato abbia attivato il dispositivo di monitoraggio e geo-localizzazione Kippy Evo che gli consente di non perdere mai di vista l'Animale domestico, tracciando le sue attività quotidiane e si trovi nella situazione di aver smarrito e poi ritrovato l'Animale domestico, potrà contattare la Centrale Operativa per verificarne le condizioni di salute tramite un consulto veterinario telefonico oppure ottenere informazioni sulla clinica veterinaria più vicina, nel caso preferisca recarvisi di persona.

16 Fisioterapia

Qualora a seguito di infortunio o malattia, all'animale assicurato fosse prescritta da medico veterinario una o più sedute fisioterapiche, la Società rimborserà i costi delle prestazioni fisioterapiche fino ad un **massimo di € 100,00 per Sinistro**.

Le prestazioni della presente Sezione possono essere fornite per un massimo di 3 volte per anno assicurativo per ogni animale assicurato.

Le prestazioni 14 e 15 della presente Sezione sono operanti esclusivamente se l'animale assicurato indossa il dispositivo Kippy Evo fornito acceso.

SEZIONE - PRESTAZIONE VETERINARIA D'EMERGENZA

ART. 3 ESTENSIONE TERRITORIALE E CONDIZIONE DI ASSICURABILITÀ

L'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano; esclusivamente la prestazione

12 Prolungamento del soggiorno

Ha validità per il mondo intero. Tutte le prestazioni sono operanti per animali (gatti o cani) che non abbiano superato il 10° anno di vita.

3.1 Periodo di carenza

Si precisa che, a partire dalla Data di Inizio della Copertura, è previsto un Periodo di Carenza assoluta iniziale di 30

(trenta) giorni per tutti i trattamenti non conseguenti ad Infortunio dell'animale domestico. Per i trattamenti conseguenti ad infortunio è operante un Periodo di Carenza assoluta iniziale di 15 (quindici) giorni.

Qualora, a causa di infortunio o malattia, fosse necessaria l'erogazione di una delle prestazioni elencate nella **TABELLA A) PRESTAZIONI VETERINARIE GARANTITE**, la Società liquiderà il corrispondente importo forfettario.

TABELLA A) PRESTAZIONI VETERINARIE GARANTITE

PRESTAZIONE VETERINARIA	IMPORTO FORFETTARIO LIQUIDATO	LIMITE DI INDENNIZZO ANNUO
Intervento chirurgico eseguito in struttura convenzionata	€ 450,00	€ 1.350,00
Intervento chirurgico eseguito in struttura NON convenzionata	€ 350,00	€ 1.050,00
Ricovero senza intervento chirurgico in struttura convenzionata	€ 350,00	€ 700,00
Ricovero senza intervento chirurgico in struttura NON convenzionata	€ 250,00	€ 500,00
Visita veterinaria / Medicazione (entrambe solo a seguito intervento chirurgico)	€ 100,00	€ 200,00

ART. 4 ESCLUSIONI

Sono escluse dalla presente copertura le spese relative:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'Assicurazione;
- guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge;
- partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della Polizza;

Inoltre la Società non copre le spese sostenute:

- per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
- per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
- per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;

- j) per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- k) per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- l) per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- m) per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- n) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- o) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- p) per Leishmania.
- q) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- r) ernie in genere;
- s) prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.

ART. 5 CRITERI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Per usufruire delle prestazioni della sezione Assistenza Base e Assistenza Smarrimento e Benessere, l'Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, al numero telefonico:

800 313999 dall'Italia (numero verde)

oppure

06 42115217 (linea urbana)

Fornendo le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- numero del Certificato personale di Assicurazione (o nome del programma assicurativo);
- tipo di richiesta;
- indirizzo o recapito anche se temporaneo;
- numero di telefono a cui essere rintracciato.

Per usufruire della **Prestazione Veterinaria d'Emergenza**, qualora l'Assicurato desideri conoscere il Network delle strutture convenzionate, potrà contattare per informazioni la Società dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30 (esclusi i giorni festivi), al numero telefonico:

800 313999 dall'Italia (numero verde)

oppure

06 42115217 (linea urbana)

Per richiedere l'indennizzo previsto dalla sezione **Prestazione Veterinaria d'Emergenza**, l'Assicurato dovrà inviare alla Società la denuncia del Sinistro tramite i seguenti documenti:

- 1) Modulo di Denuncia Pet/Pet Plus presente sul sito www.blue-protection.it;
- 2) copia della prescrizione del medico veterinario contenente la diagnosi, la data di insorgenza e una breve anamnesi dell'Animale domestico;
- 3) dettagliata relazione del medico veterinario attestante la natura della patologia e le prestazioni effettuate in caso di Intervento chirurgico;
- 4) altra documentazione sanitaria compresi i relativi referti clinici, copia delle prescrizioni degli accertamenti, dei trattamenti e delle cure in genere, visite veterinarie e medicazioni, precedenti e successivi all'eventuale ricovero o all'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto l'Animale domestico;
- 5) copia delle fatture, notule, distinte e ricevute.

La denuncia deve essere inviata tramite raccomandata a:

Casella postale 20138

Via Eroi di Cefalonia

00128 Spinaceto Roma

oppure tramite mail all'indirizzo: Sinistri@axa-assistance.com

Per richiedere l'indennizzo previsto dalla sezione **Assistenza Travel ed Annullamento**, l'Assicurato dovrà inviare alla Società la denuncia del Sinistro tramite i seguenti documenti:

- 5) Modulo di Denuncia Pet/Pet Plus presente sul sito www.blue-protection.it;
- 6) ogni documentazione comprovante l'avvenuta o mancata liquidazione da parte del Tour Operator o dalla Compagnia Aerea o di navigazione;
- 7) copia della prescrizione del medico veterinario contenente la diagnosi, la natura della patologia e le prestazioni relative all'intervento chirurgico salvavita;
- 8) copia del certificato di decesso dell'Animale domestico.

La denuncia deve essere inviata tramite raccomandata a:

Casella postale 20138

Via Eroi di Cefalonia

00128 Spinaceto Roma

oppure una mail all'indirizzo: Sinistri@axa-assistance.com

L'elenco completo delle strutture convenzionate è consultabile al seguente indirizzo:

www.axapartners.it/it/pagina/network-convenzionato-blue-protection.

La società liquiderà l'importo forfettario, previsto nella **TABELLA A**), corrispondente alla prestazione veterinaria eseguita. La società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione veterinaria o esiti di esami strumentali qualora lo ritenga necessario.

SEZIONE - TUTELA LEGALE

ART. 6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano

ART. 7 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale convenuto, pari ad € 30.000, e dedotte le eventuali franchigie, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato relativi all'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'Assicurato ha la residenza;

- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'Autorità giudiziaria, o dall'Assicurato se autorizzato dalla Società;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

ART. 8 PRESTAZIONI GARANTITE

La presente copertura è operante per casi di vita privata, relativi a proprietà, possesso, uso dell'animale domestico.

Vengono garantiti gli Oneri Indennizzabili previsti dall'**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE** per i sinistri relativi a:

- procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali del delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui l'Assicurato sia garantito da un'Assicurazione di Responsabilità Civile idonea a coprire il rischio. In tal caso, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante, per effetto di una esclusione oppure perché la fattispecie in esame non è prevista tra i Rischi assicurati, la presente copertura opera in primo rischio;
- controversie per danni extracontrattuali subiti dall'animale dovuti a fatto illecito di terzi;
- controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori di Beni e servizi collegati alla proprietà, custodia o possesso dell'animale da affezione, purchè il valore in lite sia superiore ad € 500,00.

ART. 9 ESCLUSIONI

La presente copertura non è operante nei seguenti casi:

- controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto dall'art. Prestazioni Garantite;
- controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
- controversie per il recupero crediti;
- controversie tra comproprietari del medesimo animale domestico;
- controversie di valore inferiore a € 250,00;
- controversie contrattuali con IPA;
- controversie non direttamente riferibili alle prestazioni di cui alla **TABELLA A) PRESTAZIONI VETERINARIE GARANTITE**.

ART. 10 IL SINISTRO

10.1 Insorgenza del Sinistro - Decorrenza della garanzia

Ai fini dell'operatività delle garanzie si precisa che:

- la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'Assicurazione;
- il fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'Assicurazione e nello specifico:
 - dopo le ore 24.00 del 15° giorno di decorrenza dell'Assicurazione, ovvero la data di acquisto della Polizza per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali, (nello specifico i punti 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. Oneri Indennizzabili);

- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi. I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni per fatto illecito di terzi, il fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti. Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato.

10.2 Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia di Sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. - "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale. La Società è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

10.3 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 11 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

11.1 Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia di Sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la Società. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

11.2 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

11.3 Come denunciare il Sinistro

La Società per la gestione dei Sinistri si avvale del proprio Ufficio Sinistri. Per avere informazioni su come denunciare un Sinistro, l'Assicurato potrà contattare il numero verde **800 313999 (numero verde)** o il numero urbano **06 42115217 (linea urbana)**, scegliendo l'opzione corrispondente e seguendo le modalità in essa contenute.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l' "Interessato" (Cliente/Contraente/aderente alla Polizza collettiva/ Assicurato/co-assicurato/beneficiario/loro aventi causa) di quanto segue.

AVVERTENZA PRELIMINARE

La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell'interesse degli altri titolari del trattamento nell'ambito della c.d. "catena assicurativa", ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti n. 121, Part. IVA 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151, Tel: 06/42118.1.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

L'Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della Compagnia assicurativa, Titolare del Trattamento dei dati, scrivendo ai seguenti contatti:

- per posta: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti n. 121 – 00156 Roma;
- per e-mail: privacy@axa-assistance.com.

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Sono oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sotto indicate, le seguenti categorie di dati personali dell'Interessato:

- Dati identificativi dell'Interessato, quali ad esempio a titolo esemplificativo: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale;
- Dati sensibili dell'Interessato strettamente necessari a dare esecuzione al contratto stipulato.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:

- finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), attinenti l'esercizio sia dell'attività assicurativa e riassicurativa sia delle relative attività connesse e strumentali, cui Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (es: pagamento premi, gestione e liquidazione dei sinistri); finalità di redistribuzione del rischio mediante coassicurazione o riassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi anche di natura assicurativa e relative azioni legali; finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;

Per le finalità di cui alla lettera a) il trattamento dei dati è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte (in proprio o in qualità di rappresentante di una persona giuridica) o per dare esecuzione agli adempimenti precontrattuali relativi a tale contratto. Il trattamento è altresì da considerarsi lecito in quanto l'Interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le suddette finalità. Si precisa sia che senza i dati dell'Interessato non si è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti citati sia che il consenso, seppur revocabile, è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale.

6. DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Destinatari dei dati personali dell'Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, facenti parte dell'organizzazione interna, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell'ambito delle rispettive mansioni (ad es.: Ufficio Sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni



ricevute dal Titolare del Trattamento e sotto la sua Autorità. Destinatari dei dati personali dell'Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Per le finalità di cui al punto 5 a) tali soggetti sono:

- altri soggetti del settore assicurativo (c.d. "catena assicurativa"), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti all'attività di intermediazione);
 - professionisti, consulenti, studi o società operanti nell'ambito di rapporti di consulenza e Assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell'offerta e collocamento dei contratti di Assicurazione, etc.;
 - soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all'esecuzione del contratto stipulato e alla gestione e liquidazione del Sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la Clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla Clientela; attività di Assistenza alla Clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di Assicurazione (call center esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di back office di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
 - organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (es: ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
 - società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d'Italia - UIF (Unità d'informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell'Ordine.
- I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI

Nei casi in cui potrebbe risultare necessario trasferire i dati, anche sensibili, in un luogo al di fuori dell'Unione Europea, Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia garantisce ai dati un livello di protezione simile a quello richiesto dalla legge italiana ed europea sulla protezione dei dati ed in linea con la normativa sul trasferimento.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per le finalità indicate in precedenza e nel rispetto delle normativa vigente. Alcuni dati personali saranno conservati anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale, in particolare al fine di risolvere eventuali controversie e per procedimenti legali in corso o futuri, mantenere registrazioni dei nostri servizi, e in ogni caso tutelare diritti innanzi all'Autorità Giudiziaria ed in ogni altra sede giurisdizionale o extra giudiziale. I dati personali saranno trattati in sicurezza, confidenzialità, e saranno mantenuti accurati ed aggiornati per il periodo di durata di utilizzo qui autorizzato. Alla fine del periodo di conservazione, i dati personali saranno resi anonimi o distrutti.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato in merito ai dati personali ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento:

- l'accesso;
- la rettifica;
- la cancellazione;
- la limitazione del trattamento.

L'Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:

- diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;
- diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per "diritto alla portabilità" si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare del Trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti;
- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

L'Interessato ha, infine, il seguente diritto:

- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per lamentare una violazione della



disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamo potrà pervenire al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di:

1. raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma;
2. all'indirizzo e-mail: garante@gdp.it, oppure posta certificata: protocollo@pec.gdp.it;
3. fax al numero: 06/696773785.

10. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l'Interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all'attività di intermediazione assicurativa od outsourcer che entrano in contatto con l'Interessato (i quali agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento dati).

11. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI

I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. La nostra policy sui cookie, presente sui nostri siti internet, fornisce informazioni circa i termini di utilizzo dei cookie. Durante il primo accesso al sito del Titolare del Trattamento sarà richiesto di prestare il consenso all'utilizzo dei cookie secondo quanto previsto nella relativa policy raggiungibile tramite link presente sulla homepage.

12. DATI DEI MINORI

Alcune informazioni sui minori possono essere raccolte e utilizzate dal Titolare del Trattamento in relazione alla sottoscrizione del contratto o all'erogazione del servizio.



**GRAZIE PER AVER SCELTO
BLUE PROTECTION**



www.blue-protection.it